

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 16 ottobre 1998

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, oltre alla **Serie generale**, pubblica quattro **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1^a **Serie speciale**: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- 2^a **Serie speciale**: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a **Serie speciale**: *Regioni* (pubblicata il sabato)
- 4^a **Serie speciale**: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

S O M M A R I O

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 28 settembre 1998, n. 360.

Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191 Pag. 4

DECRETO LEGISLATIVO 5 ottobre 1998, n. 361.

Istituzione del servizio consultivo ed ispettivo tributario, a norma degli articoli 11 e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Pag. 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
28 settembre 1998.

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Casal di Principe Pag. 20

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
28 settembre 1998.

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Lascari.
Pag. 21

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
28 settembre 1998.

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Pollina Pag. 23

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle finanze

DECRETO 29 settembre 1998.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea denominata «Battaglia navale» Pag. 24

DECRETO 13 ottobre 1998.

Determinazione della competenza territoriale degli uffici delle entrate a base circoscrizionale di Verona Pag. 26

DECRETO 13 ottobre 1998.

Attivazione degli uffici delle entrate di Soave, Legnago, Valdagno, Adria, Belluno, San Donà di Piave, Vittorio Veneto, Badia Polesine, Caprino Veronese, Verona, Matera, Rossano, Castrovillari, Mondovì e Savigliano Pag. 27

Ministero per le politiche agricole

DECRETO 25 agosto 1998.

Modificazioni al decreto 5 maggio 1998 recante cancellazione di talune varietà di specie di piante orticole dai rispettivi registri nazionali Pag. 29

DECRETO 25 agosto 1998.

Reinserimento nei registri delle varietà dei prodotti sementieri delle varietà di canapa denominate Carmagnola, Fibra-nova e CS. Pag. 29

DECRETO 25 agosto 1998.

Istituzione del registro volontario delle varietà di basilico. Pag. 30

DECRETO 8 settembre 1998.

Iscrizione di varietà di specie agrarie nei registri delle varietà dei prodotti sementieri Pag. 30

DECRETO 8 settembre 1998.

Differimento del termine di certificazione e di commercializzazione della varietà di frumento duro denominata Messapia. Pag. 31

DECRETO 8 settembre 1998.

Differimento del termine di certificazione e di commercializzazione della varietà di trifoglio alessandrino denominata Lilibeo Pag. 31

DECRETO 8 settembre 1998.

Differimento del termine di certificazione e di commercializzazione della varietà di frumento duro denominata Vespro. Pag. 32

DECRETO 2 ottobre 1998.

Modificazione al decreto dirigenziale 22 gennaio 1998 recante disposizioni concernenti l'utilizzazione del riferimento al nome di due vitigni nella designazione e presentazione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica, prodotti nel territorio della regione Emilia-Romagna Pag. 32

DECRETO 5 ottobre 1998.

Modificazione al disciplinare di produzione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica «Venezia Giulia» prodotti nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia Pag. 34

DECRETO 6 ottobre 1998.

Modificazione al disciplinare di produzione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica «delle Venezie» prodotti nel territorio delle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia e della provincia autonoma di Trento. Pag. 35

Ministero per i beni culturali e ambientali

DECRETO 24 luglio 1998.

Criteri per l'erogazione di contributi in conto interessi previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 8 ottobre 1997, n. 352, concernente: «Disposizioni sui beni culturali». Pag. 36

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 15 settembre 1998.

Scioglimento di alcune società cooperative Pag. 37

Ministero dei trasporti e della navigazione

DECRETO 28 settembre 1998.

Dichiarazione di «tipo approvato» del verricello elettrico tipo «FME 3.3 SPR» per battello di emergenza, fabbricato dalla società Umoe Schat-Harding AS (Norvegia) e distribuito in Italia dalla ditta Taimar R.I.E. S.a.s Pag. 38

DECRETO 28 settembre 1998.

Dichiarazione di «tipo approvato» del verricello manuale tipo «0-13-03» per zattera di salvataggio, fabbricato dalla società Umoe Schat-Harding AS (Norvegia) e distribuito in Italia dalla ditta Taimar R.I.E. S.a.s Pag. 39

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

PROVVEDIMENTO 9 ottobre 1998.

Decadenza della Polaris assicurazioni S.p.a., in Milano, dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo credito. (Provvedimento n. 1009). Pag. 40

PROVVEDIMENTO 9 ottobre 1998.

Decadenza della Bavaria assicurazioni S.p.a., in Milano, dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami credito e perdite pecuniarie. (Provvedimento n. 1010). Pag. 40

Regione Toscana

ORDINANZA 11 agosto 1998.

Decreto-legge n. 576 del 12 novembre 1996, convertito con legge n. 677 del 31 dicembre 1996. Art. 4, comma 9, lettera a). Legge regionale n. 20 del 1° aprile 1998. Nomina membri esterni commissione. (Ordinanza n. 493) Pag. 41

ORDINANZA 18 agosto 1998.

Eventi alluvionali del giugno 1996 in Versilia e Garfagnana. Piano degli interventi di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 2449/96. Designazione collaudatori. (Ordinanza n. 494).
Pag. 42

ORDINANZA 25 agosto 1998.

Piano degli interventi infrastrutturali e di emergenza e di prima sistemazione idrogeologica approvato con ordinanza commissariale n. B/199 del 9 maggio 1997. Seconda integrazione e parziale rimodulazione. (Ordinanza n. B/495) Pag. 43

ORDINANZA 28 agosto 1998.

Eventi alluvionali del giugno 1996 in Versilia e Garfagnana. Piano degli interventi: intervento n. 206 s.p. 9 «di Marina». Ripristini e consolidamenti in varie località. Ente attuatore: amministrazione provinciale di Lucca. Importo complessivo L. 2.150.000.000. Lotto A. Importo L. 1.010.000.000. Perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa. (Ordinanza n. 496) Pag. 49

ORDINANZA 28 agosto 1998.

Eventi alluvionali del giugno 1996 in Versilia e Garfagnana. Piano degli interventi: intervento n. 215 s.p. 9 «di Marina». Consolidamento frana di Gallena. Ente attuatore: amministrazione provinciale di Lucca. Importo L. 1.400.000.000. Perizia di variante. (Ordinanza n. 497).
Pag. 50

ORDINANZA 3 settembre 1998.

Eventi alluvionali del giugno 1996 in Versilia e Garfagnana. Piano degli interventi: intervento n. 143: sistemazione idraulica rio Bonazzera (dall'imposta porta Vinciana a ponte via Cugna) nei comuni di Seravezza e Pietrasanta. Importo L. 1.509.000.000. Ente attuatore: Consorzio di bonifica della Versilia. Perizia di variante e suppletiva. Presa d'atto. (Ordinanza n. 498) Pag. 51

ORDINANZA 3 settembre 1998.

Crisi sismica del settembre-ottobre 1997. Integrazione comitato tecnico ex ordinanza vice commissariale n. D/420 del 12 febbraio 1998. (Ordinanza n. 499/D) Pag. 52

ORDINANZA 8 settembre 1998.

Costituzione fondo economico. Anticipazione somma. (Ordinanza n. 500/F) Pag. 52

ORDINANZA 15 settembre 1998.

Crisi sismica del settembre-ottobre 1997. Sostituzione membro in seno al comitato tecnico ex ordinanza vice commissariale n. D/420 del 12 febbraio 1998. (Ordinanza n. D/501) Pag. 53

Università di Brescia

DECRETO RETTORALE 28 settembre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università. Pag. 54

Università del Molise in Campobasso

DECRETO RETTORALE 29 settembre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università. Pag. 61

DECRETO RETTORALE 7 ottobre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università. Pag. 65

Università di Parma

DECRETO RETTORALE 15 settembre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università. Pag. 70

Università di Palermo

DECRETO RETTORALE 22 settembre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università. Pag. 72

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Cambi di riferimento del 15 ottobre 1998 rilevati a titolo indicativo, ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312.
Pag. 78

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale Pag. 78

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 171

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Decreti rettorali in data 23 settembre 1998 recanti modificazioni allo statuto dell'Università.

Da 98A8573 a 98A8584

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

MINISTERO DEL TESORO

Conto riassuntivo del Tesoro al 30 giugno 1998. Situazione del bilancio dello Stato, situazione trimestrale dei debiti pubblici e situazione della Banca d'Italia.

98A9017

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 28 settembre 1998, n. 360.

Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 7, comma 3-bis, della legge 15 marzo 1997, n. 59, aggiunto all'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191, con il quale il Governo è delegato ad emanare, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari, entro il 30 settembre 1998, un decreto legislativo recante l'istituzione di una addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, applicando i principi ed i criteri direttivi di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 48 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visti i commi 10 e 11 dell'articolo 48 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 24 luglio 1998;

Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari e della Conferenza Stato-Città;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 25 settembre 1998;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. È istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno, da emanare entro il 15 dicembre, è stabilita l'aliquota dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo ed è

conseguentemente determinata la equivalente riduzione delle aliquote di cui all'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. I comuni possono deliberare, entro il 31 ottobre, la variazione dell'aliquota dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo, con provvedimento da pubblicare entro 30 giorni nella *Gazzetta Ufficiale*. La variazione non può eccedere complessivamente 0,5 punti percentuali, con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali. La suddetta deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza del decreto di cui al comma 2.

4. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta l'aliquota stabilita ai sensi dei commi 2 e 3 ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e dei crediti di cui agli articoli 14 e 15 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 46 e 47 del citato testo unico l'addizionale comunale è trattenuta dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'atto della effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi. L'importo trattenuto è indicato nella certificazione unica di cui all'articolo 7-bis del citato decreto n. 600 del 1973.

6. L'addizionale è dovuta al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 31 dicembre dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, ovvero, relativamente ai redditi di lavoro dipendente e a quelli assimilati ai medesimi redditi, al comune in cui il sostituto ha il domicilio fiscale alla data di effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi, ed è versata, unitamente all'imposta sul reddito delle persone fisiche, con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno.

7. La ripartizione tra i comuni delle somme versate a titolo di addizionale è effettuata, salvo quanto previsto dall'articolo 2, dal Ministero dell'interno, a titolo di acconto sull'intero importo delle somme versate entro lo stesso anno in cui è effettuato il versamento, sulla base dei dati forniti dal Ministero delle finanze concernenti le risultanze delle dichiarazioni dei redditi e dei

sostituti d'imposta presentate per l'anno precedente a quello cui si riferisce l'addizionale comunale. Entro l'anno successivo a quello in cui è effettuato il versamento, il Ministero dell'interno provvede ad effettuare il conguaglio, mediante compensazione con le somme spettanti, a titolo di acconto, per l'anno successivo, sulla base dei dati forniti dal Ministero delle finanze concernenti le risultanze delle dichiarazioni dei redditi e dei sostituti d'imposta presentate per l'anno cui si riferisce l'addizionale comunale. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica possono essere stabilite ulteriori modalità per effettuare la ripartizione. Per i comuni l'accertamento contabile dei proventi derivanti dall'applicazione dell'addizionale avviene sulla base delle comunicazioni annuali del Ministero dell'interno delle somme spettanti. Per il primo anno di applicazione delle disposizioni del presente articolo, l'addizionale comunale di cui al comma 3 è ripartita entro lo stesso anno in cui è effettuato il versamento, a titolo di acconto per l'intero importo versato, sulla base dei dati forniti dal Ministero delle finanze, concernenti il numero dei contribuenti aventi domicilio fiscale nei singoli comuni e dei relativi redditi imponibili medi quali risultanti dalle più recenti statistiche generali pubblicate dal Ministero delle finanze.

8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ai fini dell'accertamento dell'addizionale, i comuni forniscono all'amministrazione finanziaria informazioni e notizie utili. I comuni provvedono, altresì, agli eventuali rimborsi richiesti dagli interessati con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Per quanto non disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche.

9. Al termine delle attività di liquidazione e di accertamento, le maggiori somme riscosse a titolo di addizionale e i relativi interessi sono versati ai comuni secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 6.

10. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti riguardanti la dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto e i relativi versamenti, nonché norme di unificazione degli adempimenti fiscali e previdenziali, di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella lettera a), dopo le parole: «alle imposte sui redditi» sono inserite le seguenti: «, alle relative addizionali»;

b) la lettera *d-bis*), introdotta dall'articolo 50, comma 7, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente l'istituzione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, è soppressa.

11. I decreti di cui ai commi 6 e 7 sono emanati sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Art. 2.

1. Il finanziamento delle funzioni e dei compiti effettivamente trasferiti ai comuni è assicurato mediante i trasferimenti erariali aggiuntivi temporaneamente assegnati, ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come integrato dalle disposizioni recate dall'articolo 48, comma 12, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sino a tutto l'anno relativo al periodo d'imposta assunto a riferimento dai decreti annuali di cui all'articolo 1, comma 2.

2. Per il periodo successivo a quello determinato in applicazione del comma 1 e sino all'anno precedente a quello in cui verrà applicata la rideterminazione della spesa, ai sensi dell'articolo 48, comma 11, lettera c), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, i proventi dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1, comma 2, vengono ripartiti fra i comuni dal Ministero dell'interno in misura proporzionale ai trasferimenti erariali aggiuntivi richiamati al comma 1.

3. A decorrere dall'anno in cui verrà applicata la rideterminazione della spesa, ai sensi dell'articolo 48, comma 11, lettera c), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, la ripartizione dei proventi dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1, comma 2, è effettuata dal Ministero dell'interno secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 7. Contestualmente all'applicazione della rideterminazione della spesa, ai sensi dell'articolo 48, comma 11, lettera c), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si procederà con appositi provvedimenti alla determinazione della riduzione o dell'aumento dei trasferimenti statali da operare e da consolidare, per ciascun comune, in relazione alla differenza tra il gettito dell'addizionale di cui all'articolo 1, comma 2, e la spesa come sopra rideterminata, nonché ai relativi eventuali conguagli.

Art. 3.

1. Il Governo trasmette al Parlamento una relazione annuale sullo stato di attuazione del provvedimento, evidenziando le risorse aggiuntive acquisite dai comuni. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le modalità per l'acquisizione dei relativi dati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISCO, *Ministro delle finanze*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

Visto, il Guardasigilli: FLICK

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 76 della Costituzione:

«Art. 76. — L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo determinato e per oggetti definiti».

— Si riporta il testo dell'art. 87, primo e quinto comma, della Costituzione:

«Art. 87. — Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

(Omissis).

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

(Omissis)».

— Si riporta il testo del comma 3-bis dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, aggiunto dall'art. 1, comma 10, della legge n. 191 del 1998:

«3-bis. Il Governo è delegato ad emanare, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari, entro il 30 settembre 1998, un decreto legislativo che istituisce un'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Si applicano i principi e i criteri direttivi di cui ai commi 10 e 11 dell'art. 48 della legge 27 dicembre n. 449».

— Si riporta il testo dell'art. 48, commi 10 e 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449:

«10. Il Governo è delegato ad emanare, previo parere consultivo delle competenti commissioni parlamentari, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo che istituisce una addizionale comunale all'IRPEF, secondo i seguenti criteri e principi direttivi:

a) decorrenza a partire da un periodo di imposta comunque non anteriore a quello in corso al 1° gennaio 1998;

b) determinazione annuale dell'aliquota base, con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da emanare entro il 15 dicembre di ciascun anno, in misura tale da coprire, per l'anno di prima applicazione dell'aliquota, gli oneri delle funzioni e dei compiti effettivamente trasferiti ai comuni nel corso dell'anno precedente ai sensi del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, con corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali;

c) riduzione delle aliquote dell'IRPEF, di cui al comma 1 dell'art. 11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in una misura pari all'aliquota base dell'addizionale comunale;

d) previsione della facoltà per i comuni di variare l'aliquota dell'addizionale fino ad un massimo dello 0,5 per cento nell'arco di un triennio con un valore massimo dello 0,2 per cento annuo; il comune stabilisce la variazione dell'aliquota dell'addizionale entro il 31 ottobre di ogni anno; a valere sui redditi dell'anno successivo; è fatto obbligo ai comuni di pubblicare gli estremi essenziali relativi alla variazione dell'aliquota dell'addizionale nella *Gazzetta Ufficiale*, da accorpare possibilmente in un unico numero;

e) applicazione dell'addizionale al reddito complessivo determinato ai fini dell'IRPEF, al netto degli oneri deducibili, purché sia dovuta, per lo stesso anno, l'IRPEF, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e dei crediti di cui agli articoli 14 e 15 del citato testo unico delle imposte sui redditi, e successive modificazioni;

f) versamento in unica soluzione, con le modalità e nei termini previsti per il versamento delle ritenute e del saldo dell'IRPEF; per i redditi di lavoro dipendente e assimilati, l'addizionale è trattenuta dai sostituti di imposta all'atto della effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi; la trattenuta è determinata sulla base dell'aliquota dell'addizionale in vigore nel comune di domicilio fiscale del contribuente ed è versata al comune stesso;

g) applicazione delle disposizioni previste per l'IRPEF per la dichiarazione, la liquidazione, l'accertamento, le sanzioni, e altri aspetti non disciplinati diversamente; previsione di modalità di partecipazione alle attività di accertamento da parte dei comuni mediante scambi di informazioni e notizie utili, nonché di accertamento ed erogazione degli eventuali rimborsi di competenza a carico dei comuni.

11. I decreti di cui al comma 10, lettera b), sulla base della entità complessiva degli stanziamenti che vengono eliminati dal bilancio dello Stato per essere attribuiti alla competenza degli enti locali, determinata dai decreti di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, indicano:

a) la distribuzione sul territorio della spesa sostenuta dallo Stato per le materie trasferite;

b) la distribuzione della spesa sul territorio coerente con gli obiettivi delle leggi che disciplinano l'attività dello Stato nelle materie trasferite o comunque i criteri di ripartizione delle risorse sulla base di parametri oggettivi;

c) l'intervallo di tempo non superiore a dieci anni, entro il quale la distribuzione territoriale della spesa di cui alla lettera a), rilevata al momento del trasferimento delle funzioni ed incrementata del tasso di inflazione programmato, deve essere riportata ai valori fissati in applicazione della lettera b);

d) previsione della copertura degli oneri relativi alle funzioni e ai compiti trasferiti, relativamente alle province, mediante corrispondente aumento dei trasferimenti erariali;

e) previsione di una riduzione o di un aumento dei trasferimenti erariali ai comuni in relazione alla differenza tra il gettito dell'addizionale comunale di cui al comma 10 e le spese determinate ai sensi delle lettere a), b) e c) del presente comma».

— Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, reca: «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 28 luglio 1997.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, da ultimo modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 467:

«Art. 11 (*Determinazione dell'imposta*). — 1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

a) fino a lire 15.000.000	18,5%
b) oltre lire 15.000.000 e fino a lire 30.000.000	26,5%
c) oltre lire 30.000.000 e fino a lire 60.000.000	33,5%
d) oltre lire 60.000.000 e fino a lire 135.000.000	39,5%
e) oltre lire 135.000.000	45,5%

2. L'imposta netta è determinata operando sull'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negli articoli 12, 13 e 13-bis.

3. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti di imposta spettanti al contribuente a norma degli articoli 14 e 15. Salvo quanto disposto nel comma 3-bis, se l'ammontare dei crediti di imposta è superiore a quello dell'imposta netta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo d'imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.

3-bis. Il credito di imposta spettante a norma dell'art. 14, per la parte che trova copertura nell'ammontare delle imposte di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 105, è riconosciuto come credito limitato ed è escluso dall'applicazione dell'ultimo periodo del comma 3. Il credito limitato si considera utilizzato prima degli altri crediti di imposta ed è portato in detrazione fino a concorrenza della quota dell'imposta netta relativa agli utili per i quali è attribuito, determinata in base al rapporto tra l'ammontare di detti utili comprensivo del credito limitato e l'ammontare del reddito complessivo comprensivo del credito stesso e al lordo delle perdite di precedenti periodi di imposta ammesse in diminuzione.

3-ter. Relativamente al credito di imposta limitato di cui al comma 3-bis, il contribuente ha facoltà di avvalersi delle disposizioni dei commi 4 e 5 dell'art. 14».

Per opportuna conoscenza si riporta il testo degli articoli 10, 12, 13 e 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, e successive modificazioni, richiamati nell'art. 11, sopra riprodotto:

«Art. 10 (*Oneri deducibili*). — 1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:

a) i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione; sono in ogni caso esclusi i contributi agricoli unificati;

b) le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o di premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo; si considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito;

c) gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria;

d) gli assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti a persone indicate nell'art. 433 del codice civile;

d-bis) le somme restituite al soggetto erogatore, se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti;

e) i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge. I contributi di cui all'art. 30, comma 2, della legge 8 marzo 1989, n. 101, sono deducibili alle condizioni e nei limiti ivi stabiliti;

e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), del medesimo decreto, per un importo non superiore al 6 per cento, e comunque a lire 5 milioni, del reddito di lavoro autonomo o d'impresa dichiarato;

f) le somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali, in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dell'art. 1 della legge 30 aprile 1981, n. 178;

g) i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non governative idonee ai sensi dell'art. 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49; per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato;

h) le indennità per perdita dell'avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione d'immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione;

i) le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di 2 milioni di lire, a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana;

l) le erogazioni liberali in denaro di cui all'art. 29, comma 2, della legge 22 novembre 1988, n. 516, all'art. 21, comma 1, della legge 22 novembre 1988, n. 517, e all'art. 3, comma 2, della legge 5 ottobre 1993, n. 409, nei limiti e alle condizioni ivi previsti.

2. Le spese di cui alla lettera b) del comma 1 sono deducibili anche se sono state sostenute per le persone indicate nell'art. 433 del codice civile.

3. Gli oneri di cui alle lettere f), g) e h) del comma 1 sostenuti dalle società semplici di cui all'art. 5 si deducono dal reddito complessivo dei singoli soci nella stessa proporzione prevista nel medesimo art. 5 ai fini della imputazione del reddito. Nella stessa proporzione è deducibile, per quote costanti nel periodo d'imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi, l'imposta di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, corrisposta dalle società stesse».

«Art. 12 (*Detrazioni per carichi di famiglia*). — 1. Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia:

a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato:

1) lire 1.057.552, se il reddito complessivo non supera lire 30.000.000;

2) lire 961.552, se il reddito complessivo è superiore a lire 30.000.000 ma non a lire 60.000.000;

3) lire 889.552, se il reddito complessivo è superiore a lire 60.000.000 ma non a lire 100.000.000;

4) lire 817.552, se il reddito complessivo è superiore a lire 100.000.000;

b) per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, nonché per ogni altra persona indicata nell'art. 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, complessivamente lire 336.000 da ripartire tra coloro che hanno diritto alla detrazione in proporzione all'effettivo onere sostenuto da ciascuno.

2. Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente ed effettivamente separato, la detrazione prevista alla lettera a) del comma 1 si applica per il primo figlio e per gli altri figli si applica la detrazione prevista dalla lettera b).

3. Le detrazioni per carichi di famiglia spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi

internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a lire 5.500.000, al lordo degli oneri deducibili.

4. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste».

«Art. 13 (*Altre detrazioni*). — 1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro dipendente spetta una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro o di pensione nell'anno, anche a fronte delle spese inerenti alla produzione del reddito, secondo i seguenti importi:

a) lire 1.680.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente non supera lire 9.100.000;

b) lire 1.600.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 9.100.000 ma non a lire 9.300.000;

c) lire 1.500.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 9.300.000 ma non a lire 15.000.000;

d) lire 1.350.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 15.000.000 ma non a lire 15.300.000;

e) lire 1.250.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 15.300.000 ma non a lire 15.600.000;

f) lire 1.150.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 15.600.000 ma non a lire 15.900.000;

g) lire 1.050.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 15.900.000 ma non a lire 30.000.000;

h) lire 950.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 30.000.000 ma non a lire 40.000.000;

i) lire 850.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 40.000.000 ma non a lire 50.000.000;

l) lire 750.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 50.000.000 ma non a lire 60.000.000;

m) lire 650.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 60.000.000 ma non a lire 60.300.000;

n) lire 550.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 60.300.000 ma non a lire 70.000.000;

o) lire 450.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 70.000.000 ma non a lire 80.000.000;

p) lire 350.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 80.000.000 ma non a lire 90.000.000;

q) lire 250.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 90.000.000 ma non a lire 90.400.000;

r) lire 150.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 90.400.000 ma non a lire 100.000.000;

s) lire 100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 100.000.000.

2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto trattamenti pensionistici di importo complessivamente non superiore a lire 18.000.000 e il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, spetta una ulteriore detrazione, rapportata al periodo di pensione nell'anno, di lire 70.000.

3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'art. 49 o di impresa di cui all'art. 79, spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quella prevista dal comma 1, pari a:

a) lire 700.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa non supera lire 9.100.000;

b) lire 600.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 9.100.000 ma non a lire 9.300.000;

c) lire 500.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 9.300.000 ma non a lire 9.600.000;

d) lire 400.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 9.600.000 ma non a lire 9.900.000;

e) lire 300.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 9.900.000 ma non a lire 15.000.000;

f) lire 200.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 15.000.000 ma non a lire 30.000.000;

g) lire 100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 30.000.000 ma non a lire 60.000.000».

«Art. 13-bis (*Detrazioni per oneri*). — 1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 27 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:

a) gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati;

b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro sei mesi dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 7 milioni di lire. L'acquisto della unità immobiliare deve essere effettuato nei sei mesi antecedenti o successivi alla data della stipulazione del contratto di mutuo. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente dimora abitualmente. La detrazione spetta non oltre il periodo d'imposta nel corso del quale è variata la dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il limite di 7 milioni di lire è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La detrazione spetta, nello stesso limite complessivo e alle stesse condizioni, anche con riferimento alle somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione, alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi;

c) le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250 mila. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche, diverse da quelle indicate nell'art. 10, comma 1, lettera b), e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere. Le spese riguardanti i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si assumono integralmente. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei soggetti indicati nel precedente periodo, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, si comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli di cui, rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere b), c) ed f), e 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 85, anche se prodotti in serie e

adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie. Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico, purché prescritto dalla commissione medica locale di cui all'art. 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi in cui dal Pubblico registro automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato cancellato da detto registro, e con riferimento a un solo veicolo, nei limiti della spesa di lire trentacinque milioni o, nei casi in cui risultasse che il suddetto veicolo sia stato rubato e non ritrovato, nei limiti della spesa massima di lire trentacinque milioni da cui va detratto l'eventuale rimborso assicurativo. È consentito, alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in quattro quote annuali costanti e di pari importo. Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo. Si considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito, salvo che il datore di lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta;

d) le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone indicate nell'art. 433 del codice civile e di affiliati o affiliati, per importo non superiore a 1 milione di lire per ciascuna di esse;

e) le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali;

f) i premi per assicurazioni sulla vita del contribuente, i premi per le assicurazioni contro gli infortuni e i contributi previdenziali non obbligatori per legge, per importo complessivamente non superiore a lire 2 milioni e 500 mila. La detrazione relativa ai premi per assicurazioni sulla vita è ammessa a condizione che il contratto di assicurazione abbia durata non inferiore a cinque anni dalla sua stipulazione e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima. In caso di riscatto dell'assicurazione nel corso del quinquennio, l'ammontare dei premi per i quali si è fruito della detrazione d'imposta costituisce reddito soggetto a tassazione a norma dell'art. 18 e l'imposta è determinata applicando un'aliquota non superiore al 22 per cento; in tale caso l'impresa assicuratrice deve operare, sulla somma corrisposta al contribuente, una ritenuta a titolo di acconto commisurata all'ammontare complessivo dei premi riscossi con l'aliquota stabilita dall'art. 11 per il primo scaglione di reddito. Per i lavoratori dipendenti si tiene conto, ai fini del limite di lire 2 milioni e 500 mila, anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta;

g) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni culturali e ambientali, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con il competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze. La detrazione non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi. L'Amministrazione per i beni culturali ed ambientali dà immediata comunicazione al competente ufficio delle entrate del Ministero delle finanze delle violazioni che comportano la perdita del diritto alla detrazione; dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi;

h) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'art. 1

della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative culturali devono essere autorizzate, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni culturali e ambientali, che deve approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni liberali fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi indicati nella presente lettera e controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato, o delle regioni e degli enti locali territoriali, nel caso di attività o manifestazioni in cui essi siano direttamente coinvolti, e sono destinate ad un fondo da utilizzare per le attività culturali previste per l'anno successivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali comunica, entro il 31 marzo di ciascun anno, al centro informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze l'elenco nominativo dei soggetti erogatori, nonché l'ammontare delle erogazioni effettuate entro il 31 dicembre dell'anno precedente;

h-bis) il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione, ai soggetti e per le attività di cui alla lettera h);

i) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalità dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato;

i-bis) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), nonché i contributi associativi, per importo non superiore a 2 milioni e 500 mila lire, versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'art. 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. La detrazione è consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni e contributi sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalità idonee a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

l-bis) Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 22 per cento per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici per importi compresi tra 500.000 e 50 milioni di lire effettuate mediante versamento bancario o postale.

l-ter. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro delle Comunità europee, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti, a partire dal 10 gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità e le condizioni alle quali è subordinata la detrazione di cui al presente comma.

2. Per gli oneri indicati alle lettere *c)*, *e)* e *f)* del comma 1 la detrazione spetta anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'art. 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, fermo restando, per gli oneri di cui alla lettera *f)*, il limite complessivo ivi stabilito.

3. Per gli oneri di cui alle lettere *a)*, *g)*, *h)*, *h-bis)*, *i)* ed *i-bis)* del comma 1 sostenuti dalle società semplici di cui all'art. 5 la detrazione spetta ai singoli soci nella stessa proporzione prevista nel menzionato art. 5 ai fini della imputazione del reddito».

— Si riporta il testo dell'art. 14 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, da ultimo modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 467:

«Art. 14 (*Credito di imposta per gli utili distribuiti da società ed enti*). — 1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione dalle società o dagli enti indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 87, al contribuente è attribuito un credito d'imposta pari al 58,73 per cento dell'ammontare degli utili stessi nei limiti in cui esso trova copertura nell'ammontare delle imposte di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 105.

2. Nel caso di distribuzione di utili in natura il credito di imposta è determinato in relazione al valore normale degli stessi alla data in cui sono stati posti in pagamento.

3. Relativamente agli utili percepiti dalle società, associazioni e imprese indicate nell'art. 5, il credito di imposta spetta ai singoli soci, associati o partecipanti nella proporzione ivi stabilita.

4. Ai soli fini della applicazione dell'imposta, l'ammontare del credito di imposta è computato in aumento del reddito complessivo.

5. La detrazione del credito di imposta, deve essere richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui gli utili sono stati percepiti e non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione degli utili nella dichiarazione presentata. Se nella dichiarazione è stato omesso soltanto il computo del credito di imposta in aumento del reddito complessivo, l'ufficio delle imposte può procedere alla correzione anche in sede di liquidazione dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi.

6. Il credito di imposta spetta anche quando gli utili percepiti sono tassati separatamente ai sensi dell'art. 16; in questo caso il suo ammontare è computato in aumento degli utili e si detrae dalla relativa imposta determinata a norma dell'art. 18.

6-bis. Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti non spetta, limitatamente agli utili, la cui distribuzione è stata deliberata anteriormente alla data di acquisto, ai soggetti che acquistano dai fondi comuni di investimento di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, o dalle società di investimento a capitale variabile (SICAV), di cui al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, azioni o quote di partecipazione nelle società o enti indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 87 del presente testo unico.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori, ai soci fondatori, agli amministratori e ai dipendenti della società o dell'ente e per quelle spettanti in base ai contratti di associazione in partecipazione e ai contratti indicati nel primo comma dell'art. 2554 del codice civile, né per i compensi per prestazioni di lavoro corrisposti sotto forma di partecipazione agli utili e per gli utili di cui alla lettera *g)* del comma 1 dell'art. 41.

7-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per gli utili percepiti dall'usufruttuario allorché la costituzione o la cessione del diritto di usufrutto sono state poste in essere da soggetti non residenti, privi nel territorio dello Stato di una stabile organizzazione».

— Si riporta il testo dell'art. 15 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917:

«Art. 15 (*Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero*). — 1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall'imposta netta fino alla concorrenza della quota d'imposta italiana corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero e il reddito complessivo al lordo delle perdite di precedenti periodi di imposta ammesse in diminuzione.

2. Se concorrono redditi prodotti in più Stati esteri la detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato.

3. La detrazione deve essere richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui le imposte estere sono state pagate a titolo definitivo. Se l'imposta dovuta in Italia per il periodo d'imposta nel quale il reddito estero ha concorso a formare la base imponibile è stata già liquidata, si procede a nuova liquidazione tenendo conto anche dell'eventuale maggior reddito estero e la detrazione si opera dall'imposta dovuta per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione nella quale è stata chiesta. Se è già decorso il termine per l'accertamento la detrazione è limitata alla quota dell'imposta estera proporzionale all'ammontare del reddito prodotto all'estero acquisito a tassazione in Italia.

4. La detrazione non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all'estero nella dichiarazione presentata.

5. Per le imposte pagate all'estero dalle società, associazioni e imprese indicate nell'art. 5 la detrazione spetta ai singoli soci, associati o partecipanti nella proporzione ivi stabilita».

— Si riporta il testo dell'art. 46 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come da ultimo modificato dall'art. 1 del D.Lgs. n. 314 del 2 settembre 1997:

«Art. 46 (*Redditi da lavoro dipendente*). — 1. Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro.

2. Costituiscono, altresì, redditi di lavoro dipendente:

- a) le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati;
- b) le somme di cui all'art. 429, ultimo comma, del codice di procedura civile».

Si riporta, per opportuna conoscenza, il testo dell'art. 429, ultimo comma, del codice di procedura civile, sopra citato:

«Il giudice, quando pronuncia la sentenza di condanna al pagamento di somme di danaro per crediti di lavoro, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito, condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto».

— Si riporta il testo dell'art. 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 314 del 2 settembre 1997:

«Art. 47 (*Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente*). — 1. Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente:

a) i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca;

b) le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;

c) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante;

d) le remunerazioni dei sacerdoti, di cui agli articoli 24, 33 lettera a), e 34 della legge 20 maggio 1985, n. 222, nonché le congrue e i supplementi di congrua di cui all'art. 33, primo comma, della legge 26 luglio 1974, n. 343;

e) i compensi per l'attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, del personale di cui all'art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del personale di cui all'art. 6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 1, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

f) le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni nonché i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza ad esclusione di quelli che per legge debbono essere riversati allo Stato;

g) le indennità di cui all'art. 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e all'art. 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816 nonché i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni e l'assegno del Presidente della Repubblica;

h) le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso;

h-bis) le prestazioni comunque erogate in forma di trattamento periodico ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni;

i) gli altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente né capitale né lavoro, compresi quelli indicati alle lettere h) e i) del comma 1 dell'art. 10 tra gli oneri deducibili ed esclusi quelli indicati alla lettera c) del comma 1 dell'art. 41;

l) i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative.

2. I redditi di cui alla lettera a) del comma 1 sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente a condizione che la cooperativa sia iscritta nel registro prefettizio o nello schedario generale della cooperazione, che nel suo statuto siano inderogabilmente indicati i principi della mutualità stabiliti dalla legge e che tali principi siano effettivamente osservati.

3. Per i redditi indicati alle lettere e), f), g), h) e i) del comma 1 l'assimilazione ai redditi di lavoro dipendente non comporta le detrazioni previste dall'art. 13».

— Si riporta il testo dell'art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, come da ultimo modificato dall'art. 7 del D.Lgs. n. 314 del 1997 e dall'art. 21, comma 11, della legge n. 449 del 1997:

«Art. 23 (*Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente*). — 1. Gli enti e le società indicati nell'art. 87, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le società e associazioni indicate nell'art. 5 del predetto testo unico e le persone fisiche che esercitano imprese commerciali, ai sensi dell'art. 51 del citato testo unico, o imprese agricole, le persone fisiche che esercitano arti e professioni nonché il condominio quale sostituto d'imposta, i quali corrispondono somme e valori di cui all'art. 48 dello stesso testo unico, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti valori non trovi capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituto è tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta.

2. La ritenuta da operare è determinata:

a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori, di cui all'art. 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi quelli indicati alle successive lettere b) e c), corrisposti in ciascun periodo di paga, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando al periodo di paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito ed effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13, del citato testo unico, rapportate al periodo stesso. Le detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del citato testo unico sono effettuate se il percipiente dichiara di avervi diritto, indica le condi-

zioni di spettanza e si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni. La dichiarazione ha effetto anche per i periodi di imposta successivi;

b) sulle mensilità aggiuntive e sui compensi della stessa natura, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando a mese i corrispondenti scaglioni annui di reddito;

c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti di cui all'art. 16, comma 1, lettera b), del citato testo unico, con i criteri di cui all'art. 18, dello stesso testo unico, intendendo per reddito complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente corrisposti dal sostituto al sostituto nel biennio precedente;

d) sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto e delle indennità equipollenti e delle altre indennità e somme di cui all'art. 16, comma 1, lettera a), del citato testo unico con i criteri di cui all'art. 17 dello stesso testo unico;

e) sulla parte imponibile delle somme e dei valori di cui all'art. 48, del citato testo unico, non compresi nell'art. 16, comma 1, lettera a), dello stesso testo unico, corrisposti agli eredi del lavoratore dipendente, con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito.

3. I soggetti indicati nel comma 1 devono effettuare, entro il 28 febbraio dell'anno successivo e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione, il conguaglio tra le ritenute operate sulle somme e i valori di cui alle lettere a) e b) del comma 2, nonché sui compensi e le indennità di cui all'art. 47, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comunicati al sostituto entro il 12 gennaio dell'anno successivo, e l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo conto delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del citato testo unico, e di quelle eventualmente spettanti a norma dell'art. 13-bis dello stesso testo unico per oneri a fronte dei quali il datore di lavoro ha effettuato trattenute, nonché, limitatamente agli oneri di cui alle lettere c) e f) dello stesso articolo, per erogazioni in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali. In caso di incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno entro il 28 febbraio dell'anno successivo, il sostituto può dichiarare per iscritto al sostituto di volergli versare l'importo corrispondente alle ritenute ancora dovute, ovvero, di autorizzarlo a effettuare il prelievo sulle retribuzioni dei periodi di paga successivi al secondo dello stesso periodo di imposta. Sugli importi di cui è differito il pagamento si applica l'interesse in ragione dell'1 per cento mensile, che è trattenuto e versato nei termini e con le modalità previste per le somme cui si riferisce. L'importo che al termine del periodo d'imposta non è stato trattenuto per cessazione del rapporto di lavoro o per incapienza delle retribuzioni deve essere comunicato all'interessato che deve provvedere al versamento entro il 15 gennaio dell'anno successivo. Qualora le comunicazioni delle indennità e dei compensi di cui all'art. 47, comma 1, lettera b), del citato testo unico pervengano al sostituto oltre il termine del 12 gennaio del periodo d'imposta successivo, di esse lo stesso terrà conto ai fini delle operazioni di conguaglio del periodo d'imposta successivo. Se alla formazione del reddito di lavoro dipendente concorrono somme o valori prodotti all'estero le imposte ivi pagate a titolo definitivo sono ammesse in detrazione fino a concorrenza dell'imposta relativa ai predetti redditi prodotti all'estero. La disposizione del periodo precedente si applica anche nell'ipotesi in cui le somme o i valori prodotti all'estero abbiano concorso a formare il reddito di lavoro dipendente in periodi d'imposta precedenti. Se concorrono redditi prodotti in più Stati esteri la detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato.

4. Ai fini del compimento delle operazioni di conguaglio di fine anno il sostituto può chiedere al sostituto di tenere conto anche dei redditi di lavoro dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente, percepiti nel corso di precedenti rapporti intrattenuti. A tal fine il sostituto deve consegnare al sostituto d'imposta, entro il 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati percepiti, la certificazione unica concernente i redditi di lavoro dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente, erogati da altri soggetti, compresi quelli erogati da soggetti non obbligati ad effettuare le ritenute. Alla consegna della suddetta certificazione unica il sosti-

tuito deve anche comunicare al sostituto quale delle opzioni previste al comma precedente intende adottare in caso di incapacienza delle retribuzioni a subire il prelievo delle imposte. La presente disposizione non si applica ai soggetti che corrispondono trattamenti pensionistici.

5. (Comma abrogato)».

— Si riporta il testo dell'art. 29 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, come da ultimo modificato dall'art. 7 del D.Lgs. n. 314 del 1997:

«Art. 29 (Ritenuta sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato). — 1. Le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che corrispondono le somme e i valori di cui all'art. 23, devono effettuare all'atto del pagamento una ritenuta diretta in acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti. La ritenuta è operata con le seguenti modalità:

a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori, di cui all'art. 48, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi quelli indicati alle successive lettere b) e c), aventi carattere fisso e continuativo, con i criteri e le modalità di cui al comma 2 dell'art. 23;

b) sulle mensilità aggiuntive e sui compensi della stessa natura, nonché su ogni altra somma o valore diversi da quelli di cui alla lettera a) e sulla parte imponibile delle indennità di cui all'art. 48, commi 5, 6, 7 e 8, del citato testo unico, con la aliquota applicabile allo scaglione di reddito più elevato della categoria o classe di stipendio del percipiente all'atto del pagamento o, in mancanza, con l'aliquota del primo scaglione di reddito;

c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti di cui all'art. 16, comma 1, lettera b), del citato testo unico, con i criteri di cui all'art. 18, dello stesso testo unico, intendendo per reddito complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente corrisposti dal sostituto al sostituito nel biennio precedente;

d) sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto e delle indennità equipollenti e delle altre indennità e somme di cui all'art. 16, comma 1, lettera a), del citato testo unico, con i criteri di cui all'art. 17 dello stesso testo unico;

e) sulla parte imponibile delle somme e valori di cui all'art. 48, del citato testo unico, non compresi nell'art. 16, comma 1, lettera a), dello stesso testo unico, corrisposti agli eredi, con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito.

2. Gli uffici che dispongono il pagamento di emolumenti aventi carattere fisso e continuativo devono effettuare entro il 28 febbraio o entro due mesi dalla data di cessazione del rapporto, se questa è anteriore all'anno, il conguaglio di cui al comma 3 dell'art. 23, con le modalità in esso stabilite. A tal fine, all'inizio del rapporto, il sostituto deve specificare quale delle opzioni previste al comma 2 dell'art. 23 intende adottare in caso di incapacienza delle retribuzioni a subire il prelievo delle imposte. Ai fini delle operazioni di conguaglio i soggetti e gli altri organi che corrispondono compensi e retribuzioni non aventi carattere fisso e continuativo devono comunicare ai predetti uffici, entro la fine dell'anno e, comunque, non oltre il 12 gennaio dell'anno successivo, l'ammontare delle somme corrisposte, l'importo degli eventuali contributi previdenziali e assistenziali, compresi quelli a carico del datore di lavoro e le ritenute effettuate. Per le somme e i valori a carattere ricorrente la comunicazione deve essere effettuata su supporto magnetico secondo specifiche tecniche approvate con apposito decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze. Qualora, alla data di cessazione del rapporto di lavoro, l'ammontare degli emolumenti dovuti non consenta la integrale applicazione della ritenuta di conguaglio, la differenza è recuperata mediante ritenuta sulle competenze di altra natura che siano liquidate anche da altro soggetto in dipendenza del cessato rapporto di lavoro. Si applicano anche le disposizioni dell'art. 23, comma 4.

3. Le amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato e della Corte costituzionale, nonché della Presidenza della Repubblica e degli organi legislativi delle regioni a statuto speciale, che corrispondono le somme e i valori di cui al comma 1, effettuano, all'atto del pagamento, una ritenuta d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con i criteri indicati nello stesso comma. Le medesime amministrazioni, all'atto del pagamento delle indennità e degli assegni vitalizi di cui all'art. 47, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, applicano una ritenuta a titolo

di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, commisurata alla parte imponibile di dette indennità e assegni, con le aliquote determinate secondo i criteri indicati nel comma 1. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2.

4. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui valori di cui ai commi precedenti non trovi capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituto è tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta.

5. Le amministrazioni di cui al comma 1, e quelle di cui al comma 3, che corrispondono i compensi e le altre somme di cui agli articoli 24, 25, 25-bis e 28 effettuano all'atto del pagamento le ritenute stabilite dalle disposizioni stesse».

— Si riporta il testo dell'art. 7-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, come da ultimo modificato dall'art. 7 del D.Lgs. n. 314 del 1997:

«Art. 7-bis (Certificazioni dei sostituti d'imposta). — 1. I soggetti indicati nel titolo III del presente decreto che corrispondono somme e valori soggetti a ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello stesso titolo devono rilasciare una apposita certificazione unica anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) attestante l'ammontare complessivo delle dette somme e valori, l'ammontare delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché gli altri dati stabiliti con il decreto di cui all'art. 8, comma 1, secondo periodo. La certificazione è unica anche ai fini dei contributi dovuti agli altri enti e casse previdenziali; con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sono stabilite le relative modalità di attuazione. La certificazione unica sostituisce quelle previste ai fini contributivi.

2. I certificati, sottoscritti anche mediante sistemi di elaborazione automatica, sono consegnati agli interessati entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti ovvero entro dodici giorni dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del rapporto di lavoro. Nelle ipotesi di cui all'art. 27 il certificato può essere sostituito dalla copia della comunicazione prevista dagli articoli 7, 8, 9 e 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745».

— Si riporta il testo dell'art. 44 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, come da ultimo modificato dall'art. 5 del D.P.R. n. 787 del 1980:

«Art. 44 (Partecipazione dei comuni all'accertamento). — I comuni partecipano all'accertamento dei redditi delle persone fisiche secondo le disposizioni del presente articolo e di quello successivo.

I centri di servizio devono trasmettere ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi, entro il 31 dicembre dell'anno in cui sono pervenute, le copie delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche ai sensi dell'art. 2; gli uffici delle imposte devono trasmettere ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi, entro il 1° luglio dell'anno in cui scade il termine per l'accertamento, le proprie proposte di accertamento in rettifica o di ufficio a persone fisiche, nonché quelle relative agli accertamenti integrativi o modificativi di cui al terzo comma dell'art. 43.

Il comune di domicilio fiscale del contribuente, avvalendosi della collaborazione del consiglio tributario se istituito, può segnalare all'ufficio delle imposte dirette qualsiasi integrazione degli elementi contenuti nelle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche ai sensi dell'art. 2, indicando dati, fatti ed elementi rilevanti e fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla. A tal fine il comune può prendere visione presso gli uffici delle imposte degli allegati alle dichiarazioni già trasmesse in copia dall'ufficio stesso. Dati, fatti ed elementi rilevanti, provati da idonea documentazione, possono essere segnalati dal comune anche nel caso di omissione della dichiarazione.

Il comune di domicilio fiscale del contribuente per il quale l'ufficio delle imposte ha comunicato proposta di accertamento ai sensi del secondo comma può inoltre proporre l'aumento degli imponibili, indicando, per ciascuna categoria di redditi, dati, fatti ed elementi rilevanti per la determinazione del maggiore imponibile e fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla. La proposta di aumento adottata con deliberazione della giunta comunale, sentito il consiglio tributario se istituito, deve pervenire all'ufficio delle im-

ste, a pena di decadenza, nel termine di novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma. La deliberazione della giunta comunale è immediatamente esecutiva.

Le proposte di accertamento dell'ufficio delle imposte e le proposte di aumento del comune devono essere accompagnate da un elenco in duplice copia. Una delle copie, datata e sottoscritta, viene restituita in segno di ricevuta all'ufficio mittente.

Decorso il termine di novanta giorni di cui al quarto comma l'ufficio delle imposte provvede alla notificazione degli accertamenti per i quali o non siano intervenute proposte di aumento da parte dei comuni o le proposte del comune siano state accolte dall'ufficio stesso.

Le proposte di aumento non condivise dall'ufficio delle imposte devono essere trasmesse a cura dello stesso, con le proprie deduzioni, all'apposita commissione operante presso ciascun ufficio, la quale determina gli imponibili da accertare. Se la commissione non delibera entro quarantacinque giorni dalla trasmissione della proposta, l'ufficio delle imposte provvede all'accertamento dell'imponibile già determinato.

Il comune per gli adempimenti previsti dal terzo e quarto comma può richiedere dati e notizie alle amministrazioni ed enti pubblici che hanno obbligo di rispondere gratuitamente».

— Si riporta il testo dell'art. 8 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281:

«Art. 8 (*Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata*). — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali; locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisa la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno».

— Si riporta il testo dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal presente decreto:

«Art. 17 (*Oggetto*). — 1. I contribuenti titolari di partita IVA esequono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva.

2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi:

a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all'art. 74;

c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;

d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

d-bis) (*soppressa*);

e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;

f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'art. 20;

h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato dall'art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.

2-bis. Non sono ammessi alla compensazione di cui al comma 2 i crediti ed i debiti relativi all'imposta sul valore aggiunto da parte delle società e degli enti che si avvalgono della procedura di compensazione della predetta imposta a norma dell'ultimo comma dell'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

Il testo della sopra riportata lettera d-bis), ora soppressa, dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, era il seguente:

«d-bis) all'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dall'art. 1, comma 10, della legge n. 191 del 16 giugno 1998:

«Art. 7. — 1. Ai fini della attuazione dei decreti legislativi di cui agli articoli 1, 3 e 4 e con le scadenze temporali e modalità dagli stessi previste, alla puntuale individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire, alla loro ripartizione tra le regioni e tra regioni ed enti locali ed ai conseguenti trasferimenti si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati e il Ministro del tesoro. Il trasferimento dei beni e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto alle competenze trasferite e al contempo deve comportare la parallela soppressione o il ridimensionamento dell'amministrazione statale periferica, in rapporto ad eventuali compiti residui.

2. Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1 è acquisito il parere della commissione di cui all'art. 5, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-città e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunità montane. Sugli schemi, inoltre, sono sentiti gli organismi rappresentativi degli enti locali funzionali ed è assicurata la consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. I pareri devono essere espressi entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine i decreti possono comunque essere emanati.

3. Al riordino delle strutture di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), si provvede, con le modalità e i criteri di cui al comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall'art. 13, comma 1, della presente legge, entro novanta giorni dalla adozione di ciascun decreto di attuazione di cui al comma 1 del presente articolo. Per i regolamenti di riordino, il parere del Consiglio di Stato è richiesto entro cinquantacinque giorni ed è reso entro trenta giorni

dalla richiesta. In ogni caso, trascorso inutilmente il termine di novanta giorni, il regolamento è adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. In sede di prima emanazione gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere della Commissione di cui all'art. 5, entro trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso tale termine i regolamenti possono essere comunque emanati.

3-bis. Il Governo è delegato ad emanare, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari, entro il 30 settembre 1998, un decreto legislativo che istituisce un'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Si applicano i principi e i criteri direttivi di cui ai commi 10 e 11 dell'art. 48 della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

— Si riporta il testo dell'art. 48, comma 12, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che integra il disposto dell'art. 7 della legge n. 59 del 1997:

«12. I decreti di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, disciplinano altresì le modalità di copertura degli oneri relativi alle funzioni e ai compiti trasferiti fino alla entrata in vigore dei decreti di cui al comma 10, lettera b)».

— Il testo dell'art. 48, commi 10 e 11, della legge n. 449 del 1997 è riportato nelle note alle premesse.

98G0412

DECRETO LEGISLATIVO 5 ottobre 1998, n. 361.

Istituzione del servizio consultivo ed ispettivo tributario, a norma degli articoli 11 e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, con il quale il Governo è stato delegato ad emanare decreti legislativi volti a razionalizzare l'ordinamento, fra l'altro, dei Ministeri;

Visto, altresì, l'articolo 12, comma 1, lettere g), p) e r), della legge 15 marzo 1997, n. 59, che prevedono, rispettivamente, quali principi e criteri direttivi, la riallocazione di funzioni e di uffici esistenti, idonei strumenti di coordinamento fra uffici, anche istituendo centri interservizi all'interno di ciascuna amministrazione, nonché l'organizzazione di strutture secondo criteri di flessibilità, per consentire sia lo svolgimento di compiti permanenti, sia il perseguimento di specifici obiettivi e missioni;

Visto l'articolo 1, comma 12, della legge 16 giugno 1998, n. 191, che ha fissato al 31 gennaio 1999 il termine entro il quale deve essere esercitata la delega legislativa di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 24 aprile 1980, n. 146;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 giugno 1998;

Acquisito il parere della commissione parlamentare istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 settembre 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Istituzione e compiti del servizio

1. All'articolo 9 della legge 24 aprile 1980, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma, le parole: «degli ispettori tributari» sono sostituite dalle seguenti: «consultivo ed ispettivo tributario»;

b) nel secondo comma:

1) all'alinea, le parole: «centrale degli ispettori tributari» sono sostituite dalle seguenti: «svolge i seguenti compiti»;

2) prima della lettera a), è inserita la seguente: «0a) elabora studi di politica economica e tributaria e di analisi fiscale in conformità agli indirizzi stabiliti dal Ministro delle finanze, per la definizione, da parte del Governo e del Ministro stesso, degli obiettivi e dei programmi da attuare, anche ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonché ai fini della programmazione sistematica dell'attività antievasione; formula proposte riguardanti le stesse materie, nonché volte alla predisposizione ed attuazione dei programmi di accerciamento»;

3) alla lettera a), le parole da: «dei direttori regionali» a: «di zona della Guardia di finanza» sono sostituite dalle seguenti: «dei dirigenti ministeriali e degli ufficiali della Guardia di finanza con incarichi di comando»;

4) la lettera d) è soppressa;

c) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Il servizio comunica agli uffici dell'amministrazione finanziaria i dati acquisiti, nonché i risultati delle verifiche eseguite, affinché ne tengano conto nei procedimenti di accertamento delle imposte.».

Art. 2.

Composizione del servizio

1. All'articolo 10 della legge 24 aprile 1980, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Essi sono scelti tra i funzionari dell'amministrazione finanziaria e delle altre pubbliche amministrazioni con qualifica non inferiore a dirigente, tra il personale di

cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, con qualifica non inferiore a magistrato di appello o equiparata, e tra soggetti non appartenenti alla pubblica amministrazione, ai quali tutti siano riconosciute elevate competenze ed esperienza professionale in una o più delle discipline finanziarie, tributarie, economiche, statistiche, contabili ed aziendalistiche. La suddivisione tra le varie categorie di provenienza è determinata con decreto del Ministro delle finanze.»;

b) nel quarto comma:

1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Per la durata dell'incarico di esperto si applica l'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'articolo 13 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.»;

2) al secondo periodo, dopo le parole: «n. 392,» sono inserite le seguenti: «o da amministrazioni pubbliche,»; nello stesso periodo, dopo le parole: «fuori ruolo» sono inserite le seguenti: «, o in posizione equivalente,».

Art. 3.

Organi del servizio

1. All'articolo 11 della legge 24 aprile 1980, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) prima del primo comma è inserito il seguente: «Il servizio è articolato in due sezioni, la prima per l'attività di controllo di cui alle lettere a), b), c) e d-bis) del secondo comma dell'articolo 9; la seconda per l'attività di studi ed analisi economico-scientifici di cui alle lettere 0a) e d-bis); dello stesso secondo comma dell'articolo 9. Ciascuna sezione del servizio svolge le funzioni ed i compiti, nell'ambito di settori organici di materie, stabiliti annualmente, conformemente alle direttive emanate dal Ministro. Gli esperti sono assegnati a ciascuna sezione con decreto ministeriale.»;

b) nel primo comma, le parole: «degli ispettori tributari» sono soppresse;

c) nel secondo comma, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Le funzioni di coordinatore della sezione per l'attività di studi ed analisi sono assegnate dal Ministro ad un esperto appartenente alla stessa sezione. Il direttore del servizio è preposto all'amministrazione del personale nonché alla esecuzione delle deliberazioni del comitato di coordinamento; provvede alla gestione delle spese del servizio nei limiti delle somme stanziare nell'apposita unità previsionale di base 1.1.1.3 di pertinenza del centro di responsabilità, Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro, dello stato di previsione del Ministero delle finanze, o altra corrispondente unità per i periodi successivi.»;

d) nel terzo comma, primo periodo, le parole: «sette ispettori eletti dagli ispettori stessi» sono sostituite dalle seguenti: «otto esperti eletti dagli esperti stessi»; nello stesso comma, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Ad esso parteci-

pano, altresì, con voto consultivo, il direttore dell'ufficio centrale del bilancio, nonché otto membri nominati con decreto del Ministro fra i direttori degli uffici centrali posti alle dirette dipendenze del segretario generale, o fra i direttori centrali dei dipartimenti. Con tale decreto è disciplinata la partecipazione alle sedute di ciascuno dei membri nominati in correlazione con gli argomenti trattati, oppure in sostituzione del segretario generale o del direttore generale del dipartimento di rispettiva appartenenza; in ogni caso, nell'adozione delle deliberazioni, non può partecipare al voto più di un membro del comitato appartenente a ciascun dipartimento o ufficio di corrispondente livello.»;

e) il quarto comma è sostituito dal seguente: «Il comitato di coordinamento svolge i seguenti compiti:

a) sulla base delle direttive del Ministro delle finanze, adotta i criteri per la programmazione ed il coordinamento dell'attività degli esperti;

b) riferisce periodicamente al Ministro sull'attività svolta dal servizio, previa relazione del coordinatore della seconda sezione, per quanto riguarda l'attività specifica;

c) esamina i risultati delle relazioni predisposte dagli esperti a norma delle lettere a), b), c) e d-bis) del secondo comma dell'articolo 9, trasmettendole con il proprio parere agli uffici finanziari competenti;

d) formula proposte al Ministro per la programmazione sistematica dell'attività antievasione e per la predisposizione dei programmi di accertamento di cui al secondo comma dell'articolo 9;

e) propone altresì l'adozione di provvedimenti a carico del personale dell'amministrazione finanziaria responsabile di violazioni penali o irregolarità amministrative rilevate nell'espletamento dell'attività di controllo.»;

f) nel quinto comma:

1) al secondo periodo, le parole: «centrale degli ispettori tributari» sono soppresse; nello stesso periodo, le parole: «al servizio stesso» sono sostituite dalle seguenti: «alle rispettive sezioni»;

2) nel terzo periodo, le parole: «centrale degli ispettori tributari» sono soppresse;

g) nel sesto comma, primo periodo, sono aggiunte in fine, le seguenti parole: «, salvo gli esperti a tempo parziale assegnati alla seconda sezione, il cui incarico è disciplinato dai commi 56 e seguenti dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.»;

h) nel settimo comma, le parole: «agli ispettori tributari» sono sostituite dalle seguenti: «agli esperti appartenenti alla prima sezione»;

i) dopo il settimo comma è aggiunto il seguente: «Il Ministro delle finanze, con decreti da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce norme per il funzionamento del servizio.».

Art. 4.

Trattamento economico del personale del servizio

1. All'articolo 12 della legge 24 aprile 1980, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente: «Agli esperti nominati tra soggetti non appartenenti alla pubblica amministrazione compete il trattamento economico del dirigente di prima fascia del ruolo unico di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Agli esperti nominati tra soggetti appartenenti alla pubblica amministrazione e tra il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, con trattamento economico di provenienza inferiore a quello di cui al periodo precedente, è attribuito per la durata dell'incarico un assegno integrativo pari alla differenza tra il trattamento economico predetto e quello fruito nella posizione di provenienza. Quest'ultimo trattamento viene conservato qualora sia di maggiore importo.»;

b) il terzo comma è sostituito dal seguente: «La stessa indennità compete ai soggetti di cui all'articolo 11, non appartenenti al servizio.»;

c) il sesto comma è abrogato.

Art. 5.

Norme di coordinamento e disposizioni abrogate

1. Negli articoli da 9 a 12 della legge 24 aprile 1980, n. 146, come modificati dal presente decreto, le parole: «ispettore» e «ispettori», ovunque ricorrano, sono sostituite, rispettivamente, dalle parole: «esperto» e «esperti».

2. È abrogato l'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, ed ogni altra disposizione incompatibile con il presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISCO, *Ministro delle finanze*

Visto, il Guardasigilli: FLICK

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il testo dell'art. 11, comma 1, lettera a), del 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 17 marzo 1997, è il seguente:

«Art. 11. — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 gennaio 1999, uno o più decreti legislativi diretti a:

a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonché di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo».

— Il testo dell'art. 12, comma 1, lettere g), p) e r), della legge n. 59 del 1997 è il seguente:

«Art. 12. — 1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 11 il Governo si atterrà, oltreché ai principi generali desumibili dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a)-f) (omissis);

g) eliminare le duplicazioni organizzative e funzionali, sia all'interno di ciascuna amministrazione, sia fra di esse, sia tra organi amministrativi e organi tecnici, con eventuale trasferimento, riallocazione o unificazione delle funzioni e degli uffici esistenti, e ridisegnare le strutture di primo livello, anche mediante istituzione di dipartimenti o di amministrazioni ad ordinamento autonomo o di agenzie e aziende, anche risultanti dalla aggregazione di uffici di diverse amministrazioni, sulla base di criteri di omogeneità, di complementarità e di organicità;

h)-o) (omissis);

p) garantire la speditezza dell'azione amministrativa e il superamento della frammentazione delle procedure, anche attraverso opportune modalità e idonei strumenti di coordinamento tra uffici, anche istituendo i centri interservizi, sia all'interno di ciascuna amministrazione, sia fra le diverse amministrazioni; razionalizzare gli organi collegiali esistenti anche mediante soppressione, accorpamento e riduzione del numero dei componenti;

q) (omissis);

r) organizzare le strutture secondo criteri di flessibilità, per consentire sia lo svolgimento dei compiti permanenti, sia il perseguimento di specifici obiettivi e missioni».

— La legge 16 giugno 1998, n. 191, recante: «Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica», è stata pubblicata nel supplemento ordinario n. 110 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 20 giugno 1998.

— La legge 24 aprile 1980, n. 146, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980)» è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 28 aprile 1980.

— La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 18 agosto 1990.

— Il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, recante: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421» è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1993.

— Il testo dell'art. 5 della legge n. 59 del 1997 è il seguente:

«Art. 5. — 1. È istituita una commissione parlamentare, composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari.

2. La commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'ufficio di presidenza. La commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'ufficio di presidenza. Sino alla costituzione della commissione, il parere, ove occorra, viene espresso dalle competenti commissioni parlamentari.

3. Alle spese necessarie per il funzionamento della commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.

4. La commissione:

a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;

b) verifica periodicamente lo stato di attuazione delle riforme previste dalla presente legge e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere».

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 9 della legge n. 146/1980, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 9. — Nell'ambito dell'amministrazione finanziaria è istituito, alle dirette dipendenze del Ministro delle finanze il servizio centrale consultivo ed ispettivo tributario.

Il servizio svolge i seguenti compiti:

0a) elabora studi di politica economica e tributaria e di analisi fiscale in conformità agli indirizzi stabiliti dal Ministro delle finanze, per la definizione, da parte del Governo e del Ministro stesso, degli obiettivi e dei programmi da attuare, anche ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonché ai fini della programmazione sistematica dell'attività antievasione; formula proposte riguardanti le stesse materie, nonché volte alla predisposizione ed attuazione dei programmi di accertamento;

a) controlla, sulla base di direttive emanate dal Ministro delle finanze, sentite le competenti commissioni parlamentari, l'attività di verifica e accertamento di uffici espressamente individuati in base ad elementi oggettivi nella direttiva stessa, avvalendosi anche dei dirigenti ministeriali e degli ufficiali della Guardia di finanza con incarichi di comando; controlla, altresì, sulla base di direttive emanate dal Ministro delle finanze, le verifiche eseguite dalla Guardia di finanza;

b) al fine del migliore espletamento dei controlli di cui alla precedente lettera a), può, in via straordinaria, eseguire verifiche e controlli ed intervenire nelle verifiche in corso di svolgimento da parte degli uffici e della Guardia di finanza;

c) provvede, in via straordinaria, alle verifiche ed ai controlli relativi a contribuenti nei confronti dei quali sussiste un fondato sospetto di evasione di grandi proporzioni;

d) (soppressa);

d-bis) esprime pareri su specifiche questioni sottoposte al suo esame dal Ministro delle finanze.

Il servizio comunica agli uffici dell'amministrazione finanziaria i dati acquisiti, nonché i risultati delle verifiche eseguite, affinché ne tengano conto nei procedimenti di accertamento delle imposte».

— Il testo degli articoli 3 e 14 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 42), pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1993, è il seguente:

«Art. 3 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità). — 1. Gli organi di Governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da

attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare:

a) decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;

b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;

d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;

e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;

f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;

g) gli altri atti indicati dal presente decreto.

2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto ad opera di specifiche disposizioni legislative.

4. Le amministrazioni pubbliche, i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro».

«Art. 14 (Indirizzo politico-amministrativo). — 1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 3, comma 1. A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti di cui all'art. 16:

a) definisce obiettivi, priorità, piani e programmi da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione;

b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti definiti ai sensi della lettera a), l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), del presente decreto, ivi comprese quelle di cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le modalità previste dal medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresì conto dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi del comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni, con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato dall'autorità di Governo competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è determinato, in attuazione dell'art. 12, comma 1, lettera n), della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravii di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilità,

degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagiati, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consistente in un unico emolumento, è sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la costituzione e la disciplina dei Gabinetti dei Ministri e delle segreterie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.

3. Il Ministro non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il Ministro può fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente competente, che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico, il Ministro può nominare, salvi i casi di urgenza previa contestazione, un commissario *ad acta*, dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 3, lettera p) della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta altresì salvo quanto previsto dall'art. 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'art. 10 del relativo regolamento emanato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di annullamento ministeriale per motivi di legittimità.

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 10 della legge n. 146/1980, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 10. — Al servizio sono assegnati non più di cinquanta esperti.

Essi sono scelti tra i funzionari dell'amministrazione finanziaria e delle altre pubbliche amministrazioni con qualifica non inferiore a dirigente, tra il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, con qualifica non inferiore a magistrato di appello o equiparata, e tra soggetti non appartenenti alla pubblica amministrazione, ai quali tutti siano riconosciute elevate competenze ed esperienza professionale in una o più delle discipline finanziarie, tributarie, economiche, statistiche, contabili ed aziendalistiche. La suddivisione tra le varie categorie di provenienza è determinata con decreto del Ministro delle finanze.

Gli esperti sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle finanze, sentito il Consiglio superiore delle finanze.

Per la durata dell'incarico di esperto si applica l'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 13, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Gli esperti provenienti dal personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, o da amministrazioni pubbliche, sono collocati fuori ruolo, o in posizione equivalente, per la durata dell'incarico.

I posti lasciati scoperti dagli esperti provenienti dalle pubbliche amministrazioni sono considerati disponibili ai fini delle promozioni da conferire».

— La legge 24 maggio 1951, n. 392 (Distinzione dei magistrati secondo le funzioni. Trattamento economico della magistratura nonché dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato), è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 14 giugno 1951.

— Il testo dell'art. 19 del D.Lgs. n. 29 del 1993 come modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 82 dell'8 aprile 1998, è il seguente:

«Art. 19 (*Incarichi di funzioni dirigenziali*). — 1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacità professionale del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza, applicando di norma il criterio

della rotazione degli incarichi. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'art. 2103, primo comma, del codice civile in relazione all'equivalenza di mansioni.

2. Tutti gli incarichi di direzione degli uffici delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti a tempo determinato, secondo le disposizioni del presente articolo. Gli incarichi hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a sette anni, con facoltà di rinnovo. Il trattamento economico è regolato ai sensi dell'art. 24 ed ha carattere onnicomprensivo.

3. Gli incarichi di segretario generale di Ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'art. 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.

4. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'art. 23 o, in misura non superiore ad un terzo, a dirigenti del medesimo ruolo unico ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.

5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, con decreto del dirigente generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c).

6. Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono essere conferiti con contratto a tempo determinato, e con le medesime procedure, entro il limite del 5 per cento dei dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e del 5 per cento di quelli appartenenti alla seconda fascia, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata del contratto, i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

7. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui ai commi precedenti sono revocati nelle ipotesi di responsabilità dirigenziale per inosservanza delle direttive generali e per i risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione, disciplinate dall'art. 21, ovvero nel caso di risoluzione consensuale del contratto individuale di cui al comma 2 dell'art. 24.

8. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui al comma 3 possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati entro novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo. Decorso tale termine, gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza.

9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 è data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.

10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento. Le modalità per l'utilizzazione dei predetti dirigenti sono stabilite con il regolamento di cui all'art. 23, comma 3.

11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri nonché per le amministrazioni che esercitano com-

potenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti è demandata ai rispettivi ordinamenti.

12. Per il personale di cui all'art. 2, comma 4, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuerà ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore».

Note all'art. 3:

— Il testo dell'art. 11 della legge n. 146/1986, come modificato dal presente decreto è il seguente:

«Art. 11. — *Il servizio è articolato in due sezioni, la prima per l'attività di controllo di cui alle lettere a), b), c) e d-bis) del secondo comma dell'art. 9, la seconda per l'attività di studi ed analisi economico-scientifici di cui alle lettere 0a) e d-bis) dello stesso secondo comma dell'art. 9. Ciascuna sezione del servizio svolge le funzioni ed i compiti, nell'ambito di settori organici di materie, stabiliti annualmente, conformemente alle direttive emanate dal Ministro. Gli esperti sono assegnati a ciascuna sezione con decreto ministeriale.*

Organi di servizio sono il direttore del servizio e il comitato di coordinamento.

Le funzioni di direttore del servizio sono assegnate dal Ministro, ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ad un esperto scelto nell'ambito di una terna indicata dagli esperti. *Le funzioni di coordinatore della sezione per l'attività di studi ed analisi sono assegnate dal Ministro ad un esperto appartenente alla stessa sezione. Il direttore del servizio è preposto all'amministrazione del personale nonché alla esecuzione delle deliberazioni del comitato di coordinamento; provvede alla gestione delle spese del servizio nei limiti delle somme stanziare nell'apposita unità previsionale di base 1.1.1.3 di pertinenza del centro di responsabilità, Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro, dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, o altra corrispondente unità per i periodi successivi.*

Il comitato di coordinamento è composto dal direttore del servizio, che lo presiede, da otto esperti eletti dagli esperti stessi, dal segretario generale del Ministero delle finanze, dal comandante generale della Guardia di finanza o, in sua sostituzione, da un ufficiale generale di tale Corpo, dai direttori generali dei dipartimenti, dal direttore generale dei Monopoli di Stato, dal direttore generale degli affari generali e del personale, dal direttore dell'ufficio del coordinamento legislativo. *Ad esso partecipano, altresì, con voto consultivo, il direttore dell'Ufficio centrale del bilancio, nonché otto membri nominati con decreto del Ministro fra i direttori degli uffici centrali posti alle dirette dipendenze del segretario generale, o fra i direttori centrali dei dipartimenti. Con tale decreto è disciplinata la partecipazione alle sedute di ciascuno dei membri nominati in correlazione con gli argomenti trattati, oppure in sostituzione del segretario generale o del direttore generale del dipartimento di rispettiva appartenenza; in ogni caso, nell'adozione delle deliberazioni, non può partecipare al voto più di un membro del comitato appartenente a ciascun dipartimento o ufficio di corrispondente livello.*

Il comitato di coordinamento svolge i seguenti compiti:

a) sulla base delle direttive del Ministro delle finanze, adotta i criteri per la programmazione ed il coordinamento dell'attività degli esperti;

b) riferisce periodicamente al Ministro sull'attività svolta dal servizio, previa relazione del coordinatore della seconda sezione, per quanto riguarda l'attività specifica;

c) esamina i risultati delle relazioni predisposte dagli esperti a norma delle lettere a), b), c) e d-bis) del secondo comma dell'art. 9, trasmettendole con il proprio parere agli uffici finanziari competenti;

d) formula proposte al Ministro per la programmazione sistematica dell'attività antievasione e per la predisposizione dei programmi di accertamento di cui al secondo comma dell'art. 9;

e) propone altresì l'adozione di provvedimenti a carico del personale dell'amministrazione finanziaria responsabile di violazioni penali o irregolarità amministrative rilevate nell'espletamento dell'attività di controllo.

Gli esperti esercitano le funzioni di cui alla lettera a) del secondo comma dell'art. 9 con i poteri di vigilanza e di controllo attribuiti al personale direttivo dell'amministrazione finanziaria e quelle di cui

alle successive lettere b) e c) dello stesso comma con i poteri attribuiti all'amministrazione finanziaria dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dalle altre leggi di imposta.

L'autorizzazione prevista dall'art. 32, primo comma, n. 7), e dall'art. 33, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e dall'art. 51, secondo comma, n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è rilasciata dal direttore del servizio anche per i funzionari dell'amministrazione finanziaria, con qualifica non inferiore a quella di funzionario tributario, assegnati alle rispettive sezioni. Le aziende e istituti di credito e l'amministrazione postale sono tenuti a informare i clienti dei controlli ad essi relativi effettuati dal servizio.

Gli esperti devono osservare il segreto d'ufficio ed astenersi relativamente ad affari nei quali essi stessi o loro parenti od affini hanno interesse; non possono esercitare attività professionali o di consulenza né ricoprire uffici pubblici di qualsiasi natura, salvo gli esperti a tempo parziale assegnati alla seconda sezione, il cui incarico è disciplinato dai commi 56 e seguenti dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. L'osservanza delle incompatibilità è causa di decadenza dall'incarico.

Fermo restando l'espletamento dei compiti di istituto, agli esperti appartenenti alla prima sezione possono essere affidati per un periodo di tempo determinato, con provvedimento del Ministro delle finanze, sentito il comitato di coordinamento, specifici incarichi di studio e di consulenza.

Il Ministro delle finanze, con decreti da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce norme per il funzionamento del servizio».

— I commi 56 e seguenti dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1996, concernono il rapporto di lavoro a tempo parziale nelle pubbliche amministrazioni.

— Il testo dell'art. 17, comma 4-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988, è il seguente:

«4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali».

Note all'art. 4:

— Il testo dell'art. 12 della legge n. 146/1980, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 12. — *Agli esperti nominati tra soggetti non appartenenti alla pubblica amministrazione compete il trattamento economico pari a quello complessivo di dirigente di prima fascia del ruolo unico di cui all'art. 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Agli esperti nominati tra soggetti appartenenti alla pubblica amministrazione e tra il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, con trattamento economico di provenienza inferiore a quello di cui al periodo precedente, è attribuito per la durata dell'incarico un assegno integrativo pari alla differenza tra il trattamento economico predetto e quello fruito nella posizione di provenienza. Quest'ultimo trattamento viene conservato qualora sia di maggiore importo.*

In aggiunta al trattamento di cui al precedente comma viene corrisposta agli esperti una speciale indennità di funzione non pensionabile di importo pari allo stipendio di dirigente generale livello C. L'indennità è corrisposta anche sulla tredicesima mensilità.

La stessa indennità compete ai soggetti che partecipano al comitato di coordinamento di cui al precedente art. 11, non appartenenti al servizio.

Al servizio sono addetti non più di duecento impiegati designati con decreto del Ministro delle finanze per una metà tra il personale appartenente alla carriera direttiva dell'amministrazione finanziaria e per l'altra metà alla carriera di concetto della stessa amministrazione. Ad essi viene corrisposta una speciale indennità di funzione non pensionabile pari al cinquanta per cento della retribuzione percepita, con esclusione dell'indennità integrativa speciale e dell'assegno temporaneo di cui alla legge 19 luglio 1977, n. 412.

Nell'esercizio di attività di verifica indicate nelle lettere *b)* e *c)* del secondo comma dell'art. 9 ciascun *esperto* può richiedere la collaborazione di ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza collocati, dal comando generale in un contingente stabilito annualmente con decreto del Ministro delle finanze. L'esperto nella richiesta deve indicare il periodo di tempo durante il quale intende avvalersi della collaborazione».

— Il testo dell'art. 23 del D.Lgs. n. 29 del 1993 come sostituito dall'art. 15 del D.Lgs. n. 80 del 1998 è il seguente:

«Art. 23 (*Ruolo unico dei dirigenti*). — 1. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il ruolo unico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, articolato in due fasce. La distinzione in fasce ha rilievo agli effetti del trattamento economico e, limitatamente a quanto previsto dall'art. 19, ai fini del conferimento degli incarichi di dirigenza generale.

2. Nella prima fascia del ruolo unico sono inseriti in sede di prima applicazione del presente decreto i dirigenti generali in servizio alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3 e, successivamente, i dirigenti che abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali ai sensi dell'art. 19 per un tempo pari ad almeno a cinque anni, senza essere incorsi nelle misure previste dall'art. 21, comma 2, per le ipotesi di responsabilità dirigenziale. Nella seconda fascia sono inseriti gli altri dirigenti in servizio alla medesima data e i dirigenti reclutati attraverso i meccanismi di accesso di cui all'art. 28.

3. Con regolamento da emanare, entro il 31 luglio 1998, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di costituzione e tenuta del ruolo unico, articolato in modo da garantire la necessaria specificità tecnica, nonché le modalità dei concorsi per l'accesso alla dirigenza di cui all'art. 28. Il regolamento disciplina altresì le modalità di elezione del componente del comitato di garanti di cui all'art. 21, comma 3.

4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri cura una banca dati informatica contenente i dati curricolari e professionali di ciascun dirigente, al fine di promuovere la mobilità e l'interscambio professionale degli stessi fra amministrazioni statali, amministrazioni centrali e locali, organismi ed enti internazionali e dell'Unione europea».

— La legge 24 maggio 1951, n. 392 (Distinzione dei magistrati secondo le funzioni. Trattamento economico della magistratura nonché dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato), è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 14 giugno 1951.

Note all'art. 5:

— Gli articoli da 9 a 12 della legge n. 146 del 1980, come modificati dal presente decreto, sono riportati nelle note precedenti.

— Il testo del comma 3 dell'art. 7, del D.L. 8 agosto 1996, n. 437 (Disposizioni urgenti in materia di imposizione diretta ed indiretta, di funzionalità dell'amministrazione finanziaria, di gestioni fuori bilancio, di fondi previdenziali e di contenzioso tributario), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 26 agosto 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, abrogato dal presente decreto è il seguente:

«3. La suddivisione nelle categorie di provenienza di cui all'art. 10 della legge 24 aprile 1980, n. 146, è determinata con decreto del Ministro delle finanze».

98G0413

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
28 settembre 1998.

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Casal di Principe.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 23 dicembre 1996, registrato alla Corte dei conti in data 31 dicembre 1996, con il quale, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Casal di Principe (Caserta) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero e risanamento complessivo dell'istituzione locale e della realtà sociale, ancora segnate dalla malavita organizzata;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 529, convertito, senza modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 108;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 settembre 1998;

Decreta:

La durata dello scioglimento del consiglio comunale di Casal di Principe (Caserta), fissata in diciotto mesi, è prorogata per il periodo di sei mesi.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 1998
Registro n. 2 Interno, foglio n. 324

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Casal di Principe (Caserta) è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica in data 23 dicembre 1996, registrato alla Corte dei conti in data 31 dicembre 1996, per la durata di mesi diciotto, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 21, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

Il comune di Casal di Principe è sito nell'agro aversano, zona ad elevato indice criminale, e nel suo territorio sono sorte, ed hanno tuttora sede, alcune tra le più pericolose ed efferate organizzazioni criminali.

Per effetto dell'avvenuto scioglimento, la gestione dell'ente è stata affidata alla commissione straordinaria che ha perseguito l'obiettivo del ripristino della legalità, nonostante il clima di sostanziale ostilità.

Invero, come evidenziato dal predetto di Caserta con relazione in data 5 settembre 1998, dalle risultanze degli interventi di risanamento effettuati dalla commissione, emerge che la radicata situazione di illegalità che ha permeato per lunghi anni la gestione politico-amministrativa del comune di Casal di Principe e lo stato di degrado ambientale e culturale, che caratterizza il territorio e lo stesso tessuto sociale del paese, ostacolano l'azione di recupero dell'amministrazione della cosa pubblica, ai criteri di legalità e di buon andamento, assolutamente disattesi dal disciolto consiglio comunale.

In particolare, nell'ambito territoriale del comune si riscontra ancora un diffuso sentimento di indifferenza, corrispondente, nel concreto, ad una latente resistenza al rispetto delle regole della vita civile; in siffatto contesto, la criminalità organizzata potrebbe facilmente avvantaggiarsi, attivando nuove forme di pressione e condizionamento.

Nel clima caratterizzato dalle rappresentate difficoltà ambientali, che esplicano forti effetti frenanti sul piano operativo, l'azione di recupero della commissione è stata indirizzata a dar corso e propulsione a numerose procedure per la realizzazione di opere e servizi primari, nonché per il trasferimento all'ente degli immobili confiscati ad elementi di spicco della criminalità organizzata. L'organo straordinario ha, inoltre, provveduto ad adottare gli atti necessari per regolare il pagamento, da parte dei cittadini, del consumo idrico.

È stato, altresì, rilevato come il consistente finanziamento, già ottenuto per la realizzazione di importanti e primarie opere pubbliche, nonché per il compimento del programma operativo «Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno d'Italia», costituisca una occasione troppo appetibile per la criminalità organizzata che, allo stato attuale, ha ancora la capacità di condizionare in maniera determinante l'istituzione locale.

La commissione ha anche posto in luce come l'ente, a seguito dell'assegnazione in via temporanea di personale amministrativo e tecnico, richiesta ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 529, convertito, senza modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 108, abbia manifestato sintomi di accresciuta efficienza.

È necessario, pertanto, che quanto sinora avviato dall'organo straordinario sia condotto ad uno stato di avanzamento tale da evitare che si verifichino, nell'approssimarsi del rinnovo elettorale, distorsioni o manipolazioni o che, in definitiva, si possa facilmente ricostituire l'intreccio perverso tra malavita locale, imprenditoria e forze politiche.

Considerata la non riscontrabilità di significativi segnali di risveglio di una dialettica politico-sociale contrastante con la cultura malavita o constatata l'insufficiente partecipazione sociale al processo di rinnovamento e bonifica avviato nell'amministrazione di Casal di Principe, il conseguimento dell'obiettivo di complessivo recupero richiede la disponibilità di un maggior lasso di tempo.

Per le suesposte considerazioni, si ritiene necessario un ulteriore intervento dello Stato per assicurare il buon andamento della amministrazione di Casal di Principe ed il regolare funzionamento dei servizi ad essa affidati, mediante l'applicazione dell'istituto della proroga della gestione commissariale, finalizzato a garantire la rispondenza dell'azione amministrativa alle esigenze della collettività e la fattiva incidenza sulla tutela degli interessi primari, nonché a consentire l'effettuazione di nuove elezioni libere da ogni condizionamento malavitoso.

La valutazione della situazione in concreto riscontrata in relazione alla persistenza dell'influenza criminale, forte del suo consolidato insediamento, rende necessario che il periodo della gestione commissariale sia protratto di ulteriori sei mesi.

Ritenuto, pertanto, che — alla stregua della relazione del prefetto di Caserta, che si intende qui integralmente richiamate — ricorrano le condizioni per l'applicazione dell'art. 2 del decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 529, convertito, senza modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 108, si formula rituale proposta per la proroga della durata dello scioglimento del consiglio comunale di Casal di Principe (Caserta) per il periodo di sei mesi.

Roma, 24 settembre 1998

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

98A8951

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1998.

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Lascari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 31 ottobre 1997, registrato alla Corte dei conti in data 4 novembre 1997, con il quale, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Lascari (Palermo) per la durata di dodici mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero e risanamento complessivo dell'istituzione locale e della realtà sociale, ancora segnate dalla malavita organizzata;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 529, convertito, senza modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 108;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 settembre 1998 alla quale è stato debitamente invitato il Presidente della regione siciliana;

Decreta:

La durata dello scioglimento del consiglio comunale di Lascari (Palermo), fissata in dodici mesi, è prorogata per il periodo di dodici mesi.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 1998
Registro n. 2 Interno, foglio n. 325

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Lascari (Palermo) è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica in data 31 ottobre 1997, registrato alla Corte dei conti in data 4 novembre 1997, per la durata di mesi dodici, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

Dalle risultanze degli interventi di risanamento effettuati emerge, come evidenziato dal prefetto di Palermo con relazione in data 3 settembre 1998, che la radicata situazione di illegalità, che ha permeato per lunghi anni la gestione politico-amministrativa del comune di Lascari ed il degrado ambientale e culturale, che caratterizza il territorio e lo stesso tessuto sociale del paese, sono di ostacolo all'azione di recupero dell'amministrazione della cosa pubblica ai criteri di legalità e di buon andamento, assolutamente disattesi dal disciolto consiglio comunale.

In considerazione delle difficoltà che caratterizzano il descritto contesto, l'opera di risanamento avviata dalla commissione straordinaria necessita di un maggior lasso di tempo per venire a maturazione.

Assume particolare rilievo la circostanza che alcuni settori dello stesso apparato burocratico dell'ente, talvolta con comportamenti dilatori ed ostruzionistici, abbiano opposto una certa resistenza al ripristino della legalità. Proprio per corrispondere alle legittime aspettative della comunità locale, segnatamente nel settore delle opere pubbliche e dell'edilizia privata, si è resa necessaria la nomina, quali consulenti di fiducia, di tecnici di altri comuni con il compito di seguire da vicino l'attività dell'ufficio tecnico dell'ente.

In tale contesto appare di tutta evidenza la necessità che sia l'organo straordinario a portare a compimento la rideterminazione, già avviata, della nuova pianta organica e delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale, a garanzia del rispetto dei principi di trasparenza e legalità.

Anche in campo urbanistico, pur essendo stati avviati interventi di primaria importanza per la cittadinanza nel settore dell'edilizia scolastica, nella rete fognaria e nella raccolta dei rifiuti, tesi ad elaborare le direttive per un riordino urbanistico rispondente alle reali esigenze territoriali, è necessario che la commissione definisca la procedura di rielaborazione del piano regolatore generale.

Al fine di arginare il fenomeno diffuso della tossicodipendenza, la commissione, dopo aver conferito apposito incarico ad un sociologo, ha recentemente approvato un progetto volto anche al recupero dei soggetti tossicodipendenti.

Particolare rilievo assume, altresì, la vicenda relativa alla gestione di una cava di proprietà comunale, la cui attività estrattiva venne concessa all'amministrazione comunale *pro-tempore* ad una società a fronte di un canone assolutamente irrisorio e senza la previsione di un adeguamento automatico dello stesso, con evidenti danni economici all'erario del comune. Peraltro, essendo in corso indagini a carico dei componenti della predetta società in quanto indiziati mafiosi, potrebbe verificarsi l'opportunità di rescindere il contratto.

Il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica ha espresso parere favorevole alla proroga della gestione commissariale al fine di consentire l'approvazione dei nuovi strumenti urbanistici e di assicurare le condizioni affinché la comunità di Lascari possa esprimere, attraverso gli organi rappresentativi, la propria libera determinazione ed il programma di rinnovamento al di fuori di possibili condizionamenti da parte delle organizzazioni criminali ancora presenti sul territorio.

Invero, accertamenti ancora in corso, che coinvolgono personaggi direttamente o indirettamente interessati alla passata amministrazione comunale, evidenziano che, attualmente, la situazione ambientale del comune di Lascari non è molto dissimile da quella registrata al tempo dell'adozione del provvedimento di scioglimento.

Per le suesposte considerazioni, si ritiene necessario un ulteriore intervento dello Stato per assicurare il buon andamento della amministrazione di Lascari ed il regolare funzionamento dei servizi ad essa affidati, mediante l'applicazione dell'istituto della proroga della gestione commissariale, finalizzata a garantire la rispondenza dell'azione amministrativa alle esigenze della collettività e la fattiva tutela degli interessi primari, nonchè a consentire l'effettuazione di nuove elezioni libere da ogni condizionamento malavitoso.

La valutazione della situazione in concreto riscontrata in relazione alla persistenza dell'influenza criminale, il cui insediamento appare consolidato, rende necessario che il periodo della gestione commissariale sia protratto di ulteriori dodici mesi.

Ritenuto, pertanto, che — alla stregua della relazione del prefetto di Palermo, che si intende qui integralmente richiamata — ricorrano le condizioni per l'applicazione dell'art. 2 del decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 529, convertito, senza modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 108, si formula rituale proposta per la proroga della durata dello scioglimento del consiglio comunale di Lascari (Palermo) per il periodo di dodici mesi.

Roma, 24 settembre 1998

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

98A8952

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
28 settembre 1998.

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Pollina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 31 ottobre 1997, registrato alla Corte dei conti in data 4 novembre 1997, con il quale, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Pollina (Palermo) per la durata di dodici mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero e risanamento complessivo dell'istituzione locale e della realtà sociale, ancora segnate dalla malavita organizzata;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 529, convertito, senza modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 108;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 settembre 1998 alla quale è stato debitamente invitato il Presidente della regione siciliana;

Decreta:

La durata dello scioglimento del consiglio comunale di Pollina (Palermo), fissata in dodici mesi, è prorogata per il periodo di dodici mesi.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1998

SCÀLFARO

PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri

NAPOLITANO, Ministro dell'interno

*Registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 1998
Registro n. 2 Interno, foglio n. 323*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Pollina (Palermo) è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica in data 31 ottobre 1997, registrato alla Corte dei conti in data 4 novembre 1997, per la durata di mesi dodici, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

Dalle risultanze degli interventi di risanamento effettuati emerge, come evidenziato dal prefetto di Palermo con relazione in data 3 settembre 1998, che la radicata situazione di illegalità, che ha permeato per lunghi anni la gestione politico-amministrativa del comune di Pollina ed il degrado ambientale e culturale, che caratterizza il territorio e lo stesso tessuto sociale del paese, sono di ostacolo all'azione di recupero dell'amministrazione della cosa pubblica ai criteri di legalità e di buon andamento, assolutamente disattesi dal disciolto consiglio comunale.

In considerazione delle difficoltà che caratterizzano il descritto contesto, l'opera di risanamento avviata dalla commissione straordinaria necessita di un maggior lasso di tempo per venire a maturazione.

Infatti, l'ostile reazione di ambienti contrari al ripristino dei criteri di legalità nella gestione politico-amministrativa dell'ente, chiaramente correlata a scelte operative della commissione straordinaria, evidenzia una latente resistenza a livello locale al rispetto delle regole della vita civile, nonché il perdurante interesse della criminalità organizzata, che potrebbe attivare nuove forme di pressione e condizionamento.

Sintomatici sono gli atti intimidatori, per i quali sono in corso accertamenti da parte dei competenti organi, e gli esposti anonimi tendenti a screditare, con informazioni palesemente infondate, il prestigio dell'organo straordinario.

Malgrado le rappresentate difficoltà ambientali ed operative l'azione di recupero della commissione è stata costantemente indirizzata a risolvere le problematiche attinenti alla quasi totalità dei servizi, nei quali si erano manifestati i principali aspetti di crisi.

In particolare, l'organo straordinario ha provveduto a rideterminare la nuova pianta organica del personale dipendente e si è attivamente adoperato per sbloccare l'erogazione dei fondi previsti per il recupero del centro storico, danneggiato dal sisma del 1993.

Nel settore urbanistico, è stata particolarmente intensificata l'attività della commissione edilizia comunale e sono state adottate alcune necessarie modifiche ed integrazioni al vigente regolamento edilizio, per adeguarlo alla normativa in materia.

Sono state, altresì, esitate favorevolmente e rilasciate alcune concessioni edilizie in sanatoria per pratiche definitivamente istruite.

È stato, inoltre, conferito l'incarico ad un professionista per l'adeguamento alle norme antinfortunistiche degli edifici comunali.

La commissione, al fine di risolvere situazioni di particolare delicatezza, ha anche proceduto alla nomina di un professionista di fiducia con il compito di seguire, in modo particolare, l'iter relativo all'adozione del nuovo piano regolatore generale ed è, infine, pervenuta all'adozione del «Piano agricolo e forestale» quale variante al vigente strumento urbanistico. La scelta si è resa necessaria per soddisfare le numerose e pressanti richieste di certificazione relative all'individuazione delle aree boschive.

In materia di appalti, la stessa ha proceduto ad alcuni affidamenti, per risolvere situazioni di particolare urgenza, quali la costruzione di loculi cimiteriali, il potenziamento dell'impianto di pubblica illuminazione ed il rifacimento del solaio di copertura della scuola elementare.

Sono state, inoltre, adottate le opportune iniziative per la meccanizzazione delle procedure relative al servizio dei rilevamenti del consumo e del pagamento dell'acqua potabile.

È necessario che gli interventi avviati, che hanno già ottenuto apprezzabili risultati, siano portati a compimento attraverso la proroga della durata del provvedimento di scioglimento degli organi elettivi.

In particolare, è indispensabile consentire il completamento della procedura di approvazione del nuovo piano regolatore generale, al fine di garantire che il fondamentale strumento urbanistico risponda a criteri di trasparenza e legalità e non venga procrastinato nel tempo, con i prevedibili disastri urbanistici e la vanificazione dell'opera di ripresa e risanamento dell'ente.

Il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica ha espresso parere favorevole alla proroga della gestione commissariale al fine di assicurare le condizioni affinché la comunità di Pollina possa esprimere, attraverso gli organi rappresentativi, la propria libera determinazione ed il programma di rinnovamento al di fuori di possibili condizionamenti da parte delle organizzazioni criminali presenti sul territorio.

Invero, accertamenti ancora in corso, che coinvolgono personaggi direttamente o indirettamente interessati alla passata amministrazione comunale, evidenziano che, attualmente, la situazione ambientale del comune di Pollina non è molto dissimile rispetto a quella registrata al tempo dell'adozione del provvedimento di scioglimento.

Per le suesposte considerazioni, si ritiene necessario un ulteriore intervento dello Stato per assicurare il buon andamento della amministrazione di Pollina ed il regolare funzionamento dei servizi ad essa affidati, mediante l'applicazione dell'istituto della proroga della gestione commissariale, finalizzata a garantire la rispondenza dell'azione amministrativa alle esigenze della collettività e la fattiva tutela degli interessi primari, nonché a consentire l'effettuazione di nuove elezioni libere da ogni condizionamento malavitoso.

La valutazione della situazione in concreto riscontrata in relazione alla persistenza dell'influenza criminale, il cui insediamento appare consolidato, rende necessario che il periodo della gestione commissariale sia protratto di ulteriori dodici mesi.

Ritenuto, pertanto, che — alla stregua della relazione del prefetto di Palermo, che si intende qui integralmente richiamata — ricorrano le condizioni per l'applicazione dell'art. 2 del decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 529, convertito, senza modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 108, si formula rituale proposta per la proroga della durata dello scioglimento del consiglio comunale di Pollina (Palermo) per il periodo di dodici mesi.

Roma, 24 settembre 1998

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

98A8953

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 29 settembre 1998.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea denominata «Battaglia navale».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto presidenziale 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62, che autorizza il Ministro delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

Visto il regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto l'art. 11, commi 2 e 3 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito nella legge 24 febbraio 1994, n. 133;

Ritenuto che deve essere indetta una lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Battaglia navale» in attuazione dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e che ai sensi dell'art. 6 della legge n. 62/1990 e dell'art. 3 del regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/1991 ne devono essere stabiliti i criteri e le modalità di effettuazione;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Decreta:

Art. 1.

È indetta con inizio dal 1° ottobre 1998 la lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Battaglia navale».

Art. 2.

Vengono messi in vendita n. 40.000.000 di biglietti la cui facciata anteriore riproduce la denominazione della lotteria, l'immagine di una battaglia navale delimitata verticalmente dai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 e orizzontalmente dalle lettere A, B, C e D, la scritta «Jolly da un miliardo» e il prezzo di vendita al pubblico. Sul lato destro del biglietto è situata l'area del gioco, costituita da tre caselle ricoperte da speciale vernice asportabile mediante raschiatura sulla quale è stampata la dicitura «gratta qui»; sotto l'area del gioco è impressa la numerazione sequenziale per la individuazione del blocchetto e dei biglietti che vi sono contenuti; è inoltre presente un rettangolo, anch'esso ricoperto da speciale vernice con la scritta «attenzione! non grattare qui» destinato al codice di validazione.

Nella parte posteriore del biglietto sono indicate le categorie dei premi ed il premio corrispondente a ciascuna di esse, il regolamento del gioco nonché le modalità per ottenere il pagamento del premio.

Art. 3.

Il prezzo di ciascun biglietto è di L. 2.000.

Art. 4.

Gli acquirenti del biglietto possono conoscere immediatamente la vincita scoprendo, mediante raschiatura nell'area di gioco, il gruppo, costituito da una lettera e da un numero, che individua il rettangolo nel quale si trova una nave contrassegnata dal numero della relativa categoria di premio.

Art. 5.

La massa premi ammonta a L. 34.800.000.000. Sono previste otto categorie di premi corrispondenti al simbolo vincente indicato a fianco di ciascuna di esse:

categoria 1^a n. 10 premi di L. 50.000.000 - simbolo vincente: nave contrassegnata da 1;

categoria 2^a n. 50 premi di L. 10.000.000 - simbolo vincente: nave contrassegnata da 2;

categoria 3^a n. 480 premi di L. 3.000.000 - simbolo vincente: nave contrassegnata da 3;

categoria 4^a n. 80.000 premi di L. 100.000 - simbolo vincente: nave contrassegnata da 4;

categoria 5^a n. 80.000 premi di L. 50.000 - simbolo vincente: nave contrassegnata da 5;

categoria 6^a n. 400.000 premi di L. 10.000 - simbolo vincente: nave contrassegnata da 6;

categoria 7^a n. 800.000 premi di L. 5.000 - simbolo vincente: nave contrassegnata da 7;

categoria 8^a n. 5.680.000 premi di L. 2.000 - simbolo vincente: nave contrassegnata da 8.

Inoltre è previsto un premio di L. 1.000.000.000, da attribuire a chi rinvenga nell'area di gioco il «jolly» costituito dalla «Rosa dei Venti».

I premi di L. 2.000 vengono corrisposti, sempreché l'acquirente non ne chieda il pagamento in denaro, mediante cessione di altro o di altri biglietti della stessa lotteria; il premio o i premi saranno altresì corrisposti in denaro nell'eventualità che il biglietto vincente detto o detti premi sia l'ultimo nella disponibilità del venditore.

Art. 6.

Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del regolamento approvato con decreto ministeriale 12 febbraio 1991, n. 183, il pagamento dei premi di 1^a, 2^a, 3^a categoria e del «jolly» va richiesto all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che provvede ad effettuarlo nel termine di trenta giorni dalla presentazione del biglietto vincente.

I biglietti vincenti debbono essere integri ed in originale escluso qualsiasi equipollente, presentati o fatti pervenire, a rischio del possessore, all'Amministrazione

autonoma dei monopoli di Stato - Piazza Mastai, 11 - 00153 Roma, accompagnati da domanda in bollo contenente le generalità dell'esibitore e l'indicazione della modalità prescelta per il pagamento fra quelle previste dal regolamento di contabilità generale dello Stato.

I biglietti vincenti, inoltre, devono riportare integro il rettangolo con la scritta «Attenzione non grattare qui», in caso di raschiatura, anche parziale, del rettangolo destinato al codice di validazione si determina la nullità del biglietto e, quindi, della vincita.

Con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria, dalla quale decorreranno quarantacinque giorni entro i quali, a pena di decadenza, dovrà essere chiesto il pagamento dei premi di cui al comma 1.

I premi non richiesti entro il termine di cui al precedente comma saranno devoluti allo Stato.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1 del citato regolamento n. 183/1991 per i premi di 4^a, 5^a, 6^a, 7^a e 8^a categoria si prescinde dalle suindicate modalità ed il pagamento è effettuato immediatamente al portatore del biglietto vincente dal venditore di tale biglietto.

Art. 7.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite, se ne ravvisasse la necessità, verranno emessi ulteriori biglietti per lotti che comprendono, in proporzione, il numero dei premi di cui al precedente art. 5.

Art. 8.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato garantisce attraverso un sistema di stampa computerizzato, la certezza di inserimento dei premi previsti dal presente decreto secondo criteri programmati che conducano all'assoluta casualità dell'assemblaggio dei biglietti stampati, le cui caratteristiche produttive dovranno escludere ogni esplorabilità degli elementi grafici da parte di chicchessia ed in qualunque modo; garantisce altresì che ogni biglietto contenga impressi gli elementi elettronici e grafici atti a determinarne la validità in caso di vincita.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 1998

Il direttore generale: CUTRUPI

*Registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 1998
Registro n. 1 Monopoli di Stato, foglio n. 101*

98A8954

DECRETO 13 ottobre 1998.

Determinazione della competenza territoriale degli uffici delle entrate a base circoscrizionale di Verona.

**IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE**

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze, ed in particolare l'art. 7, commi 10, lettera *b*), e 11, che prevedono l'istituzione degli uffici delle entrate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, recante il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze, ed in particolare l'art. 41, che disciplina i compiti e le attribuzioni degli uffici delle entrate, stabilendo, fra l'altro, che nei comuni a maggior sviluppo demografico ed economico possono essere istituiti uffici delle entrate a base circoscrizionale, la cui competenza può essere estesa anche a comuni limitrofi;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1996, n. 700, recante il regolamento per l'individuazione degli uffici dell'Amministrazione finanziaria di livello dirigenziale non generale, nel quale vengono, tra l'altro, individuati gli uffici delle entrate, ivi compresi quelli a base circoscrizionale;

Visto l'art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale n. 700 del 1996, che demanda la determinazione della competenza territoriale dei predetti uffici a base circoscrizionale a successivi decreti del Ministro delle finanze;

Visto l'art. 16, comma 1, lettera *c*), del decreto legislativo n. 29 del 1993, così come sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, che individua tra le funzioni dei dirigenti generali anche l'adozione di atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Considerato che tra gli atti riguardanti l'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale devono ricomprendersi anche quelli volti a determinare la competenza territoriale dei menzionati uffici a base circoscrizionale;

Considerato che, tra i previsti uffici a base circoscrizionale, sono di prossima attivazione quelli di Verona;

Considerato che l'istituzione di uffici delle entrate a base circoscrizionale nei maggiori centri urbani risponde alla finalità di facilitare l'accesso del pubblico agli uffici ed esige quindi che gli stessi trovino sistemazione in punti diversi del territorio di competenza, in modo da risultare il più possibile baricentrici rispetto al proprio bacino di utenza;

Considerato che nella sede di Verona, ove sono previsti tre uffici delle entrate a base circoscrizionale, non è stato finora possibile reperire immobili la cui dislocazione rispondesse all'esigenza sopra rappresentata, sic-

ché, per evitare ulteriori rinvii, si rende al momento opportuno attivare provvisoriamente solo due dei tre uffici previsti, ripartendo interamente fra essi la competenza territoriale di detta sede;

Vista la proposta formulata dalla direzione regionale delle entrate per il Veneto in ordine alla determinazione della competenza territoriale degli uffici delle entrate circoscrizionali di Verona;

Ritenuta la necessità di determinare la competenza territoriale degli uffici circoscrizionali secondo criteri che assicurino, in conformità a quanto previsto dall'articolo 41, comma 5, primo periodo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 287 del 1992, un'omogenea ripartizione dei carichi di lavoro e consentano ai contribuenti di raggiungere agevolmente l'ufficio di competenza;

Ritenuto altresì che, in relazione alla peculiarità delle problematiche connesse alla ripartizione delle competenze fra gli uffici delle entrate a base circoscrizionale, si rende necessario determinare, per talune tipologie di atti e per la fase transitoria di passaggio dai vecchi ai nuovi uffici, criteri di carattere generale per la determinazione della competenza degli uffici circoscrizionali;

Decreta:

Art. 1.

Competenza degli uffici delle entrate di Verona

1. Nel comune di Verona hanno sede due uffici delle entrate a base circoscrizionale, la cui competenza territoriale è specificata nell'unita tabella che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Competenza degli uffici delle entrate circoscrizionali nelle materie già di spettanza degli uffici del registro

1. Per gli atti pubblici, per le scritture private autenticate e per gli atti degli organi giurisdizionali, la competenza dell'ufficio delle entrate circoscrizionale è determinata in base all'ubicazione dello studio del notaio o al domicilio fiscale dell'autorità giudiziaria o amministrativa o dell'ente cui appartiene il pubblico ufficiale obbligato a richiedere la registrazione. Il direttore regionale delle entrate può comunque stabilire criteri diversi, d'intesa con il locale consiglio notarile o con le autorità od enti interessati, al fine di assicurare un'equilibrata distribuzione dei carichi di lavoro tra i due uffici circoscrizionali.

2. Per i rapporti pendenti presso l'ufficio del registro da sopprimere contestualmente all'attivazione degli uffici delle entrate a base circoscrizionale, la competenza è ripartita tra questi ultimi con provvedimento del direttore regionale delle entrate secondo criteri volti ad assicurare una distribuzione omogenea dei carichi di lavoro fra i due uffici. Con idonea pubblicità viene data comunicazione ai contribuenti riguardo all'ufficio competente per ciascun procedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 1998

Il direttore generale: ROMANO

TABELLA

COMPETENZA TERRITORIALE DEGLI UFFICI
DELLE ENTRATE CIRCOSCRIZIONALI DI VERONA

SEDE	N.	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE
Verona	1°	Circoscrizioni 3, 4 e 5 di Verona e comuni di: Dolcé; Fumane; Sant'Ambrogio di Valpolicella; San Pietro in Cariano; Pescantina; Pastrengo; Bussolengo; Peschiera del Garda; Castelnuovo del Garda; Sona; Sommacampagna; Valeggio sul Mincio; Villafranca di Verona; Povegliano Veronese; Mozzecane; Castel d'Azzano; Vigasio; Nogarole Rocca; Trevenzuolo; Erbé; Sorgà; Nogara.
Verona	2°	Circoscrizioni 1, 2, 6, 7, e 8 di Verona e comuni di: Sant'Anna d'Alfaedo; Erbezzo; Bosco Chiesanuova; Roveré Veronese; Velo Veronese; Marano di Valpolicella; Negrar; Grezzana; Cerro Veronese; San Giovanni Lupatoto; San Martino Buon Albergo; Lavagno; Buttapietra; Zevio; Isola della Scala; Oppeano; Palù; Ronco all'Adige; Salizole; Bovolone; Isola Rizza.

98A9019

DECRETO 13 ottobre 1998.

Attivazione degli uffici delle entrate di Soave, Legnago, Valdagno, Adria, Belluno, San Donà di Piave, Vittorio Veneto, Badia Polesine, Caprino Veronese, Verona, Matera, Rossano, Castrovillari, Mondovì e Savigliano.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, recante il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 21 dicembre 1996, n. 700, ed in particolare l'art. 2, comma 3, e l'art. 6, comma 3, con i quali si è proceduto, rispettivamente, all'individuazione degli uffici delle entrate e all'enucleazione delle loro funzioni;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 18 giugno 1997, con il quale sono stati determinati il numero, la circoscrizione territoriale e i compiti delle sezioni staccate degli uffici delle entrate;

Vista la legge 8 maggio 1998, n. 146, ed in particolare l'art. 34, con cui è stata abrogata la norma che prevedeva il decorso di un periodo minimo di tre mesi fra la nomina dei direttori degli uffici delle entrate e l'attivazione degli uffici stessi;

Visto il proprio decreto in pari data con il quale è stata determinata la competenza territoriale degli uffici delle entrate a base circoscrizionale di Verona, e nel quale è altresì specificato che a Verona, ove sono previsti tre uffici circoscrizionali, ne verranno provvisoriamente attivati solo due con competenza estesa all'intera circoscrizione territoriale della predetta sede, non essendo stato ivi possibile reperire immobili dislocati in maniera tale da consentire di ubicare i tre previsti uffici in posizione baricentrica rispetto al loro bacino di utenza;

Ritenuta la necessità di procedere nel programma di graduale realizzazione degli uffici delle entrate, sulla base anche della sperimentazione effettuata presso gli uffici delle entrate attivati nel 1997;

Decreta:

Art. 1.

1. Nelle regioni Basilicata, Calabria, Piemonte e Veneto sono attivati gli uffici delle entrate e le sezioni staccate degli uffici stessi specificati nell'unità tabella che costituisce parte integrante del presente decreto. Contestualmente all'attivazione delle nuove strutture sono soppressi gli uffici indicati nella medesima tabella.

2. A decorrere dalla data di inizio di funzionamento degli uffici delle entrate di cui al comma 1, gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto di Belluno, Cosenza, Cuneo, Rovigo, Treviso, Venezia e Vicenza, nonché le locali sezioni staccate delle Direzioni regionali delle entrate, esercitano la propria competenza territoriale limitatamente all'ambito provinciale non ricompreso nelle circoscrizioni degli uffici di nuova attivazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 1998

Il direttore generale: ROMANO

TABELLA

REGIONE	PROVINCIA	UFFICI ATTIVATI	UFFICI SOPPRESSI	DATE DI ATTIVAZIONE DEI NUOVI UFFICI E DI SOPPRESSIONE DEGLI UFFICI PREESISTENTI
VENETO	Verona	Ufficio delle entrate di Soave	Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Soave	20 ottobre 1998
		Ufficio delle entrate di Legnago	Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Legnago	21 ottobre 1998
	Vicenza	Ufficio delle entrate di Valdagno	Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Valdagno	22 ottobre 1998
	Rovigo	Ufficio delle entrate di Adria	Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Adria	23 ottobre 1998
	Belluno	Ufficio delle entrate di Belluno	Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Belluno	27 ottobre 1998
	Venezia	Ufficio delle entrate di San Donà di Piave	Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di San Donà di Piave	28 ottobre 1998
	Treviso	Ufficio delle entrate di Vittorio Veneto	Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Vittorio Veneto	29 ottobre 1998
	Rovigo	Ufficio delle entrate di Badia Polesine e sezione staccata di Castelmasa	Uffici distrettuali delle imposte dirette ed uffici del registro di Badia Polesine e Castelmasa	30 ottobre 1998
	Verona	Ufficio delle entrate di Caprino Veronese	Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Caprino Veronese	3 novembre 1998
		1° e 2° ufficio delle entrate a base circoscrizionale di Verona e sezione staccata di Villafranca di Verona	Ufficio distrettuale delle imposte dirette, ufficio del registro ed ufficio IVA di Verona, nonché la sezione staccata di Verona della Direzione regionale delle entrate per il Veneto	13 novembre 1998
BASILICATA	Matera	Ufficio delle entrate di Matera	Ufficio distrettuale delle imposte dirette, ufficio del registro e ufficio IVA di Matera, nonché la sezione staccata di Matera della Direzione regionale delle entrate per la Basilicata	10 novembre 1998
CALABRIA	Cosenza	Ufficio delle entrate di Rossano e sezione staccata di Corigliano Calabro	Uffici distrettuali delle imposte dirette ed uffici del registro di Rossano e Corigliano Calabro	18 novembre 1998
		Ufficio delle entrate di Castrovillari e sezioni staccate di Amendolara e Cassano allo Ionio	Uffici distrettuali delle imposte dirette ed uffici del registro di Castrovillari, Amendolara e Cassano allo Ionio	19 novembre 1998
PIEMONTE	Cuneo	Ufficio delle entrate di Mondovì	Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Mondovì	19 novembre 1998
		Ufficio delle entrate di Savigliano	Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Savigliano	20 novembre 1998

98A9020

**MINISTERO
PER LE POLITICHE AGRICOLE**

DECRETO 25 agosto 1998.

Modificazioni al decreto 5 maggio 1998 recante cancellazione di talune varietà di specie di piante orticole dai rispettivi registri nazionali.

**IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE**

Viste le leggi 25 novembre 1971, n. 1096 e 20 aprile 1976, n. 195, che disciplinano l'attività sementiera ed in particolare l'art. 5 della legge n. 195/1976 che prevede l'istituzione obbligatoria dei registri di varietà per le specie di piante orticole;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976 con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di specie di piante orticole;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, che modifica il regolamento d'esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, ed in particolare l'art. 12, di cui l'art. 17-bis, che prevede la cancellazione di una varietà la cui validità dell'iscrizione sia giunta a scadenza;

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 20 giugno 1998, con il quale è stata cancellata la varietà di melanzana denominata Venus;

Considerato che la varietà Venus iscritta con decreto ministeriale 21 luglio 1983, appartiene alla specie peperone e non melanzana come erroneamente riportato nel decreto ministeriale 5 maggio 1998;

Ritenuta, pertanto, la necessità di apportare la dovuta correzione nel decreto ministeriale 5 maggio 1998 sopra citato:

Decreta:

Nel decreto ministeriale del 5 maggio 1998, relativo alla cancellazione di talune varietà di specie di piante orticole dai rispettivi registri nazionali, dove è scritto: «melanzana Venus», leggasi: «peperone Venus».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 agosto 1998

Il Ministro: PINTO

*Registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 1998
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 173*

98A8958

DECRETO 25 agosto 1998.

Reinserimento nei registri delle varietà dei prodotti sementieri delle varietà di canapa denominate Carmagnola, Fibranov e CS.

**IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE**

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attività sementiera, in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto l'art. 24 della legge n. 1096/1971 concernente l'istituzione obbligatoria dei registri di varietà per talune specie di piante agrarie, istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972;

Vista la richiesta presentata dall'Istituto sperimentale per le colture industriali di Bologna relativa al reinserimento nel registro nazionale, delle varietà di canapa denominate Carmagnola, Fibranov e CS, iscritte nel registro nazionale con decreto ministeriale 18 gennaio 1987 e già cancellate con decreto ministeriale 23 dicembre 1997;

Visto il decreto-legge 4 giugno 1997, n. 143, relativo al «conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale»;

Viste le motivazioni addotte dal responsabile per le sopra menzionate richieste di reinserimento;

Considerato che la commissione sementi nella riunione del 15 aprile 1998 ha espresso parere favorevole alla richiesta di reinserimento nel registro delle tre varietà, in quanto il rilancio della coltura della canapa rappresenta un interesse per il Ministero, come risulta dal verbale della riunione stessa;

Ritenuto di accogliere la richiesta;

Decreta:

Articolo unico

Sono reinserite nei registri delle varietà dei prodotti sementieri la varietà di canapa denominate «Carmagnola, Fibranov e CS», le cui documentazioni sono depositate presso questo Ministero.

Il presente decreto, dopo l'approvazione degli organi di controllo, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 agosto 1998

Il Ministro: PINTO

*Registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 1998
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 175*

98A8963

DECRETO 25 agosto 1998.

Istituzione del registro volontario delle varietà di basilico.

**IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE**

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, recante norme per la disciplina dell'attività sementiera;

Visto, in particolare, l'art. 19 della suddetta legge n. 1096/1971 che prevede la facoltà di istituire, per ciascuna specie di coltura, registri di varietà al fine di permettere l'identificazione delle stesse varietà;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che integra e modifica la citata legge n. 1096/1971;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante: «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale»;

Considerato che è stata richiesta l'istituzione del registro volontario per le varietà di basilico (*Ocimum basilicum* L.) da parte della regione Liguria e dell'Associazione italiana sementi;

Sentito il parere della commissione sementi di cui all'art. 19 della legge n. 1096/1971 nella seduta del 15 aprile 1998;

Decreta:

Art. 1.

È istituito il registro volontario delle varietà di basilico (*Ocimum basilicum* L.) allo scopo di identificare le varietà stesse.

Art. 2.

La lista dei caratteri da rilevarsi per determinare la stabilità, la differenziabilità e l'omogeneità ai fini della iscrizione delle varietà di basilico (*Ocimum basilicum* L.) nel registro di cui al precedente art. 1, sarà determinata con successivo provvedimento.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 agosto 1998

Il Ministro: PINTO

*Registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 1998
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 174*

98A8964

DECRETO 8 settembre 1998.

Iscrizione di varietà di specie agrarie nei registri delle varietà dei prodotti sementieri.

**IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE**

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attività sementiera, in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto l'art. 24 della legge n. 1096/1971 concernente l'istituzione obbligatoria dei registri di varietà per talune specie di piante agrarie, istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante: «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale»;

Considerato che la commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 20 novembre 1997 ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro della varietà di colza Creci, come risulta dal verbale della riunione stessa;

Considerato che per la stessa varietà era stata temporaneamente sospesa l'iscrizione in attesa di conoscere da parte del richiedente se si trattasse di ibrido o di associazione varietale;

Considerato che con nota dell'11 giugno 1998 il richiedente ha dichiarato che la varietà di colza Creci è un ibrido e non un'associazione varietale e pertanto ne chiede l'iscrizione al registro come ibrido;

Ritenuto di accogliere la richiesta sopra menzionata;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è iscritta nei registri delle varietà dei prodotti sementieri fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, la seguente varietà di specie agraria, la cui descrizione ed i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero.

Specie e varietà	Responsabile della conservazione in purezza
------------------	---

Soia

Creci	Caussade Semences - Francia
-----------------	-----------------------------

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 1998

Il Ministro: PINTO

*Registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 1998
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 179*

98A8959

DECRETO 8 settembre 1998.

Differimento del termine di certificazione e di commercializzazione della varietà di frumento duro denominata Messapia.

**IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE**

Viste le leggi 25 novembre 1971, n. 1096 e 20 aprile 1976, n. 195 che disciplinano l'attività sementiera ed in particolare l'art. 24 della legge n. 1096/1971 che prevede l'istituzione obbligatoria dei registri di varietà per talune specie agricole;

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 1987, con il quale è stata iscritta nel registro delle varietà di specie agrarie la varietà di frumento duro denominata Messapia;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, relativo al «conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale»;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 23 dicembre 1997 con il quale la varietà di frumento duro denominata Messapia è stata cancellata dal registro medesimo per mancata presentazione delle domande di rinnovo dell'iscrizione;

Vista la richiesta presentata in data 23 aprile 1998 dal Consiglio nazionale delle ricerche di Roma intesa ad ottenere un periodo transitorio per la certificazione e la commercializzazione delle sementi di detta varietà;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, che modifica il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, ed in particolare l'art. 12, secondo comma, che stabilisce, per le varietà non reiscritte un periodo transitorio per la certificazione e la commercializzazione delle sementi o dei tuberi-seme di patata che si protragga al massimo fino al 30 giugno del terzo anno successivo alla scadenza dell'iscrizione;

Decreta:

Per la varietà di frumento duro denominata Messapia cancellata dal registro con decreto ministeriale 23 dicembre 1997, la cui validità è scaduta il 31 dicembre 1997, le relative sementi che risultino regolarmente certificate in data antecedente alla loro cancellazione ufficiale, possono essere certificate, controllate e commercializzate fino al 30 giugno dell'anno 2000.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 1998

Il Ministro: PINTO

*Registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 1998
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 181*

98A8960

DECRETO 8 settembre 1998.

Differimento del termine di certificazione e di commercializzazione della varietà di trifoglio alessandrino denominata Lilibeo.

**IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE**

Viste le leggi 25 novembre 1971, n. 1096 e 20 aprile 1976, n. 195 che disciplinano l'attività sementiera ed in particolare l'art. 24 della legge n. 1096/1971 che prevede l'istituzione obbligatoria dei registri di varietà per talune specie agricole;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 1972, con il quale è stata iscritta nel registro delle varietà di specie agrarie la varietà di Trifoglio alessandrino denominata Lilibeo;

Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 1987, con il quale è stata rinnovata per ulteriori dieci anni l'iscrizione nel registro delle varietà di specie agrarie della medesima varietà di Trifoglio alessandrino denominato Lilibeo;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, relativo al «conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale»;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 23 dicembre 1997 con il quale la varietà di trifoglio alessandrino denominato Lilibeo è stata cancellata dal registro medesimo per mancata presentazione delle domande di rinnovo della iscrizione;

Vista la richiesta presentata in data 24 giugno 1998 dall'Istituto di agronomia e coltivazioni erbacee della Università di Palermo intesa ad ottenere un periodo transitorio per la certificazione e la commercializzazione delle sementi della varietà Lilibeo fino al 30 giugno dell'anno 2000;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, che modifica il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, ed in particolare l'art. 12, secondo comma, che stabilisce, per le varietà non reiscritte un periodo transitorio per la certificazione e la commercializzazione delle sementi o dei tuberi-seme di patata che si protragga al massimo fino al 30 giugno del terzo anno successivo alla scadenza dell'iscrizione;

Decreta:

Per la varietà di trifoglio alessandrino denominata Lilibeo, cancellata dal registro con decreto ministeriale 23 dicembre 1997, la cui validità è scaduta il 31 dicembre 1997, le relative sementi che risultino regolarmente certificate in data antecedente alla loro cancellazione ufficiale, possono essere certificate, controllate e commercializzate fino al 30 giugno dell'anno 2000.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 1998

Il Ministro: PINTO

*Registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 1998
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 180*

98A8961

DECRETO 8 settembre 1998.

Differimento del termine di certificazione e di commercializzazione della varietà di frumento duro denominata Vespro.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Viste le leggi 25 novembre 1971, n. 1096 e 20 aprile 1976, n. 195 che disciplinano l'attività sementiera ed in particolare l'art. 24 della legge n. 1096/1971 che prevede l'istituzione obbligatoria dei registri di varietà per talune specie agricole;

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 1987, con il quale è stata iscritta nel registro delle varietà di specie agrarie la varietà di frumento duro denominata Vespro;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, relativo al «conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale»;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 23 dicembre 1997 con il quale la varietà di frumento duro denominata Vespro è stata cancellata dal registro medesimo per mancata presentazione delle domande di rinnovo dell'iscrizione;

Vista la richiesta presentata in data 24 giugno 1998 dall'Istituto di agronomia e coltivazioni erbacee della Università di Palermo intesa ad ottenere un periodo transitorio per la certificazione e la commercializzazione delle sementi della varietà Vespro fino al 30 giugno dell'anno 2000;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, che modifica il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, ed in particolare l'art. 12, secondo comma, che stabilisce, per le varietà non reiscritte un periodo transitorio per la certificazione e la commercializzazione delle sementi o dei tuberi-seme di patata che si protragga al massimo fino al 30 giugno del terzo anno successivo alla scadenza dell'iscrizione;

Decreta:

Per la varietà di frumento duro denominata Vespro, cancellata dal registro con decreto ministeriale 23 dicembre 1997, la cui validità è scaduta il 31 dicembre 1997, le relative sementi che risultino regolarmente certificate in data antecedente alla loro cancellazione ufficiale, possono essere certificate, controllate e commercializzate fino al 30 giugno dell'anno 2000.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 1998

Il Ministro: PINTO

*Registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 1998
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 178*

98A8962

DECRETO 2 ottobre 1998.

Modificazione al decreto dirigenziale 22 gennaio 1998 recante disposizioni concernenti l'utilizzazione del riferimento al nome di due vitigni nella designazione e presentazione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica, prodotti nel territorio della regione Emilia-Romagna.

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEZIONE AMMINISTRATIVA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante una nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Vista la legge 16 giugno 1998, n. 193, recante modifica all'art. 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto il decreto dirigenziale 18 novembre 1995 con il quale sono state riconosciute le indicazioni geografiche tipiche «Bianco di Castelfranco Emilia», «Colli Imolesi», «Forlì», «Fortana del Taro», «Modena» o «Provincia di Modena», «Ravenna», «Rubicone», «Sillaro» o «Bianco del Sillaro», «Val Tidone», «Emilia» o «dell'Emilia» per i vini prodotti nel territorio della regione Emilia-Romagna e sono stati approvati i relativi disciplinari di produzione;

Visto il decreto dirigenziale 10 aprile 1996 recante integrazione ai disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Bianco di Castelfranco Emilia», «Colli Imolesi», «Forlì», «Fortana del Taro», «Modena» o «Provincia di Modena», «Ravenna», «Rubicone», «Sillaro» o «Bianco del Sillaro», «Val Tidone», «Emilia» o «dell'Emilia»;

Visto il decreto dirigenziale 7 maggio 1996 recante rettifica al decreto dirigenziale 10 aprile 1996 sopra indicato;

Visto il decreto dirigenziale 1° luglio 1997 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata per i vini «Colli d'Imola» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto dirigenziale 5 agosto 1997 con il quale è stata riconosciuta l'indicazione geografica tipica «Terre di Veleja» per i vini prodotti nel territorio della regione Emilia-Romagna ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto dirigenziale 22 gennaio 1998 recante disposizioni concernenti l'utilizzazione del riferimento al nome di due vitigni nella designazione e presentazione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica prodotti nel territorio della regione Emilia-Romagna;

Visto in particolare l'art. 1, del suddetto decreto dirigenziale 22 gennaio 1998 che consente, nella designazione e presentazione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica «Forlì», «Ravenna» e «Rubicone», prodotti nel territorio della regione Emilia-Romagna, di utilizzare soltanto il riferimento al nome del vitigno Pinot bianco unitamente al nome del vitigno Chardonnay nonché il riferimento al nome del vitigno Trebbiano unitamente al nome del vitigno Sauvignon, alle condizioni indicate nel successivo art. 2 del medesimo decreto;

Vista la domanda presentata dall'Ente tutela vini di Romagna, soggetto legittimato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, intesa ad ottenere la modifica del decreto dirigenziale 22 gennaio 1998 sopra citato, mediante la previsione della possibilità di fare riferimento al nome di due di tutti i vitigni indicati nell'art. 2 dei rispettivi disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Forlì», «Ravenna» e «Rubicone», approvati con decreto dirigenziale 18 novembre 1995 e successive integrazioni e modifiche;

Visto il parere favorevole espresso al riguardo dalla regione Emilia-Romagna sulla possibilità di estendere il suddetto riferimento a tutti i nomi di vitigni indicati negli articoli 2 dei rispettivi disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Forlì», «Ravenna» e «Rubicone» in argomento;

Visti il parere favorevole espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, nella riunione svoltasi nei giorni 17 e 18 settembre 1998, sull'accoglimento della predetta domanda e la conseguente proposta di modifica da detto Comitato formulata;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del decreto dirigenziale 22 gennaio 1998 in conformità al parere espresso e alla proposta formulata dal predetto Comitato;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento 20 aprile 1994, n. 348 concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari, prevede che le denomina-

zioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche vengano riconosciute o modificate con decreto del dirigente del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto dirigenziale 22 gennaio 1998 recante disposizioni concernenti l'utilizzazione del riferimento al nome di due vitigni, nella designazione e presentazione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica, prodotti nel territorio della regione Emilia-Romagna è sostituito per intero dal testo seguente:

«Nella designazione e presentazione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica «Forlì», «Ravenna» e «Rubicone», prodotti nel territorio della regione Emilia-Romagna, è consentito utilizzare il riferimento al nome di due vitigni».

«I vitigni di cui al precedente comma devono essere compresi tra quelli elencati nell'art. 2 dei corrispondenti disciplinari di produzione come utilizzabili singolarmente nella designazione e presentazione dei relativi vini da tavola ad indicazione geografica tipica, nei termini stabiliti dai citati articoli».

Art. 2.

L'art. 2 del decreto dirigenziale di cui al precedente articolo è sostituito per intero dal testo seguente:

«Il riferimento al nome di due vitigni, nella designazione e presentazione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica di cui al precedente articolo, è consentito a condizione che:

il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due vitigni ai quali si può fare riferimento;

il quantitativo di uva prodotta da uno dei due vitigni deve essere comunque superiore al 15% del totale;

la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, di ciascuno dei due vitigni interessati non superi il corrispondente limite fissato dall'art. 4 del relativo disciplinare di produzione;

il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve ottenute da ciascuno dei due vitigni non sia inferiore al corrispondente limite fissato dall'art. 4 del relativo disciplinare di produzione;

il titolo alcolometrico volumico totale minimo del vino ottenuto, all'atto dell'immissione al consumo, non sia inferiore, in caso di limiti diversi fissati per i due vitigni interessati, al limite più elevato di essi;

l'indicazione dei vitigni deve avvenire in ordine decrescente rispetto all'effettivo apporto delle uve da essi ottenute.

Art. 3.

Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla vendemmia 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 1998

Il dirigente: LA TORRE

98A8965

DECRETO 5 ottobre 1998.

Modificazione al disciplinare di produzione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica «Venezia Giulia» prodotti nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia.

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEZIONE AMMINISTRATIVA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante una nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Vista la legge 16 giugno 1998, n. 193, recante modifica all'art. 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto il decreto dirigenziale 7 marzo 1996 con il quale è stata riconosciuta la indicazione geografica tipica «Venezia Giulia» per i vini prodotti nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto dirigenziale 13 agosto 1997 recante disposizioni concernenti l'utilizzazione del riferimento al nome di due vitigni nella designazione e presentazione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica prodotti nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia;

Vista la domanda presentata dalla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, soggetto legittimato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Venezia Giulia», mediante la previsione sia della possibilità di fare riferimento al nome «Cabernet» per i vini ottenuti da uve prodotte dai vitigni Cabernet franc e Cabernet Sauvignon, utilizzate congiuntamente, sia dell'inserimento del vitigno «Piculit-neri N.» nell'elenco dei vitigni indicati, per la provincia di Pordenone, all'art. 2 del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Venezia Giulia», per i quali è consentito fare

riferimento al rispettivo nome, alle condizioni previste da detto articolo, nella designazione e presentazione di detti vini;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, nella riunione svoltasi nei giorni 17 e 18 settembre 1998, sull'accoglimento della predetta domanda di consentire la possibilità di fare riferimento al nome «Cabernet», nella designazione e presentazione dei vini ad indicazione geografica tipica «Venezia Giulia» ottenuti da uve, prodotte congiuntamente nell'ambito aziendale, provenienti dai vitigni Cabernet franc e Cabernet Sauvignon e la conseguente proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini in argomento da detto Comitato formulata;

Considerato che nella votazione indetta, nella riunione sopra indicata, sull'accoglimento della domanda sopra riportata, intesa ad ottenere l'inserimento del vitigno «Piculit-neri N.», autorizzato per la provincia di Pordenone, nell'elenco dei vitigni per i quali è riservata l'utilizzazione dell'indicazione geografica tipica «Venezia Giulia», alle condizioni previste dall'art. 2 nel relativo disciplinare di produzione, non è stato raggiunto il *quorum* dei tre quarti dei presenti alla stessa, previsto per le approvazioni delle modifiche dei disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine e di quelli ad indicazione geografica tipica e che conseguentemente la domanda stessa non è stata accolta;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Venezia Giulia» in conformità ai pareri espressi e alla proposta formulata dal predetto Comitato;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento 20 aprile 1994, n. 348 concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari, prevede che le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche vengano riconosciute o modificate con decreto del dirigente del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

Il terzo comma dell'art. 2 del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Venezia Giulia» - Annesso «A», approvato con decreto dirigenziale 7 marzo 1996 ed integrato dal decreto dirigenziale 13 agosto 1997, concernente l'elenco dei vitigni per i quali è riservata l'utilizzazione di detta indicazione geografica tipica, è modificato nelle parti riguardanti rispettivamente le province di Gorizia, di Pordenone e di Udine nel modo seguente:

dopo le parole «Cabernet Sauvignon» e prima delle parole «Malvasia istriana», per la provincia di Gorizia, e dopo le parole «Cabernet Sauvignon» e prima della parola «Merlot», per le province di Pordenone e Udine, sono inserite le parole «Cabernet (da Cabernet franc e/o Cabernet Sauvignon)».

Art. 2.

Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla vendemmia 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 1998

Il dirigente: LA TORRE

98A8966

DECRETO 6 ottobre 1998.

Modificazione al disciplinare di produzione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica «delle Venezie» prodotti nel territorio delle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia e della provincia autonoma di Trento.

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEZIONE AMMINISTRATIVA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante una nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Vista la legge 16 giugno 1998, n. 193, recante modifica all'art. 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto il decreto dirigenziale 21 novembre 1995 con il quale sono state riconosciute le indicazioni geografiche tipiche «Alto Livenza», «Colli Trevigiani», «Conselvano», «delle Venezie», «Marca Trevigiana», «Provincia di Verona» o «Veronese», «Vallagarina», «Veneto orientale» e «Veneto» per i vini prodotti nel territorio della regione Veneto, della regione Friuli-Venezia Giulia e sono stati approvati i relativi disciplinari di produzione;

Visto il decreto dirigenziale 27 febbraio 1996 con il quale sono state apportate integrazioni ai disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Alto Livenza», «Colli Trevigiani», «delle Venezie», «Marca Trevigiana», «Provincia di Verona» o «Veronese», «Vallagarina», «Veneto orientale» e «Veneto»;

Visto il decreto dirigenziale 13 agosto 1997 contenente disposizioni concernenti l'utilizzazione del riferimento al nome di due vitigni nella designazione e presentazione dei vini da tavola ad indicazione geografica

tipica prodotti nel territorio della regione Veneto, della regione Friuli-Venezia Giulia e della provincia autonoma di Trento;

Visto il decreto dirigenziale 3 ottobre 1997 recante integrazioni ai disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «delle Venezie», «Vallagarina» e «Veneto» prodotti nel territorio delle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia e della provincia autonoma di Trento;

Viste le domande presentate dalla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, soggetto legittimato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, intesa ad ottenere la modifica dell'art. 2 disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «delle Venezie», mediante la previsione sia della possibilità di fare riferimento al nome «Cabernet» per i vini ottenuti nel territorio delle province di Udine, Pordenone e Gorizia, ottenuti da uve prodotte dai vitigni Cabernet franc e Cabernet Sauvignon, utilizzate congiuntamente, sia dell'inserimento del vitigno «Malbec N.», autorizzato per la provincia di Udine, nell'elenco dei vitigni ai quali è consentito fare riferimento, nella designazione e presentazione di detti vini, prodotti nel territorio di detta provincia;

Visti il parere favorevole espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, nella riunione svoltasi nei giorni 17 e 18 settembre 1998, sia sulla domanda di consentire l'uso del riferimento al nome «Cabernet», nella designazione e presentazione dei vini ad indicazione geografica tipica «delle Venezie» ottenuti da uve, prodotte congiuntamente nell'ambito aziendale, provenienti dai vitigni Cabernet franc e Cabernet Sauvignon sia sulla domanda di consentire l'uso del riferimento al nome del vitigno «Malbec N.», autorizzato per la provincia di Udine, nella designazione e presentazione di detti vini e la conseguente proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini in argomento da detto Comitato formulata;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica dell'art. 2 disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «delle Venezie» in conformità al parere espresso e alla proposta formulata dal predetto Comitato;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento 20 aprile 1994, n. 348 concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari, prevede che le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche vengano riconosciute o modificate con decreto del dirigente del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

Il terzo comma dell'art. 2 del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «delle Venezie» - Annesso «D», approvato con decreto dirigenziale 21 novembre 1995 ed integrato dai decreti diri-

genziali 13 agosto 1997 e 3 ottobre 1997, concernente l'elenco dei vitigni per i quali è riservata l'utilizzazione di detta indicazione geografica tipica, è modificato nelle parti riguardanti rispettivamente le province di Udine, di Pordenone e di Gorizia nel modo seguente:

dopo le parole «Cabernet Sauvignon» e prima della parola «Malvasia», per la provincia di Udine, sono inserite le parole «Cabernet (da Cabernet franc e/o Cabernet Sauvignon)», «Malbec N.»;

dopo le parole «Cabernet Sauvignon» e prima delle parole «Malvasia istriana», per la provincia di Pordenone e dopo le parole «Cabernet Sauvignon» e prima della parola «Franconia», per la provincia di Gorizia, sono inserite le parole «Cabernet (da Cabernet franc e/o Cabernet Sauvignon)».

Art. 2.

Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla vendemmia 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 1998

Il dirigente: LA TORRE

98A8967

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 24 luglio 1998.

Criteri per l'erogazione di contributi in conto interessi previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 8 ottobre 1997, n. 352, concernente: «Disposizioni sui beni culturali».

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 1° giugno 1939, n. 1089 concernente: «Tutela delle cose di interesse artistico e storico»;

Visto l'art. 3 della legge 21 dicembre 1961, n. 1552 concernente: «Disposizioni in materia di tutela di cose di interesse artistico e storico»;

Visto il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1975, n. 5 concernente l'istituzione del Ministero per i beni culturali e ambientali»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805 recante: «Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali»;

Vista la legge 27 giugno 1985, n. 332 concernente: «Interventi per la ristrutturazione e l'adeguamento degli edifici adibiti a musei, gallerie, archivi e biblioteche dello Stato e modifiche alla legge 23 luglio 1980, n. 502»;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 431 concernente: «Misure urgenti di sicurezza per i beni culturali. Modificazioni alle leggi 1° marzo 1975, n. 44; 7 agosto 1982, n. 526; 27 giugno 1985, n. 332»;

Vista la legge 25 marzo 1997, n. 78 concernente: «Soppressione della tassa di ingresso ai musei statali»;

Visto l'art. 5 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, concernente: «Disposizioni sui beni culturali»;

Visto in particolare il comma 4 dell'art. 5 della citata legge n. 352 del 1997, che prevede l'individuazione dei criteri per l'erogazione dei contributi in conto interessi sui mutui accordati dalle banche ai proprietari, possessori o detentori di immobili sottoposti alle disposizioni della legge 1° giugno 1939, n. 1089;

Sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica che si è pronunciato con nota n. 25555 del 22 luglio 1998:

Decreta:

Art. 1.

1. La domanda per la concessione del contributo in conto interessi previsto dall'art. 3 della legge 21 dicembre 1961, n. 1552, come integrato dall'art. 5, comma 1, della legge 8 ottobre 1997, n. 352, deve pervenire, entro e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno, alla soprintendenza per i beni ambientali e architettonici competente per territorio e alla banca mutuante.

2. La domanda deve essere predisposta secondo le istruzioni indicate nell'allegato 1 e corredata dalla documentazione ivi prevista.

Art. 2.

1. Le domande di contributo sono istruite dalla soprintendenza che, nei 30 giorni successivi dalla data di arrivo, è tenuta a trasmetterle, con il proprio parere, all'Ufficio centrale per i beni archeologici, architettonici, artistici e storici. Nell'ambito delle risorse disponibili, l'Ufficio centrale per i beni archeologici, architettonici, artistici e storici predispone, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, il piano degli interventi ammessi a contributo.

2. Non sono concessi contributi in conto interessi per interventi destinati al riuso e all'adeguamento funzionale degli immobili.

3. L'operazione di mutuo è regolata tra le parti a condizioni ordinarie. Il contributo, che non può comunque essere superiore a 6 punti percentuali del tasso applicato sull'operazione, è determinato in misura non inferiore al 50 per cento dell'ammontare degli interessi risultanti dal piano di ammortamento di cui al punto 5 dell'allegato 1. Nel caso di mutui al tasso variabile, il contributo è calcolato sulla base dei criteri di cui al precedente periodo sviluppando il piano di ammortamento al tasso previsto per la prima rata qualora le rate successive di rimborso superino gli interessi corrisposti dal beneficiario; l'amministrazione provvede all'adeguamento del contributo. Il contributo è erogato in rate semestrali costanti alle scadenze previste nel piano di ammortamento.

4. Le domande di contributo, che per ragioni di ordine finanziario non vengono inserite nel piano di cui al comma 1, mantengono l'ordine di priorità acquisito ai fini della predisposizione dei successivi piani.

5. L'Ufficio centrale per i beni archeologici, architettonici, artistici e storici comunica l'accoglimento dell'istanza di contributo in conto interessi contestualmente alle banche e ai proprietari, possessori o detentori degli immobili da sottoporre agli interventi di restauro, conservazione o manutenzione.

Art. 3.

1. L'Ufficio centrale per i beni archeologici, architettonici, artistici e storici una volta perfezionato il contratto di mutuo, autorizza l'erogazione del contributo in conto interessi.

2. Il contributo è erogato dall'amministrazione alla banca che provvede ad accreditarlo con pari valuta al soggetto mutuatario.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 24 luglio 1998

Il Ministro: VELTRONI

*Registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1998
Registro n. 1 Beni culturali e ambientali, foglio n. 298*

ALLEGATO 1

1. Domanda in carta da bollo, compilata con l'indicazione delle generalità, della residenza, del codice fiscale e della firma del richiedente, da inviare, a mezzo raccomandata a.r., al Ministero per i beni culturali e ambientali, soprintendenza per i beni ambientali e architettonici competente per territorio.

2. Copia conforme del provvedimento di approvazione del progetto di restauro ai sensi dell'art. 18 della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

3. Preventivo di spesa debitamente approvato dal soprintendente; relazione storico-artistica e relazione tecnica sugli interventi (con riferimento alla metodologia e ai criteri di restauro adottati) vistati dal soprintendente.

4. Copia del decreto di vincolo o dell'atto di declaratoria ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

5. Copia del contratto di mutuo, con allegato il relativo piano di ammortamento, o della delibera di finanziamento della banca.

98A8956

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 15 settembre 1998.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE

DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 con il quale la Direzione generale della cooperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto i verbali di ispezione ordinaria eseguiti nei confronti delle società cooperative appresso indicate da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal comma 1, parte 2^a del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assistenza di patrimonio da liquidare afferente i menzionati enti cooperativi;

Decreta

lo scioglimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975, delle sottoelencate società cooperative:

società cooperativa «Walter a r.l.», con sede in Margherita di Savoia, costituita per rogito notaio Nicolò Rizzo in data 24 gennaio 1988, repertorio n. 139682, tribunale di Foggia, registro imprese n. 9451, BUSC n. 3767/232486;

società cooperativa «Diana a r.l.», con sede in Margherita di Savoia, costituita per rogito notaio Nicolò Rizzo in data 18 gennaio 1987, repertorio n. 138014, tribunale di Foggia, registro imprese n. 8697, BUSC n. 3580/224716;

società cooperativa «Delle Vittorie a r.l.», con sede in Foggia, costituita per rogito notaio L. Carusillo in data 19 gennaio 1972, repertorio n. 10957, tribunale di Foggia, registro imprese n. 2648, BUSC n. 1196/118044;

società cooperativa «Laura a r.l.», con sede in Foggia, costituita per rogito notaio Marano Delfino in data 9 marzo 1972, repertorio n. 117504, tribunale di Foggia, registro imprese n. 2701, BUSC n. 1276/121885;

società cooperativa «La Baronessa a r.l.», con sede in Foggia, costituita per rogito notaio L. Carusillo in data 24 maggio 1972, repertorio n. 11882, tribunale di Foggia, registro imprese n. 2935, BUSC n. 1414/130056.

Foggia, 15 settembre 1998

Il direttore: GONNELLA

98A8957

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 28 settembre 1998.

Dichiarazione di «tipo approvato» del verricello elettrico tipo «FME 3.3 SPR» per battello di emergenza, fabbricato dalla società Umoe Schat-Harding AS (Norvegia) e distribuito in Italia dalla ditta Taimar R.I.E. S.a.s.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto l'art. 11 della legge 5 giugno 1962, n. 616;

Visto l'art. 55 del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994, regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 in data 8 giugno 1994;

Viste le regole 4, 30, 48.1 e 48.2 del capitolo III, della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare SOLAS 74(83), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Vista la risoluzione A. 689(17) adottata dall'assemblea IMO il 6 novembre 1991, come emendata, e le norme R.I.Na. per la costruzione, il collaudo e l'installazione dei mezzi di salvataggio;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1991, n. 84 come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;

Vista l'istanza della società Taimar R.I.E. S.a.s., con sede a Milano in viale Evaristo Stefani, 3, intesa ad ottenere la dichiarazione di «tipo approvato» per il verricello elettrico tipo «FME 3.3 SPR» per battello di emergenza, fabbricato dalla ditta Umoe Schat-Harding AS (Norvegia);

Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale - Direzione generale di Genova, hanno avuto esito positivo come da relazione tecnica trasmessa con foglio 97 DG 101 TA in data 4 giugno 1998;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarato di «tipo approvato» il verricello elettrico tipo «FME 3.3 SPR» per battello di emergenza, fabbricato dalla società Umoe Schat-Harding AS (Norvegia) sopraccitata e distribuito in Italia dalla ditta Taimar R.I.E. S.a.s.

Il predetto verricello dovrà essere costruito in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione:

nome del fabbricante e marchio di fabbrica;

tipo di verricello «FME 3.3 SPR»;

carico di lavoro (CL = 16,02 kN);

velocità massima di ammainata (V = 60,50 m/min);

velocità di recupero (V = 21 m/min);

marchio «tipo approvato dal Ministero dei trasporti e della navigazione»;

numero e data del decreto ministeriale di approvazione.

Art. 2.

Il fabbricante del verricello dovrà fornire all'acquirente il manuale per l'addestramento e per la manutenzione come prescritto dalle regole 51 e 52 del cap. III della SOLAS 74, come emendata.

Il citato dispositivo è soggetto alle verifiche ed ai controlli previsti dalle regole 5 e 48.2 del cap. III della convenzione sopraccitata e della sez. 6 della parte II della ris. IMO A. 689(17).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 1998

Il comandante generale: FERRARO

98A8968

DECRETO 28 settembre 1998.

Dichiarazione di «tipo approvato» del verricello manuale tipo «0-13-03» per zattera di salvataggio, fabbricato dalla società Umoe Schat-Harding AS (Norvegia) e distribuito in Italia dalla ditta Taimar R.I.E. S.a.s.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto l'art. 11 della legge 5 giugno 1962, n. 616;

Visto l'art. 55 del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994, regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 in data 8 giugno 1994;

Viste le regole 4, 30, 48.1 e 48.2 del capitolo III, della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare SOLAS 74(83), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Viste la risoluzione A. 689(17) adottata dall'assemblea IMO il 6 novembre 1991, come emendata, e le norme R.I.Na. per la costruzione, il collaudo e l'installazione dei mezzi di salvataggio;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1991, n. 84 come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;

Vista l'istanza della società Taimar R.I.E. S.a.s., con sede a Milano in viale Evaristo Stefani, 3, intesa ad ottenere la dichiarazione di «tipo approvato» per il verricello manuale tipo «0-13-03» per zattera di salvataggio, fabbricato dalla ditta Umoe Schat-Harding AS (Norvegia);

Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale - Direzione generale di Genova, hanno avuto esito positivo come da relazione tecnica trasmessa con foglio 97 DG 104 TA in data 4 giugno 1998;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarato di «tipo approvato» il verricello manuale tipo «0-13-03» per zattera di salvataggio, fabbricato dalla società Umoe Schat-Harding AS (Norvegia) sopracitata e distribuito in Italia dalla ditta Taimar R.I.E. S.a.s.

Il predetto verricello dovrà essere costruito in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione:

nome del fabbricante e marchio di fabbrica;

tipo di verricello «0-13-03»;

carico di lavoro (CL = 31,70 kN);

velocità massima di ammainata (V = 66 m/min);

marchio «tipo approvato dal Ministero dei trasporti e della navigazione»;

numero e data del decreto ministeriale di approvazione.

Art. 2.

Il fabbricante del verricello dovrà fornire all'acquirente il manuale per l'addestramento e per la manutenzione come prescritto dalle regole 51 e 52 del cap. III della SOLAS 74, come emendata.

Il citato dispositivo è soggetto alle verifiche ed ai controlli previsti dalle regole 5 e 48.2 del cap. III della convenzione sopracitata e della sez. 6 della parte II della ris. IMO A. 689(17).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 1998

Il comandante generale: FERRARO

98A8969

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 9 ottobre 1998.

Decadenza della Polaris assicurazioni S.p.a., in Milano, dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo credito. (Provvedimento n. 1009).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate alla Sipea - Società italiana per l'esercizio delle assicurazioni S.p.a., ora Polaris assicurazioni S.p.a, con sede in Milano, ed il successivo provvedimento ISVAP del 15 maggio 1996;

Viste le istanze di rinuncia all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo credito in data 21 settembre 1998 e 1° ottobre 1998 presentate dalla Polaris assicurazioni S.p.a.;

Considerato che ricorrono i presupposti di cui all'art. 65, comma 1, lettere *a*) e *b*), del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;

Dispone:

Ai sensi dell'art. 65, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, la Polaris assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, è decaduta dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo credito.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 1998

Il presidente: MANGHETTI

98A8973

PROVVEDIMENTO 9 ottobre 1998.

Decadenza della Bavaria assicurazioni S.p.a., in Milano, dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami credito e perdite pecuniarie. (Provvedimento n. 1010).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984, di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate alla Bavaria Compagnia di assicurazioni S.p.a.;

Viste le istanze di rinuncia all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami credito e perdite pecuniarie in data 21 settembre 1998 e 30 settembre 1998 presentate dalla Bavaria assicurazioni S.p.a.;

Considerato che ricorrono i presupposti di cui all'art. 65, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;

Dispone:

Ai sensi l'art. 65, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, la Bavaria assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, è decaduta dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami credito e perdite pecuniarie.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 1998

Il presidente: MANGHETTI

98A8974

REGIONE TOSCANA

ORDINANZA 11 agosto 1998.

Decreto-legge n. 576 del 12 novembre 1996, convertito con legge n. 677 del 31 dicembre 1996. Art. 4, comma 9, lettera *a)*. Legge regionale n. 20 del 1° aprile 1998. Nomina membri esterni commissione. (Ordinanza n. 493).

IL SUB-COMMISSARIO

PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 19 GIUGNO 1996

(Art. 5, legge 24 febbraio 1992, n. 225, ordinanza del Dipartimento della protezione civile n. 2449 del 25 giugno 1996. Ordinanza del presidente della giunta regionale n. 4 del 28 giugno 1996).

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2449 del 25 giugno 1996 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996 che nomina l'assessore alla presidenza Paolo Fontanelli, sub-commissario, in conformità di quanto previsto nell'ordinanza del Dipartimento della protezione

civile n. 2449/96, con tutti i poteri amministrativi e tecnici attribuiti al commissario, da esercitare tramite l'adozione di proprie ordinanze;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito con legge n. 677/1996 concernente interventi urgenti a favore delle zone colpite dagli eventi calamitosi nei mesi di giugno e di novembre 1996 il quale all'art. 4, comma 9, prevede che i presidenti delle regioni perimetrate le aree a rischio idrogeologico provvedono entro i successivi sei mesi all'individuazione e demolizione degli immobili a qualsiasi uso adibiti che costituiscono ostacolo a regolare deflusso delle acque;

Considerato che secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 9, lettera *a)*, qualora la demolizione abbia ad oggetto immobili adibiti ad uso residenza è corrisposto il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 dell'art. 5 della legge n. 677/1996 secondo le modalità e condizioni ivi previste;

Considerato altresì che in base all'art. 4, comma 1, lettera *b)*, qualora la demolizione abbia ad oggetto immobili adibiti ad attività produttive è corrisposto un contributo pari al valore dell'immobile da demolire;

Vista la legge regionale n. 20 del 1° aprile 1998, in particolare l'art. 2 relativo alla disciplina delle porzioni e pertinenze degli edifici, e l'art. 4 secondo il quale il contributo per i proprietari degli immobili soggetti a demolizione è pari al valore degli immobili medesimi;

Preso atto che in base all'art. 4, comma 2, della legge regionale n. 20/98 sopra citato il valore degli immobili da demolire è costituito dal prezzo di mercato accertato a cura del proprietario tramite perizia giurata redatta da professionista abilitato;

Preso atto altresì che risulta indispensabile ai fini di cui al punto precedente accertare per gli immobili da demolire l'essenzialità delle porzioni e/o delle pertinenze, così, come disciplinate dall'art. 2 della legge regionale n. 20;

Visto che ai sensi dello stesso art. 2, comma 5, della legge regionale n. 20 le modalità dell'accertamento sono state definite con decreto del presidente della giunta regionale n. 268 del 31 luglio 1998 in base al quale la valutazione dell'essenzialità delle porzioni e/o pertinenze spetta ad una apposita commissione, composta dal dirigente responsabile dell'ufficio regionale per gli eventi alluvionali dott. Paolo Rosati, dall'ing. Riccardo Gaddi del medesimo ufficio regionale e dal responsabile dell'ufficio del genio civile di Lucca ing. Luigi Macchi oltre che da soggetti esterni aventi i necessari requisiti professionali non altrimenti reperibili nell'ambito del personale regionale;

Vista la necessità e l'urgenza di procedere alla designazione di due membri esterni della commissione di cui al punto precedente per attivare le procedure di cui alla legge regionale n. 20/98 funzionali alla messa in sicurezza delle zone nelle provincie di Lucca e Massa Carrara colpite dagli eventi alluvionali del giugno 1996;

Considerato di utilizzare per l'affidamento del suddetto incarico le deroghe di cui all'art. 8, comma 1, dell'ordinanza n. 2449/1996;

Ritenuto di designare l'ing. Giordano Bertoni con studio in Querceta di Seravezza, il quale in rapporto all'incarico ha i requisiti e l'esperienza richiesta, e l'ing. Claudio Quiriconi con studio in Marina di Pietrasanta, sentito il coordinamento delle associazioni e comitati delle imprese alluvionate;

Visto l'onorario richiesto dai professionisti di cui al punto precedente secondo le tariffe professionali pari a L. 120.000 a vacanza al netto di I.V.A. e contributi ritenuto congruo;

Ritenute necessario n. 100 ore in via presunta per lo svolgimento dell'incarico sopra descritto, per un ammontare complessivo presunto di spesa pari a L. 14.640.000 comprensivo di I.V.A. ed oneri;

Considerato di far fronte alla spesa di cui al punto precedente con il fondo di riserva del commissario;

Ordina:

1. Di designare l'ing. Giordano Bertoni e l'ing. Claudio Quiriconi quali membri esterni della commissione preposta alla valutazione dell'essenzialità delle porzioni e/o pertinenze di cui all'art. 2 della legge regionale n. 20/98.

2. Di affidare tale incarico con lettera del dirigente responsabile dell'ufficio regionale per gli eventi alluvionali del giugno 1996.

3. L'incarico deve svolgersi nei tempi e con le modalità collegialmente concordate di volta in volta, sulla base della disciplina di cui all'art. 2 della legge regionale n. 20/98 e del decreto del presidente della Giunta regionale n. 268 del 31 luglio 1998.

4. Per il suddetto incarico è stabilito un compenso pari a L. 14.640.000 comprensivo di oneri ed I.V.A.

5. Tale compenso fa carico al fondo di riserva del commissario.

Firenze, 11 agosto 1998

Il sub-commissario: FONTANELLI

98A8976

ORDINANZA 18 agosto 1998.

Eventi alluvionali del giugno 1996 in Versilia e Garfagnana. Piano degli interventi di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 2449/96. Designazione collaudatori. (Ordinanza n. 494).

IL SUB-COMMISSARIO
PER GLI EVENTI ALLUVIONALI
DEL 19 GIUGNO 1996

(Art. 5, legge 24 febbraio 1992, n. 225, ordinanza del Dipartimento della protezione civile n. 2449 del 25 giugno 1996. Ordinanza del presidente della giunta regionale n. 4 del 28 giugno 1996)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2449 del 25 giugno 1996 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996, e in particolare l'art. 1, comma 4, che prevede la nomina di un sub-commissario per l'espletamento dell'incarico;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996 che nomina l'assessore alla presidenza Paolo Fontanelli sub-commissario delegato dalla suddetta ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2449, con tutti i poteri amministrativi e tecnici concernenti gli atti di urgenza, nonché con la possibilità di sostituire il commissario delegato, nella pienezza dei suoi, in caso di assenza o impedimento di questo;

Visto in particolare l'art. 3 della predetta ordinanza che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi, di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che tale piano possa essere successivamente integrato e rimodulato;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. 13 del 15 luglio 1996 con la quale è stato approvato il suddetto piano di cui il Dipartimento della protezione civile ha preso atto in data 17 luglio 1996;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati, in conformità al disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14 del 19 luglio 1996, successivamente integrato con ordinanza n. 30 del 7 agosto 1996;

Viste le successive rimodulazioni del piano degli interventi, in particolare la settima approvata con ordinanza n. 393 del 20 novembre 1997 nella quale è inserito l'intervento n. 146: «Strada provinciale n. 13 di Valdarni. Ripristino e messa in sicurezza della viabilità in località Boschetto». Importo L. 2.114.000.000 articolato in due stralci funzionali di cui il secondo è pari a L. 1.258.000.000;

Considerato altresì che nella stessa settima rimodulazione è inserito l'intervento n. 215: «S.P. n. 9 di Marina. Consolidamento frana in località Gallena». Importo L. 1.400.000.000;

Visto in particolare il punto 5.2. del suddetto disciplinare per il quale «salvo che si proceda, ai sensi delle disposizioni vigenti, tramite il certificato di regolare esecuzione, il collaudatore o i membri della commissione di collaudo sono nominati dall'ente attuatore, su designazione del commissario delegato»;

Visto l'art. 5 della legge 10 dicembre 1981, n. 741 per il quale è obbligatorio il certificato di collaudo per lavori di importo superiori a 1.000 milioni;

Ritenuto di dover procedere alla designazione dei collaudatori per gli interventi ricompresi nel piano dell'ammontare superiore a quello sopracitato;

Considerato che gli interventi numeri 146, 147, 189/1, 207 e n. 215 sopra citati non sono ricompresi nella precedente designazione di cui all'ordinanza n. 148/96;

Visto il verbale di sorteggio degli incarichi in data 27 luglio 1998;

Ordina:

1. Per i seguenti progetti, relativi ad interventi ricompresi nel piano di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Dipartimento della protezione civile n. 2449/96, sono designati i collaudatori a fianco di ciascuno indicati:

intervento n. 146: «Strada provinciale n. 13 di Valdarni. Ripristino e messa in sicurezza della viabilità in località Boschetto». Secondo stralcio funzionale. Importo L. 1.258.000.000. Ente attuatore: A.P. Lucca. Collaudatore: ing. Laviano Dini;

intervento n. 189/1: «S.P. 10 di Arni. Opere per la messa in sicurezza del tratto stradale interessato da dissesto in località La Frana». Importo L. 1.500.000.000. Ente attuatore: A.P. Lucca. Collaudatore: ing. Gaetano Cangemi;

intervento n. 147: «Demolizione e ricostruzione ponte F. Versilia con adeguamento alveo». Importo L. 1.290.000.000. Ente attuatore: A.P. Lucca. Collaudatore: Marco Davini;

intervento n. 207: «S.P. n. 42 di Stazzema». Importo L. 1.666.000.000. Ente attuatore: A.P. Lucca. Collaudatore: Massimo Viviani;

intervento n. 215: «S.P. n. 9 di Marina. Consolidamento frana in località Gallena». Importo L. 1.400.000.000. Ente attuatore: A.P. Lucca. Collaudatore: ing. Emiliano Belli.

2. Le designazioni di cui sopra sono comunicate agli enti attuatori i quali provvederanno ad inserire nella convenzione di incarico fra gli obblighi del collaudatore anche quelli indicati nel disciplinare di cui all'ordinanza n. 14 del 19 luglio 1996.

Firenze, 18 agosto 1998

Il sub-commissario: FONTANELLI

98A8977

ORDINANZA 25 agosto 1998.

Piano degli interventi infrastrutturali e di emergenza e di prima sistemazione idrogeologica approvato con ordinanza commissariale n. B/199 del 9 maggio 1997. Seconda integrazione e parziale rimodulazione. (Ordinanza n. B/495).

IL VICE-COMMISSARIO

(Art. 5, legge 24 febbraio 1992, n. 225, ordinanza del Dipartimento della protezione civile n. 2554 del 4 aprile 1997. Ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2554 del 4 aprile 1997, con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del 16-17 novembre 1996;

Visto in particolare l'art. 3 della predetta ordinanza del Dipartimento della protezione civile n. 2554 del 4 aprile 1997 che prevede che il Commissario predisponga un piano di interventi, di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che tale piano può essere rimodulato in conseguenza di ulteriori accertamenti, ferma restando la necessaria presa d'atto del Dipartimento della protezione civile.

Considerato che con ordinanza commissariale n. B/199 del 9 maggio 1997 è stato approvato il piano in questione e che in data 26 giugno 1997, il Dipartimento della protezione civile ha comunicato la relativa presa d'atto;

Considerato altresì che con ordinanza commissariale n. B/405 in data 2 gennaio 1998 è stata approvata una prima integrazione a parziale rimodulazione del piano e che il Dipartimento della protezione civile con nota n. OP/2436/54.30 del 26 giugno 1997 ha comunicato la relativa presa d'atto dello stesso;

Considerato che all'art. 5 dell'ordinanza decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2780 del 9 aprile 1998 è data facoltà di ricomprendere nel piano di cui all'ordinanza decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2554/97 interventi finanziati in tutto o in parte dagli enti locali;

Considerato che è necessario provvedere ad una seconda integrazione e parziale rimodulazione del piano;

Valutato pertanto di procedere ad una integrazione e parziale rimodulazione del piano;

Visto l'art. 3, comma 6, dell'ordinanza del Dipartimento della protezione civile n. 2449/96;

Ordina:

1. È approvata la seconda integrazione e parziale rimodulazione del piano previsto dall'art. 3 dell'ordinanza n. 2554/97 approvato con ordinanza commissariale n. B/199 del 9 maggio 1997 che viene allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

2. Il presente atto, comprensivo dell'allegato facente parte integrante e sostanziale, è trasmesso al Dipartimento della protezione civile per la relativa presa d'atto.

Firenze, 25 agosto 1998

Il vice-commissario: FONTANELLI

ALLEGATO

*IL COMMISSARIO AGLI INTERVENTI DI EMERGENZA PER
L'EVENTO ALLUVIONALE DEL NOVEMBRE 1996 NELLA
PROVINCIA DI MASSA CARRARA
(Ord. D.P.C. n. 2554 del 04/04/97)*

**PIANO DI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI
D'EMERGENZA E DI PRIMA SISTEMAZIONE
IDROGEOLOGICA**

(art. 3 ord. D.P.C. n° 2554/97 - ord. Commissario Delegato n. B/199 del 15/07/96)
(ord. Commissario Delegato n° B/405 del 02/01/98)

2ª rimodulazione ed integrazione approvata con ord. Commissario delegato n. B/495 del 25 agosto 1998

1. Premessa

Con Ordinanza commissariale n. B/199 del 09/05/1997 è stato approvato il Piano degli interventi infrastrutturali di emergenza e di prima sistemazione idrogeologica previsto dall'art. 3 dell'ordinanza D.P.C. n. 2554 del 09/05/97.

Con Ordinanza D.P.C.M. n. 2591/97 è stato inserito nell'Ordinanza D.P.C.M. 2554/97 l'art. 6 bis con il quale si disponeva un contributo per favorire l'immediata ripresa delle attività produttive nel limite massimo di 80 milioni ed a carico del finanziamento di 15,8 miliardi assegnato con ordinanza D.P.C.M. 2554/97.

Su richiesta del Commissario in data 28/11/97, in relazione alle necessità di contributo alle imprese presenti nel territorio e colpite dall'alluvione del novembre 1996, con D.P.C.M. 2734/97, è stato modificato l'importo previsto dall'art. 6 bis dell'ordinanza 2554/97, aumentandolo fino alla cifra di 150 milioni.

Successivamente è stata apportata al Piano una integrazione a parziale rimodulazione di cui alla ordinanza Commissariale B/406 del 02/01/98 che è stata vistata dal Dipartimento di Protezione Civile con presa d'atto in data 30 Gennaio 1998.

A seguito di quanto sopra il Piano presenta attualmente le seguenti risultanze.

1) Attività finanziate dal Piano		L. 15.800.000.000
- interventi di emergenza	L.	3.956.796.391
- progettazione ed esecuzione lavori	L.	11.148.709.964
- Progettazione e studio	L.	480.000.000
- Fondo per le imprese	L.	150.000.000
- Fondo di riserva	L.	64.498.645
2) Attività non finanziate dal Piano		L. 3.795.650.000
Per un totale complessivo		L. 19.595.650.000

Con la presente integrazione e rimodulazione del Piano, adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 6 dell'ordinanza D.P.C. n. 2554/97, si provvede tenuto presente lo stato di attuazione degli interventi, alla utilizzazione delle eventuali disponibilità finanziarie conseguenti alle economie riscontrate nei vari appalti e nei contributi alle imprese sulla base del disposto dell'art. 6 bis della ordinanza 2554/97, nonché dell'utilizzo di quanto ancora disponibile nel fondo di riserva.

Considerato inoltre che con Ordinanza D.P.C.M. 9 Aprile 1998 (G.U. 87 del 15/04/98) si è disposto all'art. 5 che il piano relativo all'art. 3 dell'ordinanza 2554/97 può ricomprendere interventi finanziati tutto o in parte con fondi degli enti locali ai quali si applicano le procedure e deroghe di cui all'ordinanza medesima, vengono inoltre inseriti interventi urgenti e rispondenti ai requisiti del piano ma con finanziamento a carico dell'Ente Attuatore.

2. Economie su attività finanziate dal Piano.

In relazione allo stato di attuazione del Piano si sono riscontrate le seguenti economie.

2.1. Attività 1B - Progettazione ed esecuzione di lavori

Con l'appalto degli undici nuovi interventi previsti nella 1ª Rimodulazione del Piano e conseguentemente ai ribassi offerti dalle imprese aggiudicatrici, si sono riscontrate economie pari a lire 23.909.217. Il dettaglio delle economie è riportato nella tabella "A".

2.2. Contributi alle imprese

Sulla base di quanto disposto nell'art. 6 bis della Ordinanza DPCM 2554/97 era prevista per favorire l'immediata ripresa delle attività produttive la somma di £. 150.000.000.

Sono stati erogati e rendicontati contributi per lire 149.777.384, con una economia pari a lire 222.750.

2.3. Fondo di Riserva

Quanto destinato dal Piano risulta ancora disponibile per cui risulta utilizzabile un finanziamento pari a lire 64.498.465.

3. Somme disponibili

Tenute presenti le economie rappresentate ai punti precedenti e considerata la disponibilità del piano fondo di riserva le risorse che possono essere impegnate per ulteriori interventi, integrazioni e/o studi risultano determinate come segue:

- economie su attività di progettazione ed esecuzione	L.	23.909.217
- economie su contributi alle imprese	L.	222.616
- fondo di riserva	L.	64.498.645
TOTALE ECONOMIE	L.	88.630.478

4. Ulteriori interventi finanziati dal Piano

Per la individuazione di interventi da finanziare con le economie residue si è fatto riferimento a quanto richiesto con nota in data 30 gennaio 1998 dal Dipartimento di Protezione Civile.

In particolare risultano ricompresi in tale piano con finanziamento a carico dello stesso esclusivamente progettazioni ed interventi con finalità di monitoraggio e prevenzione.

4.1. Progettazione e Prevenzione - attività 1C e 1D

Sono aggiunti a quanto presente nel piano i seguenti nuovi studi ed interventi con le finalità di prevenzione e monitoraggio.

Num.	Ente Attuatore	Comune	Descrizione intervento	1C - 1D
650	Comune di Zeri	Zeri	Progetto per la sistemazione della frana su S.C. in loc.tà Peretola-Bosco	20.000.000
651	G.C. Massa	Vari	Integrazione sistema teleidropluviometrico	68.630.478

Nel fondo di riserva confluiranno eventuali economie che saranno accertate a seguito dell'appalto e/o ultimazione degli interventi nonché delle progettazioni di cui al Piano.

5. Attività non finanziate dal Piano

Sono inseriti nel Piano sette interventi rispondenti alle finalità dell'ordinanza DPCM 2554/97 e ubicati in comuni interessati dalla medesima.

Tali interventi risultano inseriti in questa fase in funzione di quanto disposto con ordinanza DPCM 2780 del 9 Aprile 1998, che rende possibile il finanziamento diretto di interventi da parte degli enti locali.

Num.	Ente Attuatore	Comune	Descrizione intervento	Finanziamenti
825	A.P. Massa	Aulla	SP 19 di Olivolo: scalzamento pile del ponte su torrente Arcinasco	60.000.000
826	A.P. Massa	Tresana/Licciana	SP 23: scalzamento pile del ponte su fiume Magra	846.000.000
827	A.P. Massa	Tresana	SP 24 di Giovagallo: sistemazione idrogeologica al Km 1,00	732.000.000
828	A.P. Massa	Mulazzo	SP 69 dei Casoni: sistemazione idrogeologica al Km 1,40	476.000.000
829	A.P. Massa	Tresana	SP 20 di Montedivalli: sistemazione idrogeologica al Km 17,00	257.000.000
830	A.P. Massa	Tresana	SP 8 di Tresana: sistemazione al Km 8 in loc.tà Molino	88.500.000
831	A.P. Massa	Zeri	SP 65 di Adelano: sistemazione idrogeologica in loc.tà Antara	600.000.000

In totale il nuovo finanziamento a carico degli EE.LL. risulta di £. 3.059.500.000.

6. Riepilogo Piano

A seguito della presente rimodulazione il Piano presenta le seguenti risultanze:

1) Attività finanziate dal Piano		L. 15.800.000.000
- interventi di emergenza	L.	3.956.796.391
- progettazione ed esecuzione lavori	L.	11.124.795.747
- Progettazione e studio	L.	568.630.478
- Fondo per le imprese	L.	149.777.384
- Fondo di riserva	L.	0
2) Attività non finanziate dal Piano		L. 6.855.150.000
Per un totale complessivo		L. 22.655.150.000

TABELLA "A" RIMODULAZIONE LUNIGIANA - ECONOMIE

N.	Comune	Ente	Descrizione Intervento	Tip.	Stanziamiento	Importo ribassato	Economie
637	Fosdinovo	Amm. Prov. Massa	Sistemazione della frana in loc. Canepari al Km. 7+300 della SP di Carignano	ST	517.688.679	517.688.679	
638	Bagnone	Bagnone	Strada Comunale La Piana di Corvarola - Corvarola Cimitero - San Rocco	ST	90.000.000	88.162.995	1.837.005
639	Bagnone	Bagnone	Strada comunale per Cà Bernarndo in frazione Pastina	ST	100.000.000	99.888.595	111.405
640	Bagnone	Bagnone	Sistemazione di viabilità comunali varie	ST	100.000.000	97.930.370	2.069.630
641	Fivizzano	Fivizzano	Opere di messa in sicurezza della zona in frana in via Sottana	FR	50.000.000		304.500
642	Massa	Massa	Opere di prima sistemazione e ripristino dell'area in frana in loc. Fomello Casette	FR	265.000.000	265.000.000	
643	Pontremoli	Pontremoli	Opere di messa in sicurezza del Canale di Santa Giustina	OI	40.000.000	33.450.437	6.549.563
644	Pontremoli	Pontremoli	Opere di messa in sicurezza del muro di sottoscarpa sulla strada comunale per Arzeglio	ST	50.000.000	41.830.262	8.169.738
645	Villafranca	Villafranca	Sistemazione dissesti della carreggiata stradale Fomoli Merizzo	ST	30.000.000	29.755.753	244.247
646	Villafranca	Villafranca	Ripristino opera di pres acquedotto comunale e relativa strada di accesso		35.000.000	30.376.970	4.623.030
647	Villafranca	Villafranca	Opere di completamento di n. 3 aree in frana		5.200.000	5.200.000	
Totale Economie							23.909.217

98A8978

ORDINANZA 28 agosto 1998.

Eventi alluvionali del giugno 1996 in Versilia e Garfagnana. Piano degli interventi: intervento n. 206 s.p. 9 «di Marina». Ripristini e consolidamenti in varie località. Ente attuatore: amministrazione provinciale di Lucca. Importo complessivo L. 2.150.000.000. Lotto A. Importo L. 1.010.000.000. Perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa. (Ordinanza n. 496).

IL SUB-COMMISSARIO

PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 19 GIUGNO 1996

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ordinanza del Dipartimento della protezione civile n. 2449 del 25 giugno 1996, ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2449 del 25 giugno 1996 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996;

Visto in particolare l'art. 3 della predetta ordinanza che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi, di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che tale piano possa essere successivamente integrato e rimodulato;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. 13 del 15 luglio 1996 con la quale è stato approvato il suddetto piano di cui il Dipartimento della protezione civile ha preso atto in data 17 luglio 1996;

Viste le successive rimodulazioni del piano, ed in particolare la settima approvata con ordinanza del commissario delegato n. 383 del 20 novembre 1997;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati, in conformità al disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14 del 19 luglio 1996, successivamente integrato con ordinanza n. 30 del 7 agosto 1996;

Visto in particolare il punto 2.8. del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dagli enti attuatori;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. 14/96;

il rispetto della quota massima prevista per le spese di progettazione, direzione, collaudo, assistenza e contabilità di cui al punto 2.3 della medesima ordinanza n. 14/96;

Rilevato che nel piano è stato inserito l'intervento n. 206: «s.p. 9 «di Marina». Ripristini e consolidamenti in varie località» di cui ente attuatore è l'amministrazione provinciale di Lucca, per un importo complessivo di L. 2.150.000.000;

Rilevato che l'ente attuatore ha ritenuto di suddividere l'intervento di cui all'oggetto in due stralci funzionali come previsto dall'ordinanza commissariale n. 30,

e cioè lotto A di importo pari a L. 1.010.000.000 e lotto B per un importo pari a L. 1.140.000.000, di cui si è preso atto rispettivamente con le ordinanze n. 209 e n. 208 del 26 maggio 1997;

Vista l'ordinanza n. 428 del 2 marzo 1998 con la quale si è preso atto della perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa relativa al lotto B;

Visto che in data 15 luglio 1998 con nota n. 2072 l'amministrazione provinciale di Lucca — ente attuatore — ha trasmesso la perizia suppletiva e di variata distribuzione relativa all'intervento n. 206 in oggetto relativamente al lotto A, approvata con D.D. n. 227 del 7 luglio 1998;

Visto che l'intervento n. 206 lotto A in oggetto, a seguito della perizia in oggetto presenta il seguente quadro economico:

A - per lavori al netto ribasso . .	L. 764.841.722
B - per somme a disposizione:	
b.1 - per I.V.A. 19 e 20% »	150.671.504
b.2 - spese tecniche »	94.424.800
b.3 - per arrotondamenti »	61.974
Totale somme a disposizione L.	245.158.278
Totale complessivo L.	1.010.000.000

Preso atto come dall'istruttoria risulta che a) il quadro economico del suddetto progetto rispetto i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14/96; b) non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare;

Ritenuto di dover procedere alla presa d'atto della perizia, tenuto conto dell'esito positivo dell'istruttoria da parte dell'ufficio commissariale come sopra specificato;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996 con la quale il sottoscritto è stato nominato sub-commissario ai sensi dell'ordinanza del Dipartimento della protezione civile n. 2449/96;

Ordina:

1. È preso atto della perizia di variante tecnica relativa all'intervento n. 206: «s.p. 9 «di Marina». Ripristini e consolidamenti in varie località» di cui ente attuatore è l'amministrazione provinciale di Lucca, approvata con D.D. n. 277 del 7 luglio 1998.

2. La prosecuzione del procedimento di attuazione del progetto è subordinata alla acquisizione dei pareri favorevoli degli enti previsti dal vigente ordinamento.

3. La presa d'atto di cui alla presente ordinanza è effettuata ai fini delle verifiche specificate nelle premesse.

4. Di trasmettere all'amministrazione provinciale di Lucca la presente ordinanza.

Firenze, 28 agosto 1998

Il sub-commissario: FONTANELLI

98A8979

ORDINANZA 28 agosto 1998.

Eventi alluvionali del giugno 1996 in Versilia e Garfagnana. Piano degli interventi: intervento n. 215 s.p. 9 «di Marina». Consolidamento frana di Gallena. Ente attuatore: amministrazione provinciale di Lucca. Importo L. 1.400.000.000. Perizia di variante. (Ordinanza n. 497).

IL SUB-COMMISSARIO

PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 19 GIUGNO 1996

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; ordinanza del D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996; ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2449 del 25 giugno 1996 con la quale il presidente della Giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996;

Visto in particolare l'art. 3 della predetta ordinanza che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi, di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che tale piano possa essere successivamente integrato e rimodulato;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. 13 del 15 luglio 1996 con la quale è stato approvato il suddetto piano di cui il Dipartimento della protezione civile ha preso atto in data 17 luglio 1996;

Viste le successive rimodulazioni del piano, ed in particolare la settima approvata con ordinanza del commissario delegato n. 383 del 20 novembre 1997;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati, in conformità al disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14 del 19 luglio 1996, successivamente integrato con ordinanza n. 30 del 7 agosto 1996;

Visto in particolare il punto 2.8 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dagli enti attuatori;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. 14/96;

il rispetto della quota massima prevista per le spese di progettazione, direzione, collaudo, assistenza e contabilità di cui al punto 2.3 della medesima ordinanza n. 14/96;

Rilevato che nella settima rimodulazione del Piano approvata con ordinanza commissariale n. 383 del 20 novembre 1997 è stato inserito l'intervento n. 215: «s.p. "di Marina". Consolidamento frana di Gallena» di cui ente attuatore è l'amministrazione provinciale di Lucca;

Considerato che con ordinanza commissariale n. 227 del 18 luglio 1997 è stato preso atto del progetto esecutivo dell'intervento di cui in oggetto;

Visto che in data 15 luglio 1998 con nota n. 2072 l'amministrazione provinciale di Lucca — ente attuatore — ha trasmesso la perizia di variante tecnica relativa all'intervento n. 215 in oggetto approvata con D.D. n. 60 del 25 maggio 1998;

Visto che l'intervento n. 215 in oggetto, a seguito della perizia presenta il seguente quadro economico:

A - per lavori	L. 1.154.977.244
B - per somme a disposizione:	
b.1 - per I.V.A. 19 e 20% ... »	226.270.449
b.2 - spese tecniche di collaudo	16.752.307
per indennizzi	» 2.000.000
Totale somme a disposizione ...	L. 245.022.756
Totale complessivo ...	L. 1.400.000.000

Preso atto come dall'istruttoria risulta che: a) il quadro economico del suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14/96; b) non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare;

Ritenuto di dover procedere alla presa d'atto della perizia, tenuto conto dell'esito positivo dell'istruttoria da parte dell'ufficio commissariale come sopra specificato;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996 con la quale il sottoscritto è stato nominato sub-commissario ai sensi dell'ordinanza del Dipartimento della protezione civile n. 2449/96;

Ordina:

1. È preso atto della perizia di variante tecnica relativa all'intervento n. 215: «s.p. 9 "di Marina". Consolidamento frana di Gallena» di cui ente attuatore è l'amministrazione provinciale di Lucca, approvata con d.d. n. 60 del 25 maggio 1998.

2. La prosecuzione del procedimento di attuazione del progetto è subordinata alla acquisizione dei pareri favorevoli degli enti previsti dal vigente ordinamento.

3. La presa d'atto di cui alla presente ordinanza è effettuata ai fini delle verifiche specificate nelle premesse.

4. Di trasmettere all'amministrazione provinciale di Lucca la presente ordinanza.

Firenze, 28 agosto 1998

Il sub-commissario: FONTANELLI

98A8980

ORDINANZA 3 settembre 1998.

Eventi alluvionali del giugno 1996 in Versilia e Garfagnana. Piano degli interventi: intervento n. 143: sistemazione idraulica rio Bonazzera (dall'imposta porta Vinciana a ponte via Cugna) nei comuni di Seravezza e Pietrasanta. Importo L. 1.509.000.000. Ente attuatore: Consorzio di bonifica della Versilia. Perizia di variante e suppletiva. Presa d'atto. (Ordinanza n. 498).

IL SUB-COMMISSARIO

PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 19 GIUGNO 1996

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; ordinanza del D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996; ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996).

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2449 del 25 giugno 1996 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996;

Visto in particolare l'art. 3 della predetta ordinanza che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi, di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che tale piano possa essere successivamente integrato e rimodulato;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. 13 del 15 giugno 1996 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della Protezione civile comunicata in data 17 luglio 1996;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati, in conformità al disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14 del 19 luglio 1996, successivamente integrato con ordinanza n. 30 del 7 agosto 1996;

Visto in particolare il punto 2.8 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dagli enti attuatori;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. 14/96;

il rispetto della quota massima prevista per le spese di progettazione, direzione, collaudo, assistenza e contabilità di cui al punto 2.3 della medesima ordinanza n. 14/96;

Rilevato che nella settima rimodulazione del Piano approvata con ordinanza commissariale n. 383 del 20 novembre 1997 è stato inserito il seguente intervento: «143: sistemazione idraulica rio Bonazzera (dall'imposta porta Vinciana a ponte via Cugna) nei comuni di Seravezza e Pietrasanta. Importo L. 1.509.000.000», di cui ente attuatore è il Consorzio di bonifica della Versilia;

Considerato che con ordinanza commissariale n. 66 dell'11 settembre 1998 è stato preso atto del progetto esecutivo dell'intervento di cui in oggetto;

Visto che in data 10 giugno 1998 con nota n. 1766 integrata con successiva nota n. 2511 del 1° settembre 1998 il Consorzio di bonifica della Versilia — ente attuatore — ha trasmesso la perizia di variante e suppletiva relativa all'intervento n. 143 in oggetto con la quale si apportano variazioni al suddetto intervento approvata con delibera del presidente del Consorzio n. 228 dell'8 giugno 1998;

Visto che l'intervento n. 143 in oggetto, a seguito della perizia presenta il seguente quadro economico:

A - per lavori al netto del ribasso	L.	1.224.629.547
B - per somme a disposizione:		
b.1 - per I.V.A. 19 e 20%	»	244.925.909
b.2 - spese generali	»	139.909.017
b.3 - per occupazioni ed espropri	»	7.270.605
Totale somme a disposizione	L.	432.105.531
Totale complessivo	L.	1.656.735.078

Preso atto come dall'istruttoria risulta che a) il quadro economico del suddetto progetto non rispetta i vincoli finanziari di cui al punto 1.3 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14/96 e che pertanto la presa d'atto è limitata all'importo dei lavori di cui al Piano degli interventi; b) il quadro economico del suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14/96; c) non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare;

Considerata la necessità di procedere alla ottava rimodulazione del presente piano di cui all'ordinanza n. 2449/96 a breve termine;

Ritenuto di dover comunque procedere alla presa d'atto della perizia di variante condividendo le necessità tecniche illustrate nella relazione tecnica, limitatamente all'importo previsto dal Piano - settima rimodulazione;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996 con la quale il sottoscritto è stato nominato sub-commissario ai sensi dell'ordinanza del Dipartimento della protezione civile n. 2449/96;

Ordina:

1. È preso atto della perizia di variante e suppletiva relativa all'intervento n. 143: «Sistemazione idraulica rio Bonazzera (dall'imposta porta Vinciana a ponte via Cugna) nei comuni di Seravezza e Pietrasanta. Importo L. 1.509.000.000 di cui ente attuatore è il Consorzio di bonifica della Versilia», approvato con deliberazione del presidente del Consorzio n. 228 dell'8 giugno 1998.

2. La presa d'atto è limitata all'importo dei lavori di cui al Piano degli interventi.

3. La somma eccedente lo stanziamento del Piano verrà configurata nell'ottava rimodulazione da predisporre a breve termine.

4. La prosecuzione del procedimento di attuazione dell'intervento è subordinata alla acquisizione dei pareri favorevoli degli enti previsti dal vigente ordinamento.

3. La presa d'atto di cui alla presente ordinanza è effettuata ai fini delle verifiche specificate nelle premesse.

4. Di trasmettere al Consorzio di bonifica della Versilia la presente ordinanza.

Firenze, 3 settembre 1998

Il sub-commissario: FONTANELLI

98A8981

ORDINANZA 3 settembre 1998.

Crisi sismica del settembre-ottobre 1997. Integrazione comitato tecnico ex ordinanza vice commissariale n. D/420 del 12 febbraio 1998. (Ordinanza n. 499/D).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; ordinanza del Ministero dell'interno n. 2741 del 30 gennaio 1998; ordinanza commissariale n. D/420 del 12 febbraio 1998)

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2741 del 30 gennaio 1998, con la quale all'art. 1 è nominato il presidente della regione Toscana commissario delegato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per gli interventi necessari a salvaguardare l'incolumità pubblica e privata nei territori dei comuni di Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Pieve S. Stefano, Sansepolcro, Sestino, in provincia di Arezzo, gravemente danneggiati dall'evento sismico del settembre-ottobre 1997;

Vista l'ordinanza commissariale n. D/420 del 12 febbraio 1998 con la quale il presidente della regione Toscana ha nominato quale vice commissario ai predetti interventi il sottoscritto assessore Paolo Fontanelli che a tal fine esercita tutti i poteri in titolarità del commissario;

Vista l'ordinanza D/437 del 10 marzo 1998 con la quale vengono nominati i componenti del comitato tecnico di cui si avvale il commissario per la predisposizione del piano degli interventi;

Vista l'ordinanza ministeriale 24 luglio 1998 «Integrazione e modifiche dell'ordinanza n. 2741 del 30 gennaio 1998 recante interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica del settembre-ottobre 1998 nel territorio delle province di Arezzo e Rieti» ed in particolare il comma 2 dell'art. 1 che prevede che ai fini dello svolgimento dei compiti assegnati, i commissari delegati, su richiesta dei presidenti dei comitati tecnico-scientifici, possono integrare i comitati medesimi con esperti del GNDT nel numero massimo di due e di un esperto giuridico amministrativo;

Vista la nota del 28 agosto 1998 del presidente del comitato tecnico-scientifico Val Tiberina in cui si indica

quali esperti del GNDT il prof. Andrea Vignoli dell'Università di Firenze e il prof. Sergio Lagomarsino dell'Università di Genova a far parte del comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza commissariale n. D/437 del 10 marzo 1998;

Ritenuto di integrare il comitato tecnico-scientifico con gli esperti sopra designati e con un esperto giuridico amministrativo;

Ordina:

1. Il comitato tecnico di cui all'ordinanza commissariale n. D/437 del 10 marzo 1998 è integrato dai seguenti membri:

prof. Andrea Vignoli dell'Università di Firenze;

prof. Sergio Lagomarsino dell'Università di Genova;

dott. Silvia Zampolla dell'Area attività istituzionali del Dipartimento della presidenza e degli affari legislativi e giuridici.

2. La presente ordinanza è comunicata al Dipartimento nazionale della protezione civile ed ai componenti del comitato tecnico-scientifico.

Firenze, 3 settembre 1998

Il vice commissario: FONTANELLI

98A8982

ORDINANZA 8 settembre 1998.

Costituzione fondo economico. Anticipazione somma. (Ordinanza n. 500/F).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998)

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2807 del 14 luglio 1998, con la quale il presidente della giunta regionale è nominato commissario delegato, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 225 del 24 febbraio 1992, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e indifferibili necessari per il risanamento ambientale della laguna di Orbetello nonché per ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti territoriali competenti;

Vista l'ordinanza commissariale n. F/489 del 18 luglio 1998 con la quale il sottoscritto è stato nominato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della richiamata ordinanza del Dipartimento della protezione civile n. 2807/98;

Visto che la suddetta ordinanza n. 2807/98 prevede che il commissario possa anche avvalersi del personale degli enti locali interessati e che tale collaborazione era già prevista a supporto delle due precedenti gestioni commissariali a cui il presidente della giunta regionale subentra;

Vista la propria ordinanza n. F/490 del 27 luglio 1998 con la quale è stata organizzata la struttura di supporto dell'attività commissariale;

Ritenuto di dover dotare l'ufficio commissariale presso il comune di Monte Argentario di un fondo economato per far fronte alle minute spese (postali, acquisto marche da bollo per verbali collaudo, ecc.);

Convenuto altresì di individuare nella sig.ra Rosanna Bani che fa parte del suddetto ufficio commissariale, già incaricata di detto servizio nella precedente gestione commissariale, il responsabile per l'utilizzazione di detto fondo;

Ritenuto pertanto dover provvedere a liquidare al suddetto responsabile un fondo di L. 1.000.000 per affrontare le minute spese di questo ufficio commissariale presso la sede del comune di Monte Argentario;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga alle disposizioni vigenti così come previsto dall'ordinanza del Dipartimento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998;

Ordina:

1. Di anticipare alla sig.ra Rosanna Bani la somma di L. 1.000.000 per far fronte alle minute spese dell'ufficio commissariale presso il comune di Monte Argentario.

2. Che la suddetta sig.ra Rosanna Bani rendiconti le spese effettuate e le trasmetta all'ufficio ragioneria della prefettura di Grosseto.

3. Di far fronte alla spesa di L. 1.000.000 attingendo al fondo di 25 miliardi messo a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento protezione civile.

4. Che l'ufficio ragioneria della prefettura di Grosseto provveda ad emettere il relativo mandato di pagamento.

Firenze, 8 settembre 1998

Il vice commissario delegato: GINANNESCHI

98A8983

ORDINANZA 15 settembre 1998.

Crisi sismica del settembre-ottobre 1997. Sostituzione membro in seno al comitato tecnico ex ordinanza vice commissariale n. D/420 del 12 febbraio 1998. (Ordinanza n. D/501).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; ordinanza del Ministero dell'interno n. 2741 del 30 gennaio 1998; ordinanza commissariale n. D/420 del 12 febbraio 1998)

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2741 del 30 gennaio 1998, con la quale all'art. 1 è nominato il presidente della regione Toscana commissario delegato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per gli interventi necessari a salvaguardare l'incolumità pubblica e privata nei territori dei comuni di Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Pieve S. Stefano, Sansepolcro, Sestino, in provincia di Arezzo, gravemente danneggiati dall'evento sismico del settembre-ottobre 1997;

Vista l'ordinanza commissariale n. D/420 del 12 febbraio 1998 con la quale il presidente della regione Toscana ha nominato quale vice commissario ai predetti interventi il sottoscritto assessore Paolo Fontanelli che a tal fine esercita tutti i poteri in titolarità del commissario;

Vista l'ordinanza D/437 del 10 marzo 1998 con la quale vengono nominati i componenti del comitato tecnico di cui si avvale il commissario per la predisposizione del piano degli interventi;

Vista la delibera della giunta della regione Toscana n. 400 del 27 aprile 1998 con la quale l'ing. Leandro Benincasi veniva trasferito dall'ufficio del genio civile di Arezzo all'ufficio del genio civile di Firenze, e l'ing. Antonio Carlo Mengoni veniva trasferito dall'ufficio del genio civile di Firenze all'ufficio del genio civile di Arezzo, con attribuzione, ai suddetti, della responsabilità dei rispettivi uffici;

Considerato che gli interventi necessari a salvaguardare l'incolumità pubblica e privata nei comuni interessati dall'evento sismico di cui all'oggetto ricadono nella competenza territoriale dell'ufficio del genio civile di Arezzo;

Ritenuto di sostituire l'ing. Leandro Benincasi in seno al comitato tecnico scientifico con l'ing. Antonio Carlo Mengoni;

Ordina:

1. L'ing. Antonio Carlo Mengoni sostituisce l'ing. Leandro Benincasi nel comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza commissariale D/437 del 10 marzo 1998.

2. La presente ordinanza è comunicata al Dipartimento nazionale della protezione civile ed ai componenti del comitato tecnico-scientifico.

Firenze, 15 settembre 1998

Il vice commissario: FONTANELLI

98A8984

UNIVERSITÀ DI BRESCIA

DECRETO RETTORALE 28 settembre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.**IL RETTORE**

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Brescia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 844, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1984, n. 836, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 1995, recante «Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico» e la tabella XLV/2 allegata ad esso, comprendente le scuole di specializzazione in anatomia patologica, in ortopedia e traumatologia, in pediatria e in psichiatria;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 6 settembre 1996, recante l'integrazione del comma 2.9 all'art. 2 della Tabella XLV/2 allegata al decreto ministeriale 11 maggio 1995;

Visto il decreto ministeriale 14 febbraio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1996, di rettifica del decreto ministeriale 11 maggio 1995, relativamente all'ordinamento didattico universitario delle scuole di specializzazione in pediatria e in psichiatria;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Brescia relativamente al riordino delle scuole di specializzazione della facoltà di medicina e chirurgia in:

anatomia patologica;

ortopedia e traumatologia;

pediatria;

psichiatria;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 3 luglio 1998;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Brescia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Alle scuole di specializzazione in:

anatomia patologica;

ortopedia e traumatologia;

pediatria;

psichiatria,

sono applicate le norme comuni previste dalla tabella XLV/2, allegata al decreto ministeriale 11 maggio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 luglio 1995, integrate al punto 2.9, approvato con decreto ministeriale 31 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 6 settembre 1996, nonché, per le parti da queste non regolate, le norme generali comuni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 dicembre 1987.

Art. 2.

Gli articoli da 153 a 160 relativi alla scuola di specializzazione in anatomia patologica sono sostituiti dai seguenti con conseguente scorrimento nella numerazione degli articoli successivi:

«SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
IN ANATOMIA PATOLOGICA

Art. 153.

La scuola di specializzazione in anatomia patologica istituita presso l'Università degli studi di Brescia risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 154.

La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della diagnostica anatomo-istopatologica (macroscopica, microscopica ed ultra-strutturale) e citopatologica.

Art. 155.

La scuola rilascia il titolo di specialista in anatomia patologica.

Art. 156.

Il corso ha la durata di 5 anni, con sede amministrativa presso il dipartimento materno-infantile e tecnologie biomediche.

Art. 157.

Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia - Cattedra di anatomia patologica - Dipartimento materno infantile e tecnologie biomediche dell'Università degli studi di Brescia, quelle del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2,

del decreto legislativo n. 502/1992: «Spedali civili di Brescia», «Ospedale S. Anna di Como» ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla Tabella A e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Art. 158.

Fatti salvi i criteri generali per la regolamentazione degli accessi, previsti dalle norme vigenti, ed in base alle risorse umane e finanziarie ed alle strutture disponibili, la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in 5 per ciascun anno di corso, per un totale di 25 specializzandi.

Art. 159.

Sono ammessi al concorso di ammissione alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. Sono altresì ammessi al concorso coloro che siano in possesso di un titolo di studio conseguito presso università straniere e ritenuto equipollente dalle competenti autorità accademiche italiane.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

TABELLA A - Area di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari.

A - Area propedeutica.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di genetica, biologia e patologia molecolare e statistica. Inoltre lo specializzando deve acquisire le basi teorico-pratiche delle tecniche di esecuzione di un riscontro diagnostico necroscopico, di allestimento e colorazione di preparati istologici e citologici, di morfometria e di quelle necessarie per l'impiego della macroscopia ottica ed elettronica.

Settori: F03X genetica medica, E04B biologia molecolare, F04A patologia generale, F04B patologia clinica, F01X statistica medica, F06A anatomia patologica.

B - Area della sistematica e della diagnostica anatomo-patologica.

Obiettivo: lo specializzando deve conseguire avanzate conoscenze teoriche di sistematica anatomopatologica (macroscopica, microscopica, ultrastrutturale e molecolare), e competenze teorico-pratiche di diagnostica anatomo-patologica (macroscopica, istopatologica su preparati definitivi ed in estemporanea, citopatologica ed ultrastrutturale), avvalendosi anche di tecniche immunoistochimiche e di biologia molecolare.

Settori: F06A anatomia patologica, F06B neuropatologia.

C - Area della sanità pubblica.

Obiettivo: lo specializzando deve conseguire adeguate conoscenze teoriche di medicina legale, tossicologia, medicina del lavoro e preventiva, deontologia.

Settori: F22B medicina legale, F22C medicina del lavoro, F22A igiene generale ed applicata.

D - Area di indirizzo sub-specialistico anatomo-patologico.

Obiettivo: lo specializzando deve completare il suo curriculum formativo apprendendo gli elementi fondamentali dei correlati anatomo-clinici e delle competenze diagnostiche che sono alla base delle principali patologie sub-specialistiche (ad esempio: neuropatologia, patologia oncologica, patologia cardiovascolare, dermatologia, ematopatologia, uropatologia, ginecopatologia, patologia pediatrica, patologia ossea, ecc.) anche in base alle competenze specifiche esistenti nella scuola di specializzazione.

Settori: F04B patologia clinica, F06A anatomia patologica, F06B neuropatologia.

TABELLA B - Standard complessivo di addestramento professionalizzante.

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale di diploma, deve aver eseguito personalmente degli atti medici specialistici in numero non inferiore a quanto di seguito indicato, refertandone almeno il 20%:

esami macroscopici di pezzi chirurgici	3000;
diagnosi istopatologiche	8000;
diagnosi citopatologiche, inclusa citologia cervico-vaginale)	8000;
diagnosi intraoperatorie	200;
riscontri diagnostici necroscopici	300;

Nel regolamento didattico di ciascun Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi atti specialistici ed il relativo peso specifico».

Art. 3.

Gli articoli da 169 a 176 relativi alla scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia sono sostituiti dai seguenti con conseguente scorrimento nella numerazione degli articoli successivi:

«SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

Art. 169.

La scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia, istituita presso l'Università degli studi di Brescia, risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 170.

La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale delle malattie dell'apparato locomotore, in particolare riguardo alla diagnostica ed al trattamento chirurgico di tali malattie.

Art. 171.

La scuola rilascia il titolo di specialista in ortopedia e traumatologia.

Art. 172.

Il corso ha la durata di 5 anni, con sede amministrativa presso l'U.O.P. "Patologia chirurgica".

Art. 173.

Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia e quelle del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella A e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Art. 174.

Fatti salvi i criteri generali per la regolamentazione degli accessi, previsti dalle norme vigenti, ed in base alle risorse umane e finanziarie ed alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in 4 per ciascun anno di corso, per un totale di 20 specializzandi.

Art. 175.

Sono ammessi al concorso di ammissione alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. Sono altresì ammessi al concorso coloro che siano in possesso di un titolo di studio conseguito presso università straniere e ritenuto equipollente dalle competenti autorità accademiche italiane.

TABELLA A - Area di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari.

A - Area propedeutica.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere conoscenze approfondite di anatomofisiologia ed anatomia chirurgica; deve apprendere le conoscenze necessarie alla valutazione epidemiologica ed alla sistemazione dei dati clinici, anche mediante sistemi informatici.

Settori: E06A fisiologia umana, E09A anatomia umana, E10X biofisica medica, F01X statistica medica, F04B patologia clinica, F06A anatomia patologica.

B - Area di biomatematica e meccanica.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze fondamentali e saper utilizzare i principi della statistica, della matematica, dell'informatica, della fisica e della biomeccanica in ortopedia e traumatologia.

Settori: K05B informatica, F01X statistica medica, I26A bioingegneria meccanica, I15F ingegneria chimica biotecnologica.

C - Area di semeiotica generale e strumentale e di metodica clinica.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze semeiologiche e la padronanza delle metodologie di laboratorio e strumentali per attuare i procedimenti diagnostici delle malattie dell'apparato locomotore; lo specializzando deve apprendere i fondamenti dell'epicrisi della pratica clinica chirurgica in ortopedia e traumatologia.

Settori: F04B patologia clinica, F06A anatomia patologica, F16A malattie dell'apparato locomotore, F08A chirurgia generale, F18X diagnostica per immagini e radioterapia.

D - Area di anatomia chirurgica e corso d'operazioni.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le fondamentali tecniche chirurgiche generali relative alla specialità.

Settori: F16A malattie dell'apparato locomotore, F08A chirurgia generale.

E - Area delle malattie dell'apparato locomotore.

Obiettivo: lo specializzando deve saper integrare le conoscenze semeiologiche nell'analisi clinica dei pazienti, saper decidere la più opportuna condotta terapeutica, saper intervenire chirurgicamente, in modo integrato con altri settori specialistici chirurgici o con supporti terapeutici medici, radiogeni e di riabilitazione.

Settori: F16A malattie dell'apparato locomotore, F16B medicina fisica e riabilitazione.

F - Area delle emergenze medico-chirurgiche.

Obiettivo: riconoscere e trattare a livello di primo intervento le situazioni cliniche d'emergenza, con particolare riguardo a quelle di interesse chirurgico ortopedico e traumatologico. Acquisire gli elementi per procedere alla valutazione critica degli atti clinici e alle considerazioni etiche sulle problematiche chirurgiche. Acquisire gli elementi essenziali per l'espletamento di procedure di rianimazione.

Settori: F16A malattie dell'apparato locomotore, F08A chirurgia generale, F21X anestesiologia, F22B medicina legale.

TABELLA B - Standard complessivo di addestramento professionalizzante.

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale di diploma, deve documentare di aver frequentato e svolta la relativa attività nel modo seguente:

per almeno mezza annualità in reparto di chirurgia generale; aver svolto turni di tirocinio in attività di corsia, sala gessi, ambulatorio, sala operatoria, pronto soccorso, turni di guardia, riabilitazione, ecc.; aver eseguito:

a) almeno 50 interventi di alta chirurgia, dei quali almeno il 10% condotti come primo operatore;

b) almeno 100 interventi di media chirurgia, dei quali almeno il 20% condotti come primo operatore;

c) almeno 200 interventi di piccola chirurgia generale e specialistica (comprensivi delle applicazioni di fili transcheletrici e della riduzione e contenzione di lussazioni e fratture di piccoli segmenti) dei quali almeno il 40% condotti come primo operatore.

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico di Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico».

Art. 4.

Gli articoli da 83 a 91 relativi alla scuola di specializzazione in pediatria sono sostituiti dai seguenti con conseguente scorrimento nella numerazione degli articoli successivi:

«SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
IN PEDIATRIA

Art. 83.

La scuola di specializzazione in pediatria, istituita presso l'Università degli studi di Brescia, ottempera e risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

La scuola è articolata nei seguenti indirizzi:

- a) pediatria generale;
- b) adolescentologia;
- c) allergologia e immunologia pediatrica;
- d) broncopneumologia pediatrica;
- e) cardiologia pediatrica;
- f) endocrinologia e diabetologia pediatrica;
- g) gastroenterologia ed epatologia pediatrica;
- h) nefrologia pediatrica;
- i) neonatologia e terapia intensiva neonatale;
- j) neurologia pediatrica;
- k) oncologia ed ematologia pediatrica;
- l) pediatria di comunità;
- m) reumatologia pediatrica.

Art. 84.

La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della pediatria.

Art. 85.

La scuola rilascia il titolo di specialista in pediatria.

Art. 86.

Il corso ha la durata di 5 anni, con sede amministrativa presso il dipartimento materno infantile e tecnologie biomediche.

I primi 3 anni sono finalizzati agli obiettivi formativi di base della pediatria.

Il quarto e quinto anno a quelli degli specifici indirizzi.

Gli indirizzi attivati e il numero di specializzandi che possono accedere al IV anno a ciascuno di essi sono definiti nel regolamento didattico di Ateneo su proposta del consiglio della scuola che tiene conto tra l'altro delle norme sui requisiti di idoneità di cui all'art. 7 del decreto-legge n. 257/1991. Le norme regolanti gli accessi agli specifici indirizzi sono definite nel regolamento didattico di Ateneo su proposta del consiglio della scuola.

Art. 87.

Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia tra cui il dipartimento materno infantile e tecnologie biomediche, sede amministrativa della scuola, e quelle del Servizio sanitario nazionale, individuate nei protocolli di intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 502/1992 e il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella A e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e disciplinari.

Art. 88.

Fatti salvi i criteri generali per la regolamentazione degli accessi, previsti dalle norme vigenti, ed in base alle risorse umane e finanziarie ed alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in 15 per ciascun anno di corso, per un totale di 75 specializzandi.

Art. 89.

Sono ammessi al concorso di ammissione alla scuola i laureati del corso di laurea in medicina e chirurgia. Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione. Sono altresì ammessi al concorso coloro che siano in possesso di un titolo di studio conseguito presso università straniere e ritenuto equipollente dalle competenti autorità accademiche italiane.

TABELLA A - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari.

A - Area propedeutica.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di anatomia, fisiologia, biochimica e genetica dello sviluppo umano, allo scopo di acquisire gli elementi propedeutici per interpretare metodologie e risultati di medicina di laboratorio e per approfondire le conoscenze clinico-pediatriche.

Settori: E09A anatomia, E09B istologia, E05A biochimica, E06A fisiologia umana, F03X genetica medica.

B - Area di fisiopatologia generale.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate dei meccanismi eziopatogenetici che determinano lo sviluppo delle malattie pediatriche.

Settori: F03X genetica medica, F04A patologia generale.

C - Area di medicina di laboratorio.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche in tutti i settori di diagnostica applicati alla pediatria, comprese citogenetica, citomorfologia, istopatologia, immunopatologia, immunoematologia e diagnostica per immagini.

Settori: F03X genetica medica, F04B patologia clinica, F05X microbiologia e microbiologia clinica, F06A anatomia patologica, F18X diagnostica per immagini e radioterapia.

D - Area di pediatria generale.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere approfondite cognizioni teoriche e cliniche relative alle condizioni patologiche in età pediatrica; deve saper interpretare le correlazioni patologiche specialistiche, saper indirizzare i pazienti agli specialisti, saper attuare le prescrizioni terapeutiche specialistiche e subspecialistiche.

Settori: F19A pediatria generale e specialistica, F19B neuropsichiatria infantile, F08C chirurgia pediatrica ed infantile, F16A malattie dell'apparato locomotore, F14X malattie dell'apparato visivo, F15A otorinolaringoiatria, F17X malattie cutanee e veneree.

E - Area di pediatria di comunità.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le basi teoriche dell'inserimento del bambino e dell'adolescente nelle diverse comunità, con le patologie che possono derivarne riguardo sia agli aspetti clinici che a quelli relazionali.

Settori: F19A pediatria generale e specialistica, F19B neuropsichiatria infantile.

F - Area di pediatria preventiva.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le basi teoriche e la pratica attuazione degli interventi per la protezione della salute psicofisica del neonato, del bambino e dell'adolescente con particolare riferimento alla prevenzione delle malattie.

Settori: F19A pediatria generale e specialistica, F19B neuropsichiatria infantile.

G - Area di malattie genetiche e metaboliche pediatriche.

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere, diagnosticare e curare le malattie genetiche e metaboliche che si manifestano in età pediatrica, con particolare riferimento a quelle di maggior rilievo epidemiologico, e alla loro prevenzione.

Settori: F19A pediatria generale e specialistica.

H - Area di nutrizione e dietetica pediatrica.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere i principi fondamentali della nutrizione del neonato, bambino, adolescente, le modalità per la valutazione dello stato di nutrizione e la sua patologia, i principi teorici e la pratica dell'alimentazione per il soggetto sano o malato in età pediatrica.

Settori: F19A pediatria generale e specialistica.

I - Area di neonatologia e terapia intensiva neonatale.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le fondamentali conoscenze teoriche di medicina perinatale e neonatale e deve di conseguenza saper intervenire nelle più comuni condizioni a rischio dei neonati; deve inoltre conoscere le principali specifiche patologie neonatali e saper intervenire per la loro prevenzione, per formulare una appropriata diagnosi ed attuare le opportune condotte terapeutiche.

Settori: F19A pediatria generale e specialistica, F20X ostetricia e ginecologia.

L - Area di broncopneumologia pediatrica.

Obiettivo: lo specializzando deve conseguire approfondite cognizioni teoriche e cliniche di fisiopatologia respiratoria e delle malattie dell'apparato respiratorio in età pediatrica.

Settori: F19A pediatria generale e specialistica.

M - Area di cardiologia pediatrica.

Obiettivo: lo specializzando deve conseguire approfondite cognizioni teoriche e cliniche di fisiopatologia cardiaca e delle malattie dell'apparato cardiovascolare in età pediatrica.

Settori: F19A pediatria generale e specialistica, F09X chirurgia cardiaca.

N - Area di endocrinologia e diabetologia pediatrica.

Obiettivo: lo specializzando deve conseguire approfondite cognizioni teoriche e cliniche di fisiopatologia delle malattie endocrine e metaboliche in età pediatrica.

Settori: F19A pediatria generale e specialistica.

O - Area di gastroenterologia ed epatologia pediatrica.

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere, diagnosticare e curare le patologie del tratto gastroenterologico, del pancreas e del fegato in età pediatrica.

Settori: F07D gastroenterologia, F19A pediatria generale e specialistica.

P - Area di nefrologia pediatrica.

Obiettivo: lo specializzando deve conseguire approfondite cognizioni teoriche e cliniche di fisiopatologia renale e delle malattie dell'apparato urinario in età pediatrica.

Settori: F19A pediatria generale e specialistica.

Q - Area di allergologia ed immunologia pediatrica.

Obiettivo: lo specializzando deve conseguire approfondite cognizioni teoriche e cliniche di fisiopatologia del sistema immunitario e delle relative malattie a patogenesi allergica.

Settori: F19A pediatria generale e specialistica.

R - Area di ematologia ed oncologia pediatrica.

Obiettivo: lo specializzando deve conseguire approfondite cognizioni teoriche e cliniche di fisiopatologia ematica e delle malattie del sangue in età pediatrica, ivi comprese le emolinfopatie neoplastiche; deve conoscere gli aspetti teorici e clinici, compresi quelli terapeutici, delle principali neoplasie infantili.

Settori: F19A pediatria generale e specialistica.

S - Area di neurologia pediatrica.

Obiettivo: lo specializzando deve conseguire approfondite cognizioni teoriche e cliniche di fisiopatologia neurologica e delle malattie del sistema nervoso centrale e periferico in età pediatrica.

Settori: F19A pediatria generale e specialistica, F19B neuropsichiatria infantile.

T - Area di adolescentologia.

Obiettivo: lo specializzando deve conseguire approfondite cognizioni teoriche e cliniche di fisiopatologia dell'accrescimento, delle malattie connesse con l'età adolescenziale e di protezione del benessere psicofisico dell'adolescente.

Settori: F19A pediatria generale e specialistica, F19B neuropsichiatria infantile.

Tabella B - Standard complessivo di addestramento professionalizzante.

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale di diploma, deve aver superato gli esami annuali ed i tirocini ed aver condotto con progressiva assunzione di autonomia professionale i seguenti atti specialistici:

aver seguito almeno 100 visite ambulatoriali generali, delle quali almeno un terzo con responsabilità diretta;

aver seguito direttamente l'itinerario diagnostico, comprensivo degli esami di medicina di laboratorio, di quelli radiologici e strumentali in almeno 100 casi, discutendo direttamente con gli specialisti di settore l'interpretazione dei dati;

aver seguito almeno 50 casi di patologia neonatale dei quali almeno un terzo con responsabilità diretta;

aver seguito almeno 50 casi di adolescenti dei quali almeno un terzo con responsabilità diretta;

aver seguito almeno 200 casi clinici, dei quali almeno 10 ciascuno dei seguenti tipi di patologia: malattie apparato respiratorio, cardiologia, endocrinologia e diabetologia, gastroenterologia ed epatologia, nefrologia, allergologia ed immunologia, ematologia ed oncologia, neurologia, reumatologia, malattie infettive in età pediatrica, malattie genetiche.

Inoltre lo specializzando deve aver fatto pratica per l'indirizzo di:

A - Pediatria generale - pratica ambulatoriale di reparto adeguata alla gestione del neonato, bambino e adolescente sano, ai problemi di sviluppo, comportamentali e psico-sociali, alla cura delle più comuni e più specialistiche malattie del bambino, all'approccio della patologia acuta, alla gestione del bambino disabile o affetto da patologia cronica.

B - Adolescentologia - tecniche di colloquio, valutazione accrescimento corporeo e sviluppo puberale, educazione sanitaria, epidemiologia e bisogni di salute dell'adolescente, gestione globale dell'adolescente con malattie croniche.

C - Allergologia ed immunologia pediatrica - valutazione del sistema immunitario, diagnostica e terapia delle malattie allergiche, delle immunodeficienze, delle malattie autoimmuni.

D - Broncopneumologia pediatrica - gestione di broncopneumopatie acute e croniche del bambino e dell'adolescente, test di funzionalità respiratoria e interpretazione, terapia riabilitativa, partecipazione a broncoscopie e lavaggi broncoalveolari, studio di discinesie ciliari, frequenza in Day Hospital.

E - Cardiologia pediatrica - valutazione clinica, laboratoristica, funzionale dell'apparato cardiovascolare nell'età evolutiva. Prevenzione, diagnosi, trattamento medico e terapia riabilitativa delle cardiopatie acute e croniche del neonato, bambino, adolescente.

F - Endocrinologia e diabetologia pediatrica - gestione globale e follow-up del bambino e dell'adolescente affetto da patologie endocrine e metaboliche, incluso il diabete. Trattamento delle emergenze endocrine, esecuzione e interpretazione degli esami funzionali endocrini, addestramento alle tecniche di predizione e prevenzione dei soggetti a rischio di diabete.

G - Gastroenterologia ed epatologia pediatrica - diagnostica di laboratorio, endoscopica, laparoscopica, istopatologica e per immagini e semeiotica funzionale delle patologie gastroenterologiche ed epatiche, nutrizione clinica artificiale e parenterale, terapia farmacologica e riabilitativa, terapia chirurgica e dei trapianti d'organo.

H - Nefrologia pediatrica - gestione globale e follow-up del paziente affetto da uropatia malformativa e da nefropatia congenita ed acquisita, trattamento conservativo e dialitico della insufficienza renale acuta e cronica, gestione del paziente sottoposto a trapianto, Day Hospital nefro-urologico.

I - Neonatologia e terapia intensiva neonatale - follow-up della gravidanza, travaglio e parto normali e patologici, assistenza al neonato sano, pretermine e patologico, terapia intensiva neonatale, trasporto neonati a rischio.

L - Neurologia pediatrica - scelta degli iter diagnostici delle affezioni neurologiche pediatriche, comunicazione con la famiglia del paziente, terapia di supporto e protocolli di trattamento, assistenza domiciliare in neurologia pediatrica.

M - Oncologia ed ematologia pediatrica - scelta degli iter diagnostici delle affezioni oncologiche ed ematologiche pediatriche, comunicazione con la famiglia del paziente, terapia di supporto e protocolli di trattamento, assistenza domiciliare in oncologia pediatrica.

N - Pediatria di comunità - monitoraggio del bisogno di salute del bambino e dell'adolescente, interventi di prevenzione primaria, programmi vaccinali e loro impatto nella popolazione, gestione screening e bilanci di salute, identificazione dei rischi ambientali e sociali, interventi di educazione sanitaria su base comunitaria, supporto in caso di handicap o malattia cronica.

O - Reumatologia pediatrica - epidemiologia e prevenzione della patologia reumatologica pediatrica, diagnostica di laboratorio e strumentale, clinica e terapia farmacologica della patologia reumatologica pediatrica.

Infine lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico di Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico».

Art. 5.

Gli articoli da 199 a 205 relativi alla scuola di specializzazione in psichiatria sono sostituiti dai seguenti con conseguente scorrimento nella numerazione degli articoli successivi:

**«SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
IN PSICHIATRIA**

Art. 199.

La scuola di specializzazione in psichiatria, istituita presso l'Università degli studi di Brescia, risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 200.

La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti in psichiatria.

Art. 201.

La scuola rilascia il titolo di specialista in psichiatria.

Art. 202.

Il corso ha la durata di 4 anni, con sede amministrativa presso il dipartimento materno infantile e tecnologie biomediche.

Art. 203.

Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia e quelle del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella A e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e disciplinate.

Art. 204.

Fatti salvi i criteri generali per la regolamentazione degli accessi, previsti dalle norme vigenti, ed in base alle risorse umane e finanziarie ed alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in 12 per ciascun anno di corso, per un totale di 48 specializzandi.

Art. 205.

Sono ammessi al concorso di ammissione alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. Sono altresì ammessi al concorso coloro che siano in possesso di un titolo di studio conseguito presso università straniere e ritenuto equipollente dalle competenti autorità accademiche italiane.

TABELLA A - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari.

A - Area di psichiatria biologica e neuropsicofarmacologia.

Obiettivi:

conoscenza della anatomo-fisiologia delle strutture nervose correlate con i processi psichici;

conoscenza dei correlati biochimici, fisiologici, endocrinologici e strutturali delle sindromi psichiatriche;

conoscenza dei concetti di gene e di trasmissione genetica in rapporto alle malattie mentali, acquisizione dei principali metodi di ricerca genetica in psichiatria;

conoscenza delle malattie neurologiche con espressività clinica di tipo psichiatrico;

conoscenza della classe di appartenenza, dello spettro di azione, dei meccanismi di azione, della cine-

tica, delle indicazioni, delle controindicazioni, degli effetti indesiderati, della tossicità, delle sindromi da sospensione e dell'impiego clinico degli psicofarmaci; conoscenza delle altre terapie biologiche;

uso di personal computer e di strumenti di comunicazione con banche dati remote e applicazione della statistica alla ricerca in psichiatria.

Settori: E06A fisiologia umana, E07X farmacologia, F11A psichiatria, F11B neurologia, E05B biochimica clinica, F03X genetica medica, F07E endocrinologia, F01X statistica medica, F18X diagnostica per immagini e radioterapia.

B - Area di psicopatologia e metodologia psichiatrica.

Obiettivo: possedere un corretto corredo psicopatologico sulle varie forme di patologia mentale, interpretare adeguatamente profili diagnostici differenziali, nonché orientare razionalmente all'indicazione e alla verifica delle terapie; essere in grado di effettuare psicodiagnosi strumentali attraverso la corretta applicazione di tests psicologici, neuropsicologici e scale di valutazione di comune impiego in psichiatria.

Settori: F11A psichiatria.

C - Area di psichiatria clinica.

Obiettivo: conoscere le caratteristiche eziopatogenetiche, cliniche e prognostiche delle malattie psichiatriche, comprese quelle in età infanto-adolescenziale, geriatrica, le malattie psicosomatiche e gli indirizzi di gestione clinica e di presa in carico; dimostrare di possedere le competenze tecniche e metodologiche per trattare i vari quadri clinici, incluse le situazioni di crisi e di psichiatria di consultazione e di collegamento.

Conoscenza dell'uso integrato delle diverse terapie psichiatriche.

Settori: F11A psichiatria, E07X farmacologia.

D - Area di psicoterapia.

Obiettivo: conoscenza della psicologia generale ed evolutiva, delle basi teoriche e delle tecniche delle varie forme di psicoterapia individuale, familiare e di gruppo e acquisizione degli strumenti per l'esercizio di una specifica forma strutturale di psicoterapia.

Settori: F11A psichiatria.

E - Area di psichiatria sociale.

Obiettivo: conoscenza dei correlati sociali della patologia mentale, dei principi di igiene mentale, degli aspetti etici e giuridici riguardanti il rapporto con il paziente, la responsabilità professionale, l'attività peritale, gli accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori, le basi della ricerca epidemiologica e le diverse metodiche riabilitative e risocializzanti in psichiatria.

Settori: F11A psichiatria, F22B medicina legale, F16B medicina fisica e riabilitativa.

TABELLA B - Standards complessivi di addestramento professionalizzante.

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale di diploma deve:

aver preso in carico almeno 80 pazienti per i quali ha definito diagnosi, eziopatogenesi e prognosi,

curando il versante terapeutico sotto il profilo delle indicazioni, controindicazioni ed effetti indesiderati di ogni trattamento;

aver seguito, nel corso dell'intero quadriennio, almeno 20 casi in psicoterapia con supervisione;

aver seguito almeno 10 casi con programmi di riabilitazione psichiatrica;

aver seguito almeno 5 disegni sperimentali di trattamento con psicofarmaci;

aver effettuato almeno 20 interventi di psichiatria di consultazione e collegamento;

aver effettuato almeno 50 turni di guardia psichiatrica attiva;

aver somministrato ad almeno 40 pazienti tests psicometrici e scale di valutazione;

aver affrontato problemi di psichiatria forense con particolare riguardo ai temi della responsabilità professionale e al rapporto tra imputabilità e malattia mentale.

Costituiscono attività di perfezionamento opzionali (obbligatorie almeno tre di quelle di seguito indicate):

a) psicofarmacoterapia: aver acquisito approfondite conoscenze teoriche ed esperienza pratica relativamente alle indicazioni, controindicazioni, meccanismi d'azione, interazione degli psicofarmaci e alle correlazioni tra psicofarmacoterapia e altre procedure terapeutiche psichiatriche (varie modalità di intervento psicoterapeutico individuale o di gruppo, tecniche di psicoeducazione, risocializzazione, riabilitazione);

b) riabilitazione psichiatrica: aver acquisito approfondite conoscenze teoriche ed esperienze pratiche relative alle principali tecniche di riabilitazione in psichiatria ed alla correlazione di queste con altre modalità di intervento terapeutico;

c) psichiatria forense: aver acquisito approfondite conoscenze teoriche ed esperienze pratiche relative alla legislazione psichiatrica, ai problemi etici e giuridici dell'operare psichiatrico, all'espletamento delle perizie psichiatriche concernenti sia problemi del rapporto tra imputabilità e malattie mentali che di responsabilità professionale dello psichiatra;

d) medicina delle farmacotossicodipendenze: aver acquisito approfondite conoscenze teoriche relativamente ai meccanismi di dipendenza, tolleranza, astinenza, craving degli psicofarmaci e delle sostanze di abuso, aver acquisito esperienza pratica nella diagnosi e nel trattamento delle farmacodipendenze; aver acquisito esperienza nelle problematiche relative alla comorbidità psichiatrica delle tossicodipendenze;

e) psichiatria geriatrica: aver acquisito approfondite conoscenze sulle peculiarità della patologia psichiatrica in età senile, con particolare riferimento ai meccanismi dell'invecchiamento cerebrale e del deterioramento mentale e delle problematiche psicosociali dell'anziano, aver acquisito esperienza pratica nella diagnosi e nel trattamento dei quadri psichiatrici in età senile nonché nei problemi inerenti l'istituzionalizzazione e l'assistenza domiciliare;

f) psichiatria adolescenziale: aver acquisito approfondite conoscenze sulle peculiarità della patologia psichiatrica in età adolescenziale e sulle problematiche

psicobiologiche e psicosociali dell'adolescente; aver acquisito esperienza pratica nella diagnosi e nel trattamento dei quadri psichiatrici in età adolescenziale;

g) psicologia medica: aver acquisito approfondite conoscenze sui rapporti tra patologie internistiche o chirurgiche e disturbi mentali, sulle problematiche relative alla psichiatria di consultazione e collegamento e alla medicina psicosomatica, sugli aspetti psicologici del paziente non psichiatrico, degli operatori medici e non, e più in generale delle strutture assistenziali; aver acquisito esperienza pratica relativamente ai settori suddetti nella diagnosi e nel trattamento e aver conseguito una opportuna formazione relativa al rapporto medico-paziente.

Infine lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico di Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Brescia, 28 settembre 1998

Il rettore: PRETI

98A8975

UNIVERSITÀ DEL MOLISE IN CAMPOBASSO

DECRETO RETTORALE 29 settembre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi del Molise approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1984, n. 585, e, successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto del 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, modificazioni ed aggiornamenti al precitato testo unico convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590, con la quale è stata istituita l'Università degli studi del Molise;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 15 novembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11 maggio 1992;

Visto lo statuto di autonomia dell'Università degli studi del Molise, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 12 dicembre 1996;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1997, relativo alla rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 29 luglio 1997;

Viste le delibere dei competenti organi accademici relative alla proposta di istituzione ed attivazione, presso la facoltà di agraria, del corso di diploma universitario in produzioni vegetali a decorrere dall'anno accademico 1998-1999;

Vista la nota M.U.R.S.T. prot. n. 2300 del 29 ottobre 1997, con la quale è stata approvata, tra l'altro, la modifica di statuto relativa all'istituzione del predetto diploma universitario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 25 del 27 gennaio 1998;

Vista la nota di indirizzo del M.U.R.S.T. sull'autonomia didattica del 16 giugno 1998, prot. n. 1/1998;

Vista la delibera del 19 giugno 1998 del comitato regionale di coordinamento, istituito ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 25/1998;

Visto che dalla facoltà di agraria non sono ancora pervenuti adeguamenti all'ordinamento didattico del corso di diploma di cui trattasi;

Nell'interesse degli studi;

Nelle more dell'emanazione del regolamento didattico di ateneo;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi del Molise, approvato e modificato con i decreti citati in premessa, è ulteriormente modificato come di seguito riportato:

Art. 1.

L'art. 121 del vigente statuto, relativo ai corsi di studio della facoltà di agraria, è soppresso e sostituito dal seguente nuovo articolo per l'istituzione del corso del diploma universitario in produzioni animali, a decorrere dall'anno accademico 1998-99:

«Art. 121 - (Facoltà di Agraria) - La facoltà di agraria dell'Università degli studi del Molise conferisce:

- A) la laurea in scienze e tecnologie alimentari;
- B) la laurea in scienze e tecnologie delle produzioni animali;
- C) la laurea in scienze e tecnologie agrarie;
- D) il diploma universitario in tecnologie alimentari;
- E) il diploma universitario in produzioni animali;
- F) il diploma universitario in produzioni vegetali».

Art. 2.

Dopo l'art. 156 del vigente statuto sono aggiunti, con lo scorrimento della numerazione degli articoli successivi, i seguenti nuovi articoli:

«Art. 157 - F) Diploma universitario in produzioni vegetali:

È istituito presso la facoltà di agraria dell'Università degli studi del Molise il corso di diploma universitario in produzioni vegetali. Detto corso ha durata triennale.

L'obiettivo del corso di diploma universitario in produzioni vegetali è quello di formare una figura professionale che sia in grado di gestire tecniche innovative, nelle attività agricole dai settori orticolo, floricolo e frutticolo, compatibili con le esigenze ambientali. Tale tecnico dovrà essere, inoltre, in grado di conferire i prodotti ortofrutticoli delle aziende suddette, nei modi e nei tempi più rispondenti alle esigenze di una qualità 'certificata'.

Gli sbocchi professionali previsti si inseriscono in un contesto generale di nuovo indirizzo delle attività agricole del territorio, sia nella fase di produzione che in quella di trasformazione. La figura professionale del diplomato in produzioni vegetali potrà trovare opportuna collocazione in aziende agricole medio grandi, in strutture associative di produzione, di raccolta e prima trasformazione, già esistenti o in fase di realizzazione.

L'iscrizione al corso è regolata in conformità alle leggi di accesso agli studi universitari.

Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso sarà stabilito annualmente dal Senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi normativa vigente.

Il corso di diploma è articolato nell'orientamento «Produzioni ortoflorofrutticole».

Il profilo professionale specifico relativo all'orientamento sarà oggetto di certificazione da parte dell'Università degli studi del Molise. Eventuali nuovi orientamenti saranno fissati dal regolamento didattico di ateneo.

Sono titoli di ammissione per il corso di diploma universitario in produzioni animali quelli previsti dalle vigenti leggi.

Art. 158. (*Corsi di diploma e di laurea affini - Riconoscimenti*). — Ai fini del proseguimento degli studi il corso di diploma universitario in produzioni vegetali è dichiarato strettamente affine a tutti i corsi di laurea delle facoltà di agraria.

Per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio dal corso di diploma universitario ai corsi di laurea sopra citati ed a quelli di altre facoltà, il consiglio di facoltà adotterà il criterio generale della loro validità culturale (propedeuticità o professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea.

La facoltà potrà riconoscere gli insegnamenti seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze anche parziali con gli insegnamenti dei corsi di laurea. Il Consiglio di facoltà indicherà inoltre l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si potrà iscrivere.

Nei trasferimenti degli studenti tra diversi corsi di diploma universitario o da altro corso di laurea di altre facoltà ad un corso di diploma universitario il consiglio di facoltà riconoscerà gli insegnamenti sempre con il criterio della loro utilità al fine della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo ed indicherà il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi.

Particolare attenzione sarà rivolta dalla facoltà agli studenti iscritti come fuori corso ad un corso di laurea o che abbia interrotto gli studi, nel caso che volessero completare gli studi nell'ambito dei corsi di diploma.

Art. 159 (*Articolazione del corso degli studi e esame di diploma*). — La durata degli studi è fissata in tre anni. Ciascuno dei tre anni di corso potrà essere articolato in periodi didattici più brevi, specifici nel regolamento didattico della facoltà.

L'attività didattica formativa comprende didattica teorico-formale e didattica teorico-pratica. L'attività teorico-pratica è comprensiva di esercitazioni, laboratori, seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di progetti ed elaborati, etc...

Complessivamente l'attività didattica comprende 1800 ore, di cui almeno 200 dedicate al tirocinio e/o elaborato finale. L'attività di laboratorio e di tirocinio potrà essere svolta all'interno o all'esterno dell'Università, anche in relazione ad un elaborato finale, presso qualificate istituzioni italiane o straniere con le quali si siano stipulate apposite convenzioni.

L'attività didattica è di norma organizzata sulla base di annualità costituite da corsi ufficiali monodisciplinari o integrati. Il corso di insegnamento integrato è costituito da moduli coordinati.

Sono previste 16 annualità.

Durante il primo biennio del corso di diploma lo studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera. La lingua straniera e le modalità dell'accertamento saranno definite dal consiglio di facoltà.

Per essere ammessi a sostenere l'esame di diploma universitario occorre aver superato con esito positivo gli esami relativi agli insegnamenti previsti nel piano di studi, con modalità di esame stabilite dal consiglio di facoltà.

L'esame di diploma consiste in una discussione tendente ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato, durante la quale potrà essere discusso un eventuale elaborato finale.

I contenuti didattico-formativi minimi obbligatori del corso di studi sono articolati in aree didattiche.

Su proposta della facoltà, verranno indicate nel Regolamento di ateneo le aree, gli obiettivi didattico-

formativi e il relativo impegno in ore o crediti didattici per ciascun orientamento, fino a completamento del monte ore totale previsto.

Art. 160 (*Manifesto degli studi*). — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà definisce il piano di studi ufficiale del corso di diploma comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare, in applicazione di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà:

a) delibera il numero dei posti a disposizione degli iscritti al primo anno, secondo quanto previsto dal precedente art. 157;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualità e le relative denominazioni facendo riferimento ai contenuti didattico-scientifici dei settori scientifico-disciplinari;

c) ripartisce il monte ore di ciascuna area fra le annualità che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività teorico-pratiche;

d) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

e) indica le annualità di cui lo studente dovrà aver ottenuto l'attestazione di frequenza e superato il relativo esame al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, altresì, le eventuali propedeuticità degli esami di profitto.

Art. 161 (*Docenza*). — La copertura dei moduli didattici attivati è affidata, nel rispetto delle leggi vigenti, dal consiglio di facoltà ai professori di ruolo dello stesso settore disciplinare o di settore ritenuto dalla facoltà affine, ovvero per affidamento o supplenza a professore di ruolo o ricercatore confermato.

Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne il corso di insegnamento potrà comprendere moduli da affidare a professori a contratto, con le modalità previste negli statuti delle singole università, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 162 (*Articolazione del diploma universitario in produzioni vegetali*).

1. FORMAZIONE DI BASE COMUNE (500 ore, 50 C.D.)

Area 1 - matematica (100 ore)

Lo studente deve acquisire i concetti di base dell'analisi matematica. Deve, inoltre, impadronirsi delle nozioni di calcolo della probabilità e statistica sviluppando i concetti di fenomeno aleatorio e le relative metodologie di studio. Deve, infine, acquisire nozioni generali di informatica ed essere avviato all'uso dei calcolatori.

Settori scientifico-disciplinari: A02A, A02B, A04A, A04B, K05A, K05B, S01A, S01B.

Area 2 - fisica (50 ore)

Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali della fisica che sono alla base della comprensione dei processi naturali e tecnologici. In particolare, deve svol-

gere in modo più approfondito i capitoli della metrologia, meccanica, energetica ed elettricità. Devono essere, infine, fornite le nozioni fondamentali di fisica atomica.

Settore scientifico-disciplinare: B01B.

Area 3 - chimica (100 ore)

Lo studente deve acquisire la conoscenza delle relazioni tra la struttura atomica e le proprietà degli elementi; la natura dei legami chimici, le relazioni fra struttura molecolare e proprietà per le diverse classi di composti della chimica inorganica e organica, le leggi che regolano le trasformazioni delle specie chimiche.

Lo studente deve, inoltre, acquisire nozioni di base della chimica analitica e una generale iniziale formazione al lavoro analitico di laboratorio.

Settori scientifico-disciplinari: C01A, C03X, C05X.

Area 4 - biochimica applicata (50 ore)

Lo studente deve acquisire le basi della conoscenza delle principali molecole di interesse biologico e dei meccanismi molecolari dei fenomeni biologici. Egli dovrà apprendere, quindi, il funzionamento dei principali cicli metabolici relativi al suolo, ai microrganismi ed alle piante.

Settori scientifico-disciplinari: E05A, E05B.

Area 5 - biologia generale e applicata (100 ore)

Lo studente deve acquisire i concetti fondamentali della biologia attraverso uno studio morfologico, fisiologico e generico dei vegetali e degli animali. Egli dovrà, inoltre, conoscere i principi fondamentali dell'ecologia e delle relazioni filogenetiche tra gli organismi viventi.

Settori scientifico-disciplinari: E01A, E01B, E01C; E01E, G07A.

Area 6 - economia generale e applicata (100 ore)

Lo studente deve acquisire la conoscenza di base dell'economia delle produzioni agricole, con particolare riferimento agli aspetti organizzativi e gestionali della azienda di produzione agraria. Deve, inoltre, acquisire conoscenze di base di contabilità aziendale e di economia di mercato dei prodotti vegetali e dei loro derivati.

Settore scientifico-disciplinare: G01X.

2. FORMAZIONE PROFESSIONALE DI BASE (400 ore, 40 C.D.)

Area 7 - agronomia e produzioni vegetali (150 ore)

Lo studente deve acquisire una conoscenza complessiva del sistema suolo-pianta-atmosfera e dei componenti e fattori che ne condizionano il funzionamento. Dovranno essere fornite le conoscenze essenziali relative all'agro-ecosistema ed ai sistemi colturali che sono in grado di finalizzare il funzionamento a scopi produttivi, nel rispetto e nella tutela del sistema stesso. Lo studente dovrà, inoltre, acquisire i concetti generali e fondamentali relativi alla tecnologia delle coltivazioni.

Settori scientifico-disciplinari: G02A; G02B; G02C.

Area 8 - genetica agraria (50 ore)

Lo studente dovrà acquisire le conoscenze relative alle basi della variabilità genetica in collegamento con

la conservazione ed utilizzazione del germoplasma. Dovrà, inoltre, acquisire i principi fondamentali del miglioramento genetico dei vegetali.

Settore scientifico-disciplinare: G04X.

Area 9 - difesa delle colture (50 ore)

Lo studente deve acquisire una conoscenza essenziale dei rapporti fra agente dannoso e piante agrarie. Egli dovrà essere introdotto alla comprensione dei criteri integrati di lotta preventiva e curativa, inclusa la lotta biologica, le loro relazioni con l'attività produttiva, le caratteristiche igienico-sanitarie dei prodotti e la salvaguardia dell'ambiente.

Settori scientifico-disciplinari: G06A; G06B, G02A.

Area 10 - chimica agraria (50 ore)

Lo studente deve conoscere il sistema suolo-pianta per gli aspetti chimico-fisici, biochimici e fisiologici relativi ai flussi di materia e di energia che ne determinano il funzionamento. In particolare, dovrà comprendere gli aspetti essenziali della fertilità dei suoli, della nutrizione delle piante e dei processi metabolici connessi. Lo studente dovrà anche conoscere i fattori di alterazione dell'equilibrio naturale del sistema.

Settori scientifico-disciplinari: G07A, G07B.

Area 11 - microbiologia applicata (50 ore)

Lo studente deve acquisire nozioni di microbiologia agraria con particolare riguardo ai temi dell'ecologia microbica e del ruolo dei microrganismi sull'equilibrio del sistema suolo-pianta (fertilità del suolo, degradazione dei materiali organici, fissazione simbiotica dell'azoto, meccanismi microbiologici di decontaminazione). Devono essere sviluppati anche i temi della selezione, competizione e attività antibiotica anche nei riflessi della lotta biologica ai parassiti delle piante.

Settore scientifico-disciplinare: G08B.

Area 12 - ingegneria agraria (50 ore)

Lo studente deve acquisire i principi fondamentali della meccanizzazione delle attività agricole con particolare riguardo alle colture erbacee ed arboree. Egli dovrà, inoltre, conoscere gli aspetti essenziali della gestione delle acque ed in particolare i principi dell'irrigazione e del drenaggio.

Settori scientifico-disciplinari: G05A, G05B, G05C.

3. FORMAZIONE PROFESSIONALE SPECIFICA DELL'ORIENTAMENTO «PRODUZIONI ORTOFLOROFRUTTICOLE» (700 ore)

Area 13 - patologia vegetale G06B;

Area 14 - entomologia agraria G06A;

Area 15 - agronomia generale e coltivazioni G08A; G08B;

Area 16 - industrie agrarie G08A».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Campobasso, 29 settembre 1998

Il rettore: CANNATA

98A8902

DECRETO RETTORALE 7 ottobre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 68, ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visto lo statuto di autonomia dell'Università degli studi del Molise emanato con decreto rettorale n. 767 del 4 dicembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 12 dicembre 1996 ed entrato in vigore il 13 dicembre 1996;

Visti gli atti relativi alla costituzione ed al funzionamento del senato accademico integrato ex art. 22 del predetto statuto;

Vista la delibera del 7 settembre 1998 con la quale il precitato organo, acquisito il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione, ha approvato tutte le modifiche di adeguamento agli articoli numeri 3, 4, 14, 19, 22, 24, 27, 34, 35, 36, 38, 39, 45, 55 e 58, nonché all'allegato dello Statuto dell'Università degli studi del Molise;

Vista la rettorale prot. n. 23859 del 14 settembre 1998 con la quale il suddetto Statuto, modificato, è stato inviato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per il prescritto parere di legittimità e di merito;

Vista la nota ministeriale prot. n. 1423 del 5 ottobre 1998 con la quale il predetto dicastero ha precisato di non avere osservazioni da formulare in merito;

Ritenuto, pertanto, che sia definitivamente compiuto il procedimento amministrativo previsto per le modifiche di adeguamento allo Statuto di autonomia;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi del Molise, emanato, ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, con decreto rettorale n. 767 del 4 dicembre 1996 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 12 dicembre 1996 è modificato agli articoli numeri 3, 4, 14, 19, 22, 24, 27, 34, 35, 36, 38, 39, 45, 55 e 58, che si riportano integralmente nel nuovo testo allegato al presente decreto e del quale costituisce parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Campobasso, 7 ottobre 1998

Il rettore: CANNATA

ALLEGATO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE

STATUTO

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 3.

Attività didattiche e formative

1. L'Università organizza e coordina, nelle forme stabilite dal Regolamento didattico di Ateneo, le attività necessarie al conseguimento dei livelli di istruzione universitaria previsti dall'ordinamento universitario nazionale.

2. L'Università promuove la preparazione culturale e scientifica degli studenti mediante l'acquisizione di conoscenze, esperienze e metodologie congrue al titolo di studio che intendono conseguire.

3. Al fine di perseguire gli obiettivi formativi prefissati, i docenti esercitano tutte le attività inerenti alla didattica in conformità alle modalità organizzative stabilite dai regolamenti di ateneo.

4. L'Università, per sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche, può stipulare contratti con studiosi od esperti di alta qualificazione scientifica o professionale, anche per l'attivazione di corsi ufficiali non fondamentali o caratterizzanti, nei casi e nei limiti previsti dal Regolamento didattico di ateneo.

5. L'Università promuove e stipula accordi con istituzioni nazionali ed internazionali e con enti pubblici e privati per offrire agli studenti più ampie possibilità di formazione.

6. L'Università promuove e organizza, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, servizi didattici integrativi, corsi di formazione, di perfezionamento, di aggiornamento professionale, anche ad integrazione del tirocinio professionale nonché corsi di istruzione permanente e ricorrente, periodi di tirocinio pratico, viaggi e visite di studio.

Art 4.

Diritto allo studio

1. L'Università promuove le condizioni che rendono effettivo il diritto allo studio in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione e della vigente normativa sul diritto allo studio.

2. L'Università organizza servizi di tutorato finalizzati ad orientare e assistere gli studenti nel corso degli studi. Organizza, anche in concorso con altri enti pubblici e privati, attività di orientamento per l'iscrizione agli studi universitari e ai corsi *post lauream*.

3. L'Università favorisce le attività formative autogestite degli studenti nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero, in conformità alle vigenti disposizioni normative in materia.

4. L'Università, nei limiti delle risorse disponibili, anche in collaborazione con gli studenti e con il personale messo a disposizione da altre amministrazioni pubbliche, predispone strumenti per il sostegno allo studio degli studenti portatori di handicap.

5. L'Università istituisce la 'Carta dei servizi' che dovrà contenere:

- a) i programmi formativi offerti (corsi di studio);
- b) gli insegnamenti (materie e relativi programmi);
- c) le caratteristiche del corpo docente (curricula);
- d) i servizi di orientamento e assistenza offerti (tutoraggio, assistenza studenti, outplacement);
- e) i servizi di supporto alla formazione (biblioteche, aule studio, aule informatiche, ecc.);
- f) i supporti di servizio generali (amministrativi, alloggi, mensa, strutture sportive e ricreative);
- g) le modalità di verifica della qualità dei servizi didattici, di assistenza e di supporto offerti.

6. Gli studenti partecipano alla gestione dell'Università attraverso le proprie rappresentanze negli organi collegiali ove previsto dal presente Statuto.

Art. 14.

*Regolamento di Ateneo per l'amministrazione
la finanza e la contabilità*

1. Il regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità disciplina i criteri della gestione e le relative procedure amministrative, finanziarie e contabili dell'Università.

2. Il regolamento disciplina, altresì, la possibilità dell'Università di contrarre mutui o altre forme di finanziamento a medio e lungo termine, indicandone i limiti e l'incidenza delle quote di ammortamento.

3. Nel regolamento è stabilita la facoltà di avvalersi, con delibera del consiglio di amministrazione, anche di avvocati del libero Foro nonché di avvocati dell'Università iscritti ad apposito albo.

4. In sede di apposito regolamento, valutata la necessaria coesistenza tra l'eventuale attività per conto terzi e la dovuta attività istituzionale di ricerca e insegnamento, saranno determinati il tetto ed i criteri per il compenso individuale sulle prestazioni svolte per conto terzi all'interno delle strutture universitarie.

5. Il regolamento è deliberato dal consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sentito il Senato accademico, i consigli di facoltà e di dipartimento.

Titolo II - ORGANI DI ATENEO

Capo I - ORGANI DI GOVERNO

Art. 19

Rettore - Funzioni

1. Il rettore, per quanto di competenza, promuove ed attua le strategie di sviluppo dell'ateneo.

2. In particolare, il rettore:

a) rappresenta l'Università;

b) garantisce l'autonomia didattica e di ricerca nell'Università;

c) emana lo Statuto, gli atti di modifica dello stesso ed i regolamenti che disciplinano l'organizzazione e la gestione dell'ateneo;

d) convoca e presiede il Senato accademico ed il consiglio di amministrazione;

e) coordina le attività e sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni del Senato accademico e del consiglio di amministrazione;

f) in caso di necessità e di urgenza, può adottare provvedimenti di competenza del Senato accademico e del consiglio di amministrazione, sottoponendoli alla ratifica del competente organo nella prima riunione immediatamente successiva;

g) stipula convenzioni e contratti connessi con le attività di indirizzo e di programmazione o, in ogni modo, con le attività di ricerca e di didattica, salvi quelli di competenza di specifici organi e soggetti;

h) provvede alla presentazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, corredandoli con apposita relazione;

i) predispone la relazione annuale sullo stato della didattica e della ricerca nell'ateneo;

l) indice ogni due anni, per discutere della situazione e delle linee di sviluppo dell'Università, un'apposita conferenza di ateneo;

m) relaziona periodicamente al Ministro dell'Università sul funzionamento dell'ateneo;

n) vigila sull'osservanza di tutte le norme concernenti l'ordinamento universitario e dà esecuzione agli atti di indirizzo e coordinamento adottati dal Ministero competente per l'Università;

o) ha l'alta vigilanza sulle strutture dell'Università;

p) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dal presente Statuto, dai regolamenti e dalla vigente normativa sull'ordinamento universitario.

3. Il rettore può nominare due Prorettori. Di questi, il primo - Prorettore vicario - scelto tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno, sostituirà il rettore in caso di assenza o di impedimento,

il secondo, scelto tra i professori di ruolo a tempo pieno, avrà delega per la vigilanza sui servizi amministrativi e contabili. Il rettore può delegare, altresì, la trattazione istruttoria di specifiche materie a professori di ruolo e a ricercatori dell'Università del Molise.

Art. 22.

Senato Accademico - Composizione

Il Senato accademico è composto da:

- a) il rettore;
- b) il prorettore vicario;
- c) i presidi di facoltà;
- d) i direttori dei dipartimenti;
- e) il direttore amministrativo, con voto consultivo.

Limitatamente alle modifiche del presente Statuto e a quelle di cui agli articoli 12 e 13 del presente Statuto, la composizione del Senato accademico è integrata con:

f) due professori di prima fascia, due professori di seconda fascia e due ricercatori per ciascuno dei gruppi delle aree scientifico-disciplinari presenti nell'Università del Molise indicati nel regolamento didattico di ateneo;

g) una rappresentanza di studenti, in ragione di due per ogni facoltà; questa rappresentanza dovrà in ogni modo non essere inferiore al 15% del numero complessivo dei componenti il Senato accademico;

h) tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo.

I componenti eletti durano in carica un triennio accademico.

Art. 24.

Consiglio di amministrazione - Funzioni

1. Il Consiglio di amministrazione è l'organo di programmazione, indirizzo e controllo della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale dell'Ateneo.

2. In particolare, il consiglio di amministrazione:

a) approva, tenuto conto degli indirizzi formulati al riguardo dal Senato accademico, il bilancio di previsione;

b) approva il conto consuntivo, sentito il Senato accademico;

c) vigila sulla conservazione del patrimonio immobiliare e mobiliare;

d) approva i contratti e le convenzioni, ove tale competenza non sia attribuita ad altre strutture;

e) determina la dotazione organica del personale e le modificazioni della stessa. Limitatamente al personale docente ed al personale tecnico-amministrativo dell'area tecnico-scientifica. Tale determinazione è operata su conforme parere del Senato accademico;

f) delibera sulla ripartizione di risorse materiali, finanziarie e di personale in base ai criteri individuati dal Senato accademico;

g) approva la pianta organica di ateneo relativamente al personale tecnico-amministrativo con le modalità e le procedure previste dalla normativa vigente;

h) approva il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e tutti gli altri regolamenti di propria competenza;

i) attribuisce l'incarico di direttore amministrativo, su proposta del rettore;

l) esercita ogni altra funzione di gestione amministrativa e finanziaria escluse quelle attribuite al direttore amministrativo ed ai dirigenti;

m) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla vigente normativa, dal presente Statuto e dai regolamenti di ateneo;

n) determina l'indennità annuale spettante al rettore, ai prorettori, ai presidi, al direttore amministrativo, ai direttori dei dipartimenti e dei centri di spesa e al personale di cui alla successiva

lettera q). Determina, inoltre, su parere del Senato accademico, l'entità dei gettoni di presenza ai membri dello stesso consiglio ed ai componenti delle commissioni e dei seggi elettorali;

o) stabilisce il compenso per i componenti il collegio dei revisori dei conti e il nucleo di valutazione;

p) può disporre, su proposta del rettore, l'erogazione di compensi, a carico del proprio bilancio, in relazione a particolari funzioni ed a compiti espletati dal personale amministrativo e tecnico non rientranti nelle mansioni della qualifica di appartenenza o eccedenti i compiti d'ufficio o comunque non rientranti nella propria ordinaria prestazione nel rispetto del principio di legittimità;

q) può prevedere, su proposta del rettore, un'indennità di carica o di funzione a chi, all'interno dell'Università o nell'interesse di quest'ultima, si renda disponibile ad ulteriori compiti rispetto a quelli rientranti nell'ambito della propria ordinaria prestazione; il consiglio di amministrazione stabilirà l'entità dell'indennità in rapporto al carico di lavoro sostenuto ed alla rappresentatività della carica.

Capo II - ALTRI ORGANI DI ATENEO

Art. 27

Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio preventivo e il conto consuntivo e predispone le rispettive relazioni di accompagnamento.

2. Il Collegio dei revisori dei conti svolge, inoltre, le funzioni previste dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità di cui all'art. 7, comma 7, della legge n. 168/1989.

3. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da un numero dispari di membri effettivi non superiore a cinque ed un numero di membri supplenti non superiore a due, designati dal consiglio di amministrazione su proposta del rettore e scelti tra magistrati o funzionari dello Stato o di altra amministrazione pubblica o iscritti all'albo dei revisori ufficiali dei conti, anche a riposo, o esperti di comprovata esperienza in materia amministrativo-contabile.

4. I componenti il collegio dei revisori dei conti durano in carica un triennio e possono essere riconfermati.

Il collegio dei revisori è nominato con decreto del rettore.

Titolo III - STRUTTURE DIDATTICHE SCIENTIFICHE E DI SERVIZIO

Capo I - STRUTTURE DIDATTICHE

Art. 34.

Il Preside

1. Il Preside rappresenta la facoltà, convoca e presiede il consiglio di facoltà, è responsabile della conduzione della stessa in conformità agli indirizzi e alle determinazioni del consiglio, di cui attua le deliberazioni.

In particolare, il preside:

a) esercita funzioni di iniziativa, promozione e coordinamento di tutte le attività didattiche e organizzative che fanno capo alla facoltà;

b) svolge attività di controllo e di vigilanza sul regolare svolgimento di tutte le attività didattiche ed organizzative che fanno capo alla facoltà;

c) predispone l'ordine del giorno del consiglio di facoltà e presenta allo stesso ogni argomento di discussione;

d) esercita tutte le competenze attribuitegli dall'ordinamento universitario, dal presente statuto e dai regolamenti.

2. Il preside è eletto tra i professori di prima fascia di ruolo della facoltà che abbiano optato o si impegnino ad optare per il regime di impegno a tempo pieno. Il preside dura in carica tre anni accademici ed è rieleggibile consecutivamente una sola volta. Nel caso di anticipata cessazione, l'elezione deve avere luogo entro novanta giorni. In

tal caso il preside oltre allo scorcio dell'anno accademico nel corso del quale viene eletto, permane in carica per il triennio successivo, conservando, in ogni modo, il diritto ad essere eleggibile per un ulteriore triennio.

La carica di preside è incompatibile con ogni altra carica elettiva all'interno dell'ateneo.

3. L'elettorato attivo spetta a tutti i membri del consiglio di facoltà.

4. Il Preside può designare tra i professori di ruolo o fuori ruolo di prima fascia a tempo pieno un vicepreside che lo sostituisca, in permanenza della carica, in caso di assenza o impedimento, in tutte le sue funzioni. In caso di indisponibilità di docenti di prima fascia a tempo pieno può essere designato vicepreside, per un anno accademico, rinnovabile, un docente di seconda fascia di ruolo della facoltà che abbia optato per il tempo pieno. In caso di cessazione anticipata le funzioni di preside vengono assunte dal decano della facoltà chiamato ad attivare le procedure elettorali.

Art. 35.

Consiglio di facoltà - Funzioni

1. Il consiglio di facoltà ha il compito primario di organizzare e coordinare l'attività delle strutture didattiche afferenti alla facoltà. A tal fine le facoltà hanno autonomia didattica e organizzativa, nel rispetto degli indirizzi fissati dal Senato accademico, nelle materie di propria competenza.

2. In particolare, il consiglio di facoltà:

a) può richiedere l'istituzione di consigli di corso di laurea e consigli di corso di diploma universitario o alternativamente può istituire specifiche commissioni per la didattica;

b) acquisito il parere dei consigli delle strutture didattiche, se istituiti, e dei dipartimenti interessati, provvede a formulare proposte per i piani triennali di sviluppo e ad avanzare le relative richieste di posti di professore di ruolo, di ricercatore e di personale tecnico-amministrativo;

c) delibera sulla destinazione e modalità di copertura dei posti di professore di ruolo e di ricercatore, ripartendo le risorse assegnate alla facoltà, in accordo con i criteri eventualmente stabiliti dal Senato accademico;

d) approva annualmente i manifesti degli studi di ogni struttura didattica della facoltà, definendo i criteri per la formulazione dei piani di studio, acquisito il parere dei consigli dei corsi di studio ove istituiti;

e) attribuisce i compiti didattici a professori di ruolo, tenendo presente il criterio di equa ripartizione dei carichi didattici e assicurando il coordinamento delle attività didattiche, nel rispetto della libertà di insegnamento;

f) provvede ad assicurare la copertura di tutti gli insegnamenti attivati;

g) ha il compito della programmazione e del coordinamento in materia di orientamento agli studi e attività tutoria;

h) approva, entro la fine di ciascun anno accademico, una relazione sulla situazione della facoltà e sulle sue prospettive;

i) avendo acquisito il parere da parte del dipartimento di afferenza, autorizza, ai sensi della normativa vigente, i professori di ruolo ed i ricercatori alla fruizione di periodi di esclusiva attività di ricerca presso organismi scientifici, in Italia e all'estero, ovvero di congedi per eccezionali e giustificate ragioni di studio o di ricerca scientifica all'estero;

l) avendo acquisito il parere del dipartimento di afferenza e, se istituito, del competente consiglio della struttura didattica, approva la relazione triennale sull'attività dei professori di ruolo e dei ricercatori;

m) formula proposte in ordine al regolamento didattico di ateneo;

n) esprime parere sui regolamenti generali e sulla costituzione di dipartimenti.

3. Ai fini del conseguimento dei titoli di studio, il consiglio di facoltà può:

a) riconoscere, totalmente o parzialmente, nel rispetto della normativa relativa ai piani di studio e in conformità dei criteri individuati dal Senato accademico, i curricula didattici sostenuti presso università e istituzioni di alta cultura nazionali e straniere.

b) organizzare, su parere favorevole del Senato accademico, corsi di studio d'intesa con università e istituzioni di alta cultura nazionali e straniere.

Art. 36.

Consiglio di facoltà - Composizione

1. Il Consiglio di facoltà è composto:

a) dai professori di ruolo e fuori ruolo della facoltà;

b) da una rappresentanza dei ricercatori universitari appartenenti alla facoltà in numero pari alla metà dei professori di ruolo e fuori ruolo e comunque non inferiore al numero dei rappresentanti degli studenti;

c) da una rappresentanza degli studenti iscritti alla facoltà nella misura di cinque per le facoltà con meno di tremila iscritti, di sette per le facoltà con più di tremila iscritti, in ogni caso non può essere inferiore al 15% del numero dei componenti dell'organo;

d) da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo afferente alla facoltà, costituita da un rappresentante per facoltà con meno di cinquanta unità di personale e due negli altri casi.

2. Il regolamento della facoltà, deliberato a maggioranza assoluta dei componenti, fissa le norme relative al funzionamento del consiglio di facoltà per quanto non regolato dal presente Statuto e dal Regolamento generale di ateneo.

3. Qualora, per qualsiasi causa, i professori di una facoltà si riducano ad un numero inferiore a tre per i professori di prima fascia e a due per i professori di seconda fascia, il rettore, con proprio decreto, procede all'integrazione transitoria delle relative componenti, previa designazione da parte del senato accademico di uno o più docenti di ruolo negli specifici settori scientifico-disciplinari, nelle more della ricostituzione della composizione minima del consiglio di facoltà.

Art. 38.

Corsi di studio

1. Nelle facoltà con più corsi di studio l'organizzazione didattica può essere demandata ai singoli consigli di corso di studio.

2. Sono organi del corso di studio il presidente ed il consiglio.

3. Il presidente rappresenta il corso di studio, presiede il consiglio e ne cura l'esecuzione delle deliberazioni, vigila sul regolare andamento dell'attività didattica, propone le commissioni di esame di profitto e le commissioni d'esame conclusivo del corso di studio. Esercita inoltre tutte le attribuzioni che gli sono devolute dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti.

4. Il presidente è eletto da tutti i componenti del consiglio tra i professori di ruolo o fuori ruolo di prima fascia, che abbiano optato per il tempo pieno. Dura in carica tre anni accademici ed è consecutivamente rieleggibile una sola volta. In caso di indisponibilità di docenti di prima fascia a tempo pieno può essere eletto un docente di seconda fascia che abbia optato per il tempo pieno.

5. Il Presidente può designare, tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno, un docente che lo sostituisca nei casi di assenza o impedimento. In caso di indisponibilità di docenti di prima fascia può essere designato vicepresidente un docente di ruolo di seconda fascia che abbia optato per il tempo pieno.

6. Il consiglio delibera sulle materie di competenza del corso di studio.

In particolare, sono compiti del consiglio di corso di studio:

a) la programmazione ed il coordinamento delle attività didattiche per il conseguimento dei titoli previsti dal regolamento didattico d'ateneo e dal regolamento di facoltà;

b) l'esame e l'approvazione dei piani di studio;

c) la proposta al consiglio di facoltà di attivazione e disattivazione di insegnamenti;

d) ogni altro compito delegato dalla facoltà secondo le norme contenute nel regolamento didattico di ateneo;

e) la formulazione al consiglio di facoltà di proposte in ordine ai piani di sviluppo dell'ateneo.

7. Il consiglio è composto dai professori di ruolo e dai ricercatori confermati che concorrono alla didattica del corso di studio, essendo titolari di corsi e/o moduli di insegnamento, da una rappresentanza degli studenti, in numero di uno per 500 iscritti, e comunque non inferiore a tre, e da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo. Partecipano alle sedute del consiglio di corso di studio, con voto consultivo, i professori a contratto.

Art. 39.

Scuole di specializzazione

1. Le scuole di specializzazione sono istituite, in conformità alle vigenti disposizioni legislative e comunitarie, su proposta delle facoltà e dei dipartimenti interessati, con decreto del rettore, su delibera del Senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione. Esse hanno autonomia didattica nei limiti della normativa vigente sull'ordinamento universitario e del presente statuto.

2. Sono organi della scuola il direttore ed il consiglio della scuola.

3. Il direttore ha la responsabilità del funzionamento della scuola; è eletto dal consiglio della scuola tra i professori di ruolo o fuori ruolo di prima fascia a tempo pieno che ne fanno parte. Dura in carica tre anni accademici ed è consecutivamente rieleggibile una sola volta. In caso di indisponibilità di docenti di prima fascia può essere eletto un docente di ruolo di seconda fascia che abbia optato per il tempo pieno. Il direttore può designare, tra i professori di ruolo a tempo pieno, un docente che lo sostituisca nei casi di assenza o impedimento.

4. Il consiglio della scuola è composto da tutti i titolari di insegnamento e da una rappresentanza degli specializzandi, uno per ogni anno di corso, eletti secondo criteri e modalità definiti nel regolamento generale di ateneo.

5. Le modalità per l'organizzazione e il funzionamento della scuola di specializzazione sono disciplinate, per quanto non previsto dalla legge, nel regolamento didattico di ateneo.

Capo II - DIPARTIMENTI

Art. 45.

Organi del dipartimento

Sono organi del dipartimento il direttore, il consiglio e la giunta.

1. Il direttore rappresenta il dipartimento, ne presiede il consiglio e la giunta e cura l'esecuzione delle deliberazioni di questi organi; tiene i rapporti con gli organi accademici; vigila, nell'ambito del dipartimento, sulla osservanza delle norme legislative e regolamentari; esercita tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dalla normativa vigente.

Il direttore può designare un professore di ruolo a tempo pieno che lo sostituisca nei casi di assenza o impedimento il quale si assumerà le responsabilità degli atti sottoscritti.

2. Il direttore è eletto dal consiglio tra i professori di ruolo o fuori ruolo a tempo pieno di prima fascia e nominato con decreto del

rettore. In caso di indisponibilità di docenti di prima fascia a tempo pieno può essere eletto un docente di seconda fascia che abbia optato per il tempo pieno.

3. Il direttore dura in carica tre anni accademici ed è rieleggibile consecutivamente solo una volta.

4. Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo, il direttore è coadiuvato da un segretario amministrativo. L'incarico di segretario amministrativo è attribuito dal consiglio di amministrazione ad un impiegato amministrativo in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente. Il segretario amministrativo designa un sostituto in caso di sua assenza o impedimento.

5. Il consiglio di dipartimento è l'organo di indirizzo e programmazione delle attività del dipartimento.

Il consiglio di dipartimento è convocato dal direttore alle scadenze previste dal regolamento di dipartimento o quando ne ravvisi l'opportunità o quando ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei membri aventi diritto al voto sulle materie di cui è richiesta la discussione.

Il consiglio di dipartimento è composto da tutti i professori di prima e seconda fascia e dai ricercatori afferenti al dipartimento, da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo, da una rappresentanza dei dottorandi e dal segretario amministrativo che partecipa alle riunioni con voto consultivo e con funzioni di segretario verbalizzante.

6. I criteri di determinazione delle rappresentanze, le modalità per la loro elezione, nonché il funzionamento del consiglio sono contenute nel regolamento del dipartimento.

7. La giunta è l'organo esecutivo che coadiuva il direttore, delibera su materie di gestione corrente secondo quanto previsto dal regolamento di dipartimento, ha compiti istruttori e propositivi nei confronti del consiglio di dipartimento.

8. La giunta è composta dal direttore del dipartimento, da due professori di prima fascia, due professori di seconda fascia, due ricercatori, un rappresentante del personale tecnico-amministrativo con voto deliberativo sulle materie attinenti alla gestione del personale, dal segretario amministrativo con funzioni di segretario verbalizzante. Partecipa, altresì, il direttore vicario con voto consultivo.

Le modalità di elezione dei componenti della giunta sono contenute nello specifico regolamento di dipartimento.

Titolo V - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 55.

Efficacia dello statuto

1. L'entrata in vigore dello statuto comporta l'immediata efficacia di tutte le disposizioni statutarie le cui prescrizioni non siano subordinate alla adozione di apposite disposizioni regolamentari.

2. Gli organi elettivi ed i componenti elettivi dei diversi organi collegiali, in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto, cessano alla scadenza naturale del loro mandato.

3. I mandati in corso al momento dell'entrata in vigore del presente statuto rientrano nel computo ai fini della non rieleggibilità.

4. Successivamente alla scadenza naturale del loro mandato, gli organi e le componenti elettive di cui al comma 2, restano in carica fino all'insediamento dei corrispondenti organi previsti dal presente statuto.

5. In prima applicazione del presente statuto le votazioni per l'elezione dei sette membri del consiglio del personale tecnico-amministrativo di cui al precedente art. 52, in attesa dell'emanazione del regolamento generale di ateneo, si svolgono secondo le norme relative all'elezione del personale tecnico ed amministrativo nel consiglio di amministrazione dell'università stabilite nel regolamento elettorale vigente.

6. In prima applicazione del presente statuto, in attesa che siano espletate le elezioni secondo le modalità stabilite nel regolamento generale di ateneo, il consiglio degli studenti è composto da due membri per ciascuna facoltà eletti tra i rappresentanti degli studenti nel consiglio di facoltà dagli stessi rappresentanti, dai rappresentanti degli studenti nel consiglio di amministrazione e dal rappresentante degli studenti nel consiglio di amministrazione dell'ente regionale per il diritto allo studio (E.S.U.).

Art. 58

Conferenza di Ateneo

Ogni due anni il rettore, d'intesa con il Senato accademico e il consiglio di amministrazione, organizza e convoca una conferenza di ateneo per la valutazione dello stato di attuazione dell'autonomia statutaria e regolamentare all'interno dell'ateneo, l'analisi degli obiettivi raggiunti e la formulazione delle politiche di sviluppo dell'ateneo presentandone il risultato in seduta pubblica.

ALLEGATO

ELENCO DELLE FACOLTÀ E RELATIVI CORSI DI LAUREA E DI DIPLOMA

Facoltà di Agraria:

- corso di laurea in scienze e tecnologie alimentari;
- corso di laurea in scienze e tecnologie delle produzioni animali;
- corso di laurea in scienze e tecnologie agrarie;
- corso di diploma universitario in produzioni animali;
- corso di diploma universitario in produzioni vegetali;
- corso di diploma universitario in tecnologie alimentari.

Facoltà di economia:

- corso di laurea in discipline economiche e sociali;
- corso di laurea in economia aziendale;
- corso di laurea in scienze politiche;
- corso di laurea in economia del turismo;
- corso di diploma universitario in servizio sociale;
- corso di diploma universitario in gestione delle imprese alimentari;
- corso di diploma universitario in scienze assicurative;
- corso di diploma universitario in gestione delle imprese della pesca;
- corso di diploma universitario in amministrazione aziendale;
- scuola di specializzazione in gestione dell'ambiente.

Centro ricerca e servizio di ateneo per la formazione «G.A. Colozza»:

- corso di laurea in scienze della formazione primaria.

Facoltà di giurisprudenza:

- corso di laurea in giurisprudenza;
- corso di laurea in scienze dell'amministrazione.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

- corso di laurea in scienze ambientali;
- corso di diploma universitario in tecnico per la progettazione e gestione di sistemi di depurazione biologica.

98A8903

UNIVERSITÀ DI PARMA

DECRETO RETTORALE 15 settembre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.**IL RETTORE**

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, ed in particolare gli articoli 11 e 14;

Visto il decreto ministeriale 4 novembre 1995 con il quale è stata ridefinita la Tabella IV dell'ordinamento didattico universitario concernente il corso di laurea in scienze politiche;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo;

Vista la nota di indirizzo ministeriale prot. n. 1/1998 del 16 giugno 1998 «Legge 15 maggio 1997, n. 127. Autonomia didattica».

Preso atto del parere favorevole del Comitato regionale di coordinamento espresso nella seduta del 23 febbraio 1998;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Parma, approvato e modificato con i decreti indicati nella premessa, è ulteriormente modificato come segue: all'elenco delle facoltà che costituiscono questo Ateneo è aggiunta la facoltà di scienze politiche.

Dopo l'art. 156 e con conseguente scorrimento della numerazione successiva sono inseriti i seguenti nuovi articoli:

*Capo 10***Art. 157.**

La facoltà di scienze politiche conferisce il diploma di laurea in scienze politiche.

Art. 158.

Il corso di laurea in scienze politiche fornisce conoscenze di metodo e di contenuti culturali, scientifici e professionali per la formazione interdisciplinare nei campi politologico, sociologico, storico-politico, giuridico-istituzionale e politico-economico.

Art. 159.

Le iscrizioni al corso di laurea possono essere programmate, purché in conformità alla legislazione vigente.

Art. 160.

Il corso di laurea in scienze politiche ha durata quadriennale e comprende almeno ventuno annualità d'insegnamento, oltre ad almeno due annualità d'insegnamento relative a due lingue straniere.

Il corso di laurea in scienze politiche si articola in un biennio propedeutico ed in un biennio di specializzazione.

Per essere ammessi all'esame di laurea è necessario aver superato gli esami di profitto relativi agli insegnamenti indicati nel piano di studi approvato dal Consiglio di facoltà. Superato l'esame di laurea lo studente consegue il diploma di Laurea in scienze politiche.

I Consigli delle strutture didattiche competenti individuano gli insegnamenti del primo e del secondo biennio secondo i successivi articoli 161 e 162, e stabiliscono le modalità degli esami di profitto e di laurea.

Art. 161.

Il biennio propedeutico comprende almeno dieci annualità d'insegnamento fondamentali, delle quali otto, da scegliersi in ragione di una per area, nell'ambito delle seguenti aree disciplinari e riconducibili ai settori scientifico-disciplinari a fianco indicati:

- 1) diritto pubblico (N08X, N09X)
- 2) economia politica (P01A, P01F, P01G, P01H)
- 3) scienza politica (Q02X)
- 4) sociologia generale (Q05A)
- 5) statistica (S01A)
- 6) storia moderna (M02X) o storia contemporanea (M04X)

7) storia delle dottrine politiche (Q01B) o storia delle istituzioni politiche (Q01C)

8) diritto costituzionale comparato (N11X)

Le residue annualità di insegnamento sono scelte all'interno delle seguenti aree disciplinari:

diritto privato (N01X, N02X)

filosofia politica (Q01A)

organizzazione e diritto internazionale (N14X)

politica economica (P01B)

storia contemporanea (M04X) o storia moderna (M02X)

storia delle istituzioni politiche (Q01C) o storia delle dottrine politiche (Q01B)

storia delle relazioni internazionali (Q04X)

Per ognuna delle aree di cui al precedente comma dovranno essere assicurate l'acquisizione dei principi fondamentali attinenti all'area medesima ed un'adeguata formazione metodologica.

Art. 162.

Il biennio di specializzazione può articolarsi in un massimo di cinque indirizzi:

- 1) politico-amministrativo;
- 2) politico-economico;
- 3) politico-internazionale;
- 4) storico-politico;
- 5) politico-sociale.

Ciascun indirizzo comprende almeno undici annualità di insegnamento anche divisibili in moduli semestrali. Almeno quattro annualità di insegnamento sono rese obbligatorie dal Consiglio della struttura didattica nell'ambito delle seguenti aree disciplinari caratterizzanti, riferibili ai settori scientifico-disciplinari a fianco indicati:

Indirizzo politico-amministrativo

Diritto amministrativo (N10X)

Diritto costituzionale, istituzioni di diritto pubblico (N08X, N09X, N11X)

Diritto del lavoro e della previdenza sociale (N07X)

Diritto dell'economia (N05X)

Diritto e procedura penale (N17X)

Diritto finanziario (N13X)

Diritto privato (N01X, N04X)

Filosofia del diritto e tecnica della normazione (N20X)

Scienza politica, Scienza dell'amministrazione (Q02X)

Sociologia dell'amministrazione e dell'organizzazione (Q05C, Q05E)

Storia dei partiti e del movimento sindacale (M04X)

Storia del diritto italiano e dell'amministrazione pubblica (N19X)

Storia delle istituzioni politiche (Q01C)

Indirizzo politico economico

Contabilità di Stato e degli enti pubblici (P01C, N10X)

Demografia (S03A)

Diritto commerciale (N04X)

Diritto dell'economia (N05X)

Econometria (P01E)

Economia e politica dello sviluppo (P01H)

Economia e politica industriale (P01I)

Economia e politica monetaria (P01F)

Economia, gestione e organizzazione aziendale (P02A, P02B, P02D, P02E)

Economia internazionale (P01G)

Economia politica - analisi economica (P01A)

Economia regionale (N10J)

Matematica per le scienze economiche e sociali (S04A)

Politica economica (P01B)

Scienza dell'amministrazione (Q02X)

Scienza delle finanze, economia delle istituzioni pubbliche (P01C)

Sociologia economica e del lavoro (Q05C)

Statistica economica (S02X)

Storia del pensiero economico (P01D)

Indirizzo politico-internazionale

Diritto comparato (N02X, N11X)

Diritto organizzazione internazionale, diritti dell'uomo (N20X, N14X)

Economia e politica monetaria (P01F)

Economia internazionale (P01G)

Geografia politica ed economica, economia e politica dell'ambiente (M06B, P01B)

Politica economica europea (P01B)

Scienza politica (Q02X)

Storia contemporanea (M04X)

Storia delle relazioni internazionali (Q04X)

Storia e istituzioni dei paesi afro-asiatici (Q06A, Q06B)

Storia e istituzioni delle americhe (Q03X)

Storia e istituzioni dell' Europa orientale (M02B)

Teoria e politica dello sviluppo (P01H)

Indirizzo storico-politico

Filosofia della storia (M07C)

Filosofia politica (Q01B)

Geografia politica ed economica (M06B)

Storia contemporanea (M04X)

Storia dei paesi islamici (L14A)

Storia del diritto italiano (N19X)

Storia dell'Europa orientale (M02B)

Storia delle dottrine politiche (Q01A)

Storia delle istituzioni politiche (Q01C)

Storia delle relazioni internazionali (Q04X)

Storia del pensiero economico (P01D)

Storia economica (P03X)

Storia e istituzioni dei paesi afro-asiatici (Q06A, Q06B)

Storia e istituzioni delle americhe (Q03X)

Storia medioevale e storia moderna (M01X, M02A)

Indirizzo politico-sociale

Demografia (S03A)

Diritto del lavoro e previdenza sociale (N07X)

Etnologia e antropologia culturale (M05X)

Organizzazione e pianificazione dell'ambiente e del territorio (M06B)

Politica economica (P01B)

Politiche sociali e metodologie delle scienze sociali (Q05A)

Psicologia sociale e del lavoro (M11B, M11C)

Sociologia dei fenomeni politici (Q05E)

Sociologia dei processi culturali e comunicativi (Q05B)

Sociologia dei processi economici e del lavoro (Q05C)

Sociologia dell'ambiente e del territorio (Q05D)

Sociologia giuridica e mutamento sociale, sociologia della devianza (N21X, Q05F, Q05G)

Scienza politica, politiche pubbliche (Q02X)

Statistica sociale (503B)

Il biennio di specializzazione è organizzato da ciascuna facoltà in conformità delle proprie esigenze peculiari, attivando almeno due indirizzi o eventuali combinazioni tra gli indirizzi indicati.

Il consiglio della struttura didattica competente individua i criteri per la formazione dei piani di studio, assicurando agli studenti la possibilità di scegliere insegnamenti per almeno quattro annualità tra quelle attivate nella facoltà sede del corso di laurea, o nelle altre facoltà dell'università o di altre università, in Italia o all'estero, anche in altre aree disciplinari, purché in linea con le finalità formative degli indirizzi di specializzazione del corso di laurea.

Il presente decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Parma, 15 settembre 1998

Il pro-rettore vicario: SCARAVELLI

98A9004

UNIVERSITÀ DI PALERMO

DECRETO RETTORALE 22 settembre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 modificato ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto dell'università degli studi di Palermo approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1987, n. 2240 e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano triennale di sviluppo;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli orientamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Considerata l'opportunità di procedere alla revisione degli ordinamenti didattici;

Vista la legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Palermo (consiglio di facoltà, seduta del 25 settembre 1996; senato accademico, seduta del 7 ottobre 1996; consiglio di amministrazione, seduta del 15 ottobre 1996);

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica protocollo n. 3527/SG del 23 luglio 1998;

Decreta:

Viene istituito il corso di laurea in scienze della formazione primaria della facoltà di scienza della formazione.

CORSO DI LAUREA
IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA

Art. 1.

Finalità del corso di laurea

Il corso di laurea in scienze della formazione primaria è preordinato alla formazione culturale e professionale degli insegnanti, della scuola materna e della scuola elementare, in relazione alle norme del relativo stato giuridico.

Art. 2.

Collocazione del corso di laurea

Il corso di laurea in scienze della formazione primaria è collocato nella facoltà di scienze della formazione. Per il funzionamento del corso di laurea sono utilizzate le strutture di tutte le facoltà presso cui le competenze sono disponibili. I professori di qualunque facoltà che impartiscano a titolo ufficiale l'insegnamento delle discipline di loro competenza, fanno parte del consiglio di corso di laurea in scienze della formazione primaria, nonché del consiglio di facoltà di scienze della formazione per tutti i provvedimenti inerenti detto corso di laurea, compresi quelli relativi alla copertura degli insegnamenti e all'utilizzazione dei posti di ruolo.

Art. 3.

Titolo di ammissione

Il titolo di ammissione è quello previsto dalla normativa vigente per l'ammissione ai corsi di laurea universitari.

Art. 4.

Durata ed articolazione degli studi

Gli studi hanno durata di quattro anni e sono articolati in due indirizzi, rispettivamente per la formazione degli insegnanti della scuola materna e per la formazione degli insegnanti della scuola elementare. Di norma il primo biennio è comune ai due indirizzi. L'articolazione dei due indirizzi, i piani di studio con relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, i moduli didattici, la tipologia delle forme didattiche, le forme di tutorato, le prove di valutazione della preparazione degli studenti, la propedeuticità degli insegnamenti, il riconoscimento degli insegnamenti seguiti presso altri corsi di laurea e di diploma, sono determinati dalle strutture didattiche, con le modalità indicate dall'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341. Il regolamento didattico di ateneo, il regolamento delle strutture didattiche e in mancanza, in attesa della loro emanazione, lo statuto, debbono attenersi, per quanto concerne la laurea in «scienze della formazione primaria» alle direttive indicate negli articoli seguenti.

Art. 5.

Titolo di studio rilasciato

Al termine degli studi si consegue la laurea in scienze della formazione primaria. L'indirizzo seguito è menzionato nel diploma di laurea. I laureati in uno degli indirizzi del corso di laurea in scienze della formazione primaria possono conseguire anche il titolo per l'altro indirizzo con un ulteriore anno di studi.

Art. 6.

Impegno didattico e tirocinio

L'impegno didattico complessivo è di almeno duemila ore, delle quali milleseicento corrispondenti almeno all'equivalente di ventuno annualità e almeno quattrocento di tirocinio didattico. L'annualità può essere divisa in moduli semestrali. La didattica comprende attività teorico-formale, teorico-pratica con annessi laboratori didattici e di tirocinio. Gli insegnanti di ruolo della scuola materna ed elementare sono esonerati dalle attività di tirocinio. Il tirocinio didattico, da svolgersi a partire di norma dal terzo anno di corso nell'ambito di una istituzione scolastica pertinente, comprende almeno quattrocento ore di insegnamento. Il tirocinio è svolto sotto la guida di un insegnante di scuola materna o elementare, ovvero di un direttore didattico designato, con modalità previste da una appo-

sita convenzione sottoscritta dall'università e dalle competenti autorità scolastiche. Il regolamento didattico della struttura prevede gli opportuni raccordi tra il tirocinio didattico e gli insegnamenti ad esso collegabili. Al termine del tirocinio l'insegnante supervisore esprime una valutazione positiva o negativa, anche sulla base di una relazione analitica redatta dallo studente, che sarà comunque valutata anche in sede di esame di laurea. In caso di valutazione negativa lo studente dovrà ripetere il tirocinio, sotto la guida di altro insegnante.

Art. 7.

Insegnamenti

Gli insegnamenti saranno scelti nell'ambito delle aree disciplinari indicate al successivo art. 13. Tutti gli insegnamenti debbono appartenere ai settori scientifico-disciplinari individuati con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 agosto 1994 e successive modificazioni e dovranno comunque tenere conto delle peculiarità professionali specifiche dei due indirizzi del corso di laurea finalizzato all'insegnamento nella scuola primaria. Tuttavia gli insegnamenti dell'area della educazione motoria e della educazione musicale e dell'educazione artistica possono essere individuati dalle facoltà nel regolamento didattico proprio della struttura didattica in coerenza con le finalità del corso di laurea e di indirizzo e in analogia agli insegnamenti previsti negli istituti superiori di educazione fisica, nei conservatori di musica e nelle accademie di belle arti. Questi insegnamenti possono essere attivati con professori a contratto scelti tra gli insegnanti di ruolo delle scuole statali, dei conservatori e delle accademie. In ogni caso il regolamento didattico della struttura prevederà opportune specificazioni e caratterizzazioni delle discipline in accordo con le finalità specifiche del corso di laurea. In particolare, nella formulazione dei piani di studio, tenendo conto delle esigenze specifiche dell'insegnamento nella scuola primaria, i consigli delle strutture didattiche competenti dovranno orientare le scelte degli insegnamenti caratterizzanti in termini culturali e professionali rispettivamente i due indirizzi. Fermi restando — a tal fine — quelli che dovranno essere sostenuti obbligatoriamente, gli insegnamenti potranno essere integrati o sostituiti nell'ambito di ciascuna area con altri di analogo contenuto disciplinare ed equivalente finalità formative e all'interno dei settori scientifico-disciplinari di riferimento.

Art. 8.

Piani di studio

I piani di studio dovranno comprendere almeno un modulo semestrale scelto in ognuna delle aree disciplinari appresso indicate: area giuridica, area socio-antropologica, area della musica e della comunicazione sonora, area del disegno; dovranno comprendere altresì

l'equivalente di un'annualità dell'area delle scienze ambientali naturali ed igienistiche, dell'area storico-sociale, l'equivalente di due annualità dell'area linguistico-letteraria, dell'area pedagogica e dell'area metodologico-didattica.

Per l'indirizzo relativo alla formazione degli insegnanti della scuola elementare i piani di studio dovranno comprendere almeno un modulo semestrale dell'area delle scienze motorie e dell'area dell'integrazione scolastica per gli allievi disabili; dovrà essere incluso almeno l'equivalente di un'annualità dell'area psicologica e di due annualità dell'area fisico-matematica. Almeno tre annualità saranno dedicate all'apprendimento di una lingua straniera.

Per l'indirizzo relativo alla formazione degli insegnanti della scuola materna i piani di studio dovranno comprendere almeno l'equivalente di tre annualità dell'area psicologica, di un'annualità dell'area fisico-matematica, di una annualità dell'area dell'integrazione scolastica degli allievi disabili, di una annualità dell'area, delle scienze motorie e di una annualità dell'area della didattica delle lingue moderne.

Per ciascuna delle aree metodologico-didattica, linguistico-letteraria e fisico-matematica è obbligatorio il superamento di almeno un esame di didattica. Le strutture didattiche avranno cura di differenziare gli indirizzi sulla base delle scelte delle discipline all'interno delle aree e del livello e finalità delle specificazioni disciplinari indicate nel regolamento didattico, orientando l'indirizzo per i maestri elementari verso una formazione culturale di base nelle aree letterarie, matematico-scientifica e di didattica delle lingue moderne, mentre l'indirizzo per la scuola materna verso una formazione più specifica nelle aree della comunicazione espressivo-artistica, motoria e della socializzazione.

I piani di studio di coloro che intendono partecipare ai concorsi per le attività di sostegno prevedono almeno sei ulteriori semestralità di insegnamento, scelte nell'area dell'integrazione scolastica per allievi disabili; nei piani di studio stessi, le annualità di cui all'inizio dell'art. 6 possono essere ridotte a venti. Le facoltà hanno l'obbligo di attivare, anche mediante mutuaione, un numero di insegnamenti afferenti all'area in oggetto, pari ai corsi richiesti.

I piani di studio potranno prevedere iniziative didattiche, individuate annualmente dalle strutture didattiche competenti, finalizzate all'approfondimento di tematiche a carattere interdisciplinare.

Art. 9.

Esame di laurea

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver superato tutte le prove previste da suo piano di studi ed una prova di accertamento della conoscenza di una lingua straniera, e deve aver completato il tiroci-

nio didattico. L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione nonché di una relazione sull'attività di tirocinio didattico.

Art. 10.

Abbreviazione di corso

Le strutture didattiche valuteranno i *curricula* degli studenti in possesso di altre lauree o di diplomi universitari o di diplomi degli istituti superiori di educazione fisica, stabilendo per gli studenti laureati o diplomati specifici piani di studio che ne completino la preparazione in relazione all'indirizzo prescelto, in modo da valorizzare gli studi compiuti. Di norma gli studenti in possesso di laurea o diploma universitario sono ammessi almeno al terzo anno di corso.

Art. 11.

Minoranze linguistiche

Per la regione Valle d'Aosta, per la provincia di Bolzano, nonché per le scuole con lingua d'insegnamento slovena della regione Friuli-Venezia Giulia e con lingua d'insegnamento ladina delle province di Trento e Bolzano, le competenze di cui al precedente art. 4, nel quadro delle linee guida della presente tabella, sono esercitate dagli organi delle strutture didattiche individuate dalle convenzioni di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 3 della legge n. 341/90, sentite le amministrazioni autonome (o per le scuole con lingua di insegnamento slovena con l'organo rappresentativo di cui all'art. 9 della legge n. 923/1973 a i sensi dell'art. 8 della legge 14 gennaio 1975) al fine di rispondere alle peculiari e particolari esigenze degli ordinamenti didattici delle minoranze presenti nei rispettivi territori.

Art. 12.

Norma transitoria

Dato il carattere fortemente interdisciplinare, il corso di laurea in scienze della formazione primaria potrà essere istituito negli atenei che hanno nel proprio organico docenti nelle seguenti aree: medica, giuridica, fisico-matematica e delle scienze naturali, igienistiche ed ambientali.

Art. 13.

Aree disciplinari

Le aree disciplinari individuate ai sensi dell'art. 9, comma 2, punto d) della legge n. 341/90, per il corso di laurea in scienze della formazione primaria sono le seguenti:

1. AREA PEDAGOGICA

Settori: M09A, M09B, M09D, M09E

Educazione comparata
Filosofia dell'educazione
Letteratura per l'infanzia
Pedagogia generale
Pedagogia speciale
Pedagogia interculturale
Pedagogia sociale
Psicopedagogia
Psicopedagogia del linguaggio e della comunicazione
Storia dell'educazione
Storia della scuola e delle istituzioni educative

2. AREA METODOLOGICO-DIDATTICA

Settori: M09A, M09C, M09E, M09F

Didattica generale
Didattica speciale
Docimologia
Metodologia della ricerca pedagogica
Metodologia e tecnica del gioco e dell'animazione
Metodologia e tecnica del lavoro di gruppo
Pedagogia sperimentale
Tecnologia dell'istruzione dell'apprendimento
Teoria e metodi di programmazione e valutazione scolastica

3. AREA PSICOLOGICA

Settori: M10A, M10C, M11A, M11B, M11D

Psicologia generale
Psicologia dell'apprendimento e della memoria
Psicologia dell'educazione
Psicologia dell'handicap e della riabilitazione
Psicologia dell'istruzione
Psicologia dello sviluppo
Psicologia dello sviluppo cognitivo
Psicologia di comunità
Psicologia sociale della famiglia
Tecnica di osservazione del comportamento infantile
Teoria e tecnica della dinamica di gruppo

4. AREA MEDICA

Settori: F02X, F11A, F15B, F16A, F19A, F19B, F23F

Audiologia
 Didattica della medicina
 Igiene mentale
 Logopedia generale
 Neuropsichiatria infantile
 Ortopedia infantile
 Patologia dello sviluppo e della fonazione
 Pediatria
 Pediatria preventiva e sociale
 Psicopatologia dell'età evolutiva
 Psicologia medica
 Semeiotica logopedica generale e speciale
 Storia della medicina

5. AREA GIURIDICA

Settori: N01X, N08X, N09X, N19X

Diritto costituzionale
 Diritto di famiglia
 Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica
 Storia del diritto italiano
 Storia delle costituzioni moderne

6. AREA SOCIO/ANTROPOLOGICA

Settori: E03B, L26A, L26B, M05X, M07B, P01A
Q05A, Q05B, Q05G, S03B

Antropologia
 Antropologia culturale
 Epistemologia delle scienze umane
 Istituzioni di economia
 Sociologia
 Sociologia della devianza
 Sociologia dell'educazione
 Sociologia della famiglia
 Statistica sociale
 Storia e critica del cinema
 Storia del teatro e dello spettacolo
 Storia della cultura materiale
 Storia della danza e del mimo
 Storia delle comunicazioni di massa
 Storia delle tradizioni popolari
 Teatro d'animazione
 Teoria dei processi di socializzazione
 Teoria della comunicazione

7. AREA LINGUISTICO/LETTERARIA

Settori: L09A, L11A, L12A, L12D, M07D

Dialettologia italiana
 Didattica della lingua italiana
 Estetica
 Fonetica e fonologia della lingua italiana
 Geografia linguistica
 Grammatica italiana
 Letterature comparate
 Letteratura italiana
 Lingua italiana
 Linguistica generale
 Linguistica italiana
 Sociolinguistica

8. AREA FISICO-MATEMATICA

Settori: A01A, A01B, A01C, A01D, A02B, A03X
A04A, B01C, K05B, M07B, S01A

Calcolo delle probabilità
 Didattica della fisica
 Didattica della matematica
 Fondamenti della fisica
 Fondamenti della matematica
 Fondamenti dell'informatica
 Informatica generale
 Logica
 Matematica
 Matematiche elementari da un punto di vista superiore
 Preparazioni di esperienze didattiche
 Statistica matematica

9. AREA DELLE SCIENZE NATURALI
IGIENISTICHE ED AMBIENTALISettori: B01C, C01A, C02X, C03X, C11X, D01B,
D02A, E01A, E02A, E02C, E03A, E03B, F22A, M06A

Biologia umana
 Botanica generale
 Chimica dell'ambiente
 Didattica dell'astronomia
 Didattica della chimica
 Didattica della geografia
 Ecologia
 Educazione ambientale
 Geografia
 Igiene ed educazione sanitaria
 Igiene scolastica

Laboratorio didattico di scienze della terra
Zoologia

10. AREA DELLA MUSICA
E DELLA COMUNICAZIONE SONORA

Settori: L27B

Elementi di armonia e di contrappunto
Estetica musicale
Metodologia dell'educazione musicale
Storia degli strumenti musicali
Teoria musicale

11. AREA DELLE SCIENZE MOTORIE

(Discipline indicate nel regolamento
delle strutture didattiche)

12. AREA DELLA DIDATTICA DELLE LINGUE MODERNE

Settori: L09H, L10A, L16A, L16B, L17A
L17C, L18A, L18C, L19A, L19B, L20A

Didattica delle lingue moderne
Lingua e letteratura francese
Lingua e letteratura inglese
Lingua e letteratura spagnola
Lingua e letteratura tedesca
Linguistica francese
Linguistica inglese
Linguistica spagnola
Linguistica tedesca
Filologia romanza
Filologia germanica

13. AREA STORICO-SOCIALE

Settori: L02B, M01X, M02A, M03A
M04X, M08E, P03X

Storia contemporanea
Storia economica
Storia della scienza
Storia delle religioni
Storia medievale
Storia moderna
Storia romana

14. AREA DEL DISEGNO

Settori: H11X, L26B

Disegno
Grafica
Percezione e comunicazione visiva
Storia e tecnica della fotografia

15. AREA DELL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA
PER ALLIEVI DISABILI

Settori: F11B, F19A, F19B, F22A, F23F, M09E, M10A
M10B, M11A, M11B, M11D, M11E

Didattica speciale
Fisiologia della comunicazione
Fonetica e fonologia
Logopedia generale
Medicina preventiva riabilitativa e sociale
Neurologia pediatrica
Neuropsicologia
Patologia dello sviluppo e della fonazione
Pediatria preventiva e sociale
Psicologia clinica
Psicologia cognitiva
Psicologia dell'handicap e della riabilitazione
Psicologia di comunità
Psicologia dinamica
Psicopatologia dell'età evolutiva
Psicopatologia dello sviluppo
Psicopedagogia delle differenze individuali
Riabilitazione logopedica generale e speciale
Riabilitazione neurologica
Semeiotica foniatria speciale
Semeiotica logopedica generale e speciale
Teoria e metodi di programmazione e valutazione scolastica

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 22 settembre 1998

Il rettore: GULLOTTI

98A9005

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 15 ottobre 1998

Dollaro USA	1615,19
ECU	1948,73
Marco tedesco	989,58
Franco francese	295,11
Lira sterlina	2743,40
Fiorino olandese	877,34
Franco belga	47,964
Peseta spagnola	11,644
Corona danese	260,22
Lira irlandese	2468,17
Dracma greca	5,739
Escudo portoghese	9,645
Dollaro canadese	1045,30
Yen giapponese	13,717
Franco svizzero	1216,26
Scellino austriaco	140,65
Corona norvegese	211,56
Corona svedese	202,96
Marco finlandese	325,25
Dollaro australiano	1022,74

98A9041

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 25075 del 21 settembre 1998 è autorizzata, limitatamente al periodo dal 1° maggio 1997 al 31 marzo 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.I., con sede in Napoli e unità di Avellino, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 22 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 67 unità, su un organico complessivo di 1.003 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.I. a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 25076 del 21 settembre 1998 è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Irvin Aerospace, con sede in Aprilia (Latina) e unità di Aprilia (Latina), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 18 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 128 unità, di cui 1 lavoratore discontinuo da 48 a 21,6 ore medie settimanali e 1 lavoratore discontinuo da 50 a 38,50 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 215 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Irvin Aerospace, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro 1, foglio n. 24.

98A8946

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998*

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:				Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:			
- annuale		L.	484.000	- annuale		L.	101.000
- semestrale		L.	275.000	- semestrale		L.	65.000
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:				Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
- annuale		L.	396.000	- annuale		L.	254.000
- semestrale		L.	220.000	- semestrale		L.	138.000
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:				Tipo F - <i>Completo</i> . Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):			
- annuale		L.	110.000	- annuale		L.	1.045.000
- semestrale		L.	66.000	- semestrale		L.	565.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:				Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):			
- annuale		L.	102.000	- annuale		L.	935.000
- semestrale		L.	66.500	- semestrale		L.	495.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:							
- annuale		L.	260.000				
- semestrale		L.	143.000				

Integrando con la somma di L. 150.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.

Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>serie generale</i>		L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle <i>serie speciali I, II e III</i> , ogni 16 pagine o frazione		L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>IV serie speciale «Concorsi ed esami»</i>		L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo <i>indici mensili</i> , ogni 16 pagine o frazione		L.	1.500
<i>Supplementi ordinari</i> per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione		L.	1.500
<i>Supplementi straordinari</i> per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione		L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale		L.	154.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione		L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale		L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo		L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998

(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)		L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale		L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)		L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale		L.	451.000
Abbonamento semestrale		L.	270.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione		L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189



* 4 1 1 1 0 0 2 4 2 0 9 8 *

L. 1.500